

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALOI e FILOCAMO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere - premesso che:

sono stati licenziati, in data 12 maggio 1999, 31 lavoratori edili dipendenti della ditta Ferrocemento Recchi spa, impegnati nella costruzione della diga sul Menta, in provincia di Reggio Calabria;

la suddetta impresa non è nuova a siffatti episodi, con utilizzo di criteri che non tengono conto dei parametri di anzianità, carichi di famiglia ed esigenze tecnico-produttive;

risulta, secondo quanto affermato da parte sindacale, che vengono mutate le qualifiche poco prima della fine del lavoro a taluni dipendenti ingiustamente privilegiati, al fine di preservarne il posto di lavoro -:

quali provvedimenti intenda assumere il Governo al fine di impedire le inique discriminazioni denunciate dai sindacati e garantire, peraltro in un territorio, come quello della provincia di Reggio Calabria, ad elevatissimo rischio di disagio socio-criminale in conseguenza di un pesante stato di sottosviluppo economico ed occupazionale, la salvaguardia dei livelli occupazionali e lo sviluppo dell'attività industriale presso la Ferrocemento Recchi spa, ottenendo anzitutto la revoca dei licenziamenti effettuati. (4-24136)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, si fa presente che la Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio*

Calabria ha provveduto a convocare, in data 3.5.1999, la Ditta Ferrocementi Recchi e le OO.SS. in merito all'esame dell'applicazione degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223 del 1991.

Dopo ampia discussione non è stato raggiunto alcun accordo.

La ditta ha ribadito la necessità di procedere al licenziamento dei lavoratori (31 unità), non essendo possibile l'applicazione degli articoli sopra citati, in quanto in questo caso si tratta di opere pubbliche di grandi dimensioni per cui deve essere applicato l'articolo 11 della medesima legge, mentre le OO.SS. confederali di categoria hanno invitato la ditta a ricercare ulteriori strumenti previsti tra gli ammortizzatori sociali.

Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale: Cesare
Salvi.

ALOI e COLOSIMO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che:

la legge 24 gennaio 1986 n. 37 ha disposto l'iscrizione d'ufficio nel Ruolo d'onore delle rispettive Forze armate in favore dei militari e graduati di truppa collocati in quiescenza per riconoscimenti dell'inabilità al servizio militare;

la stessa legge ha stabilito la possibilità, in favore delle predette categorie militari che abbiano conseguito l'anzianità prevista nell'articolo 2, di conseguire il grado superiore a quello di iscrizione -:

se non ritenga iniquo un provvedimento di così ampia portata rischi di fatto

di rimanere lettera morta, stante il perentorio termine di decadenza in ordine alla data di presentazione delle istanze, fissato all'articolo 6 della legge, che ha provocato la perdita del diritto a danno di gran parte dei potenziali beneficiari, non a conoscenza del provvedimento;

quali iniziative intenda promuovere al fine di garantire a tutti gli aventi diritto il giusto riconoscimento per i sacrifici compiuti per la difesa della Patria. (4-25088)

RISPOSTA. — Sull'argomento sollevato dagli interroganti si precisa che la proposta di legge n. 1928, presentata dall'Onorevole Ruffino e altri, è stata approvata il 20 maggio 1998 dalla IV Commissione Difesa della Camera in sede legislativa ed il 15 dicembre 1999 dall'analoga Commissione Senato. Pertanto l'iter legislativo si è positivamente concluso con l'approvazione del testo del D.D.L. n. 3284 già comprensivo del D.D.L. n. 3327.

Ciò consentirà la riapertura dei termini per l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa delle Forze Armate che non avevano potuto in precedenza presentare la prevista istanza.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

ANGELICI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

l'ufficio del registro di Taranto soffre di una grave crisi di personale: a tale ufficio sono assegnate in organico 70 unità, oltre al direttore, suddivise nelle varie qualifiche funzionali;

ad oggi, però, tale organico è deficitario di ben 18 unità;

la riforma ha apportato innovazioni che, producono non poche difficoltà per l'ufficio e gravi disagi per i contribuenti, come per esempio l'abolizione del servizio cassa, che costringe il contribuente a recarsi allo sportello, nel migliore dei casi, almeno due volte ed il personale addetto ad ascoltarlo per altrettante volte —:

se non ritenga di disporre con urgenza l'integrazione dell'organico in modo da attenuare le attuali pesanti difficoltà per l'ufficio e per gli utenti. (4-22797)

RISPOSTA. — In merito all'asserita grave carenza di personale presso l'Ufficio del Registro di Taranto che avrebbe creato pesanti difficoltà ai contribuenti, il competente Dipartimento delle Entrate ha comunicato di aver interessato la Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia per le opportune iniziative, nonché al fine di acquisire utili elementi di valutazione.

Con nota n. 19744 del 13 maggio 1999 la suddetta Direzione ha fatto presente di aver messo in atto da tempo una serie di interventi volti ad appianare le difficoltà operative dell'ufficio in questione ed in particolare:

di avervi distaccato per diversi periodi a rotazione n. 18 unità, destinando anche impiegati provenienti da altre regioni che, a vario titolo, hanno manifestato la propria disponibilità;

di aver istituito un gruppo di lavoro formato da n. 12 unità distaccate da altri uffici della regione, che ha apportato miglioramenti all'assetto organizzativo dell'intera struttura ed ha consentito l'azzeramento dell'arretrato relativo alla registrazione degli atti.

Invero, nonostante tali interventi, la Direzione Regionale ha riferito, con successiva nota n. 69170 del 29 novembre 1999, che continua a persistere la carenza di personale degli uffici finanziari delle entrate di Taranto e, in particolare, presso l'Ufficio del Registro di Taranto.

Infatti, l'intendimento di dare ulteriore incremento all'organico dell'Ufficio mediante la procedura di mobilità regionale, non ha dato i risultati sperati, conseguentemente la medesima Direzione, da ultimo, per far fronte a particolari esigenze operative del predetto ufficio, ha ivi dislocato nove unità lavorative in organico presso altri uffici finanziari della medesima città.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ASCIERTO. - *Al Ministro della difesa.*
- Per sapere - premesso che:

da qualche anno il profilo economico del personale del ministero della difesa versa in condizioni che, in certi casi, sono al di sotto della soglia di povertà;

il benessere del personale, se tenuto in seria considerazione, avrebbe potuto alleviare sia la condizione economica che morale del personale tutto;

quei pochi privilegi di cui godeva il personale sono venuti totalmente a mancare;

in particolare sono aumentati i canoni degli alloggi demaniali, le quote nelle strutture logistiche, le quote presso i circoli di presidio, le tariffe nelle foresterie militari, i pagamenti dovuti se, per forza maggiore un militare pernotta in caserma, eccetera;

il nuovo contratto per il personale, approvato il 17 febbraio 1999 ancora non è operativo;

gli organismi di protezione sociale possono quindi contribuire ad alleviare il forte disagio del personale, in considerazione di quanto detto e tenuto conto che l'aumento stipendiale previsto è decisamente inferiore alle spese causate con la perdita di quei pochi vantaggi sopra riportati -;

se intenda rivalutare l'importanza degli organismi di protezione sociale;

se verranno diminuiti i costi di gestione delle basi logistiche ritornando ad una gestione interna anche in previsione della variazione organica prevista;

se verranno fissati dei parametri di garanzia per il personale, che siano vincolanti per i gestori esterni che appaltano le gestioni delle strutture destinate al benessere del personale. (4-25950)

RISPOSTA. - *La legge 23 dicembre 1993, n. 559, nel disporre la soppressione di tutte le gestioni fuori bilancio, ha affidato al Ministero della Difesa l'onere di determi-*

nare con appositi decreti sia la consistenza ed il valore degli apporti dell'Amministrazione, sia le modalità gestionali delle attività di protezione sociale. Al riguardo, i Decreti Interministeriali 5 febbraio 1997, n. 209 e 210, ormai abrogati, prevedevano a carico degli utenti prezzi comprensivi sia dei costi vivi (per l'acquisto dei generi dal commercio) sia del corrispettivo di molti oneri di funzionamento quali ad esempio le spese generali, le spese per la pulizia dei locali, gli appalti di servizi e le spese per l'impiego del personale civile e/o militare preposto (in concreto, il prezzo comprendeva anche la retribuzione corrisposta dall'Amministrazione Difesa al personale impiegato nella struttura).

I nuovi Decreti Interministeriali 31 dicembre 1998, n. 521 e 522, formalmente abrogativi dei precedenti, sono stati concepiti innestando sul vecchio impianto poche ma significative varianti, in modo da conseguire due scopi fondamentali:

semplificare la gestione amministrativo-contabile degli organismi di protezione sociale quantificando in tre sole misure percentuali fisse (0%, 10% e 20% dei costi vivi dei beni/servizi erogati da tali organismi a seconda che svolgano rispettivamente attività di supporto logistico, di protezione sociale o di particolare protezione sociale) le cosiddette quote ricognitorie a carico degli utenti;

ridurre i costi degli oneri di funzionamento sul prezzo dei generi e/o servizi resi agli utenti.

La conseguente direttiva SMD-G-023, oltre a definire le modalità per la gestione e la rendicontazione delle attività degli organi di protezione sociale, ha dettagliatamente disciplinato anche i criteri ed i requisiti ai quali devono sottostare gli affidatari, in caso di gestione esterna, allo scopo di evitare che interessi di natura privatistica possano danneggiare l'attività di protezione sociale a favore del personale dipendente.

In merito alla nuova situazione, la Corte dei conti con la « relazione annuale sul rendiconto del bilancio dell'Amministrazione Difesa - esercizio finanziario 1998 »

ha riconosciuto che escludendo gli oneri del personale, salvo una limitata quota ricognitoria, risulta un prezzo finale a carico dell'utente, ben più contenuto rispetto a quello che sarebbe derivato se l'intero costo del personale impiegato negli organismi di protezione sociale fosse stato mantenuto a carico degli utenti.

In conclusione, è possibile affermare che l'Amministrazione ha posto la massima attenzione nel cercare di rendere meno costose le attività di protezione sociale, per il loro riconosciuto positivo impatto sul benessere del personale, attraverso la formulazione dei nuovi decreti n. 521 e 522 del 1998.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

BIONDI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

in data 17 febbraio 1999 è stato siglato il nuovo contratto di lavoro per le forze di polizia;

lo stesso contratto prevedeva il termine di 90 giorni per la entrata in vigore;

è inutilmente trascorso il suddetto termine a causa della ancora non avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con gravi conseguenze per i soggetti coinvolti —:

quali siano i motivi del ritardo e la data prevista per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. (4-24085)

RISPOSTA. — *L'accordo sindacale ed il provvedimento di concertazione, contenenti la disciplina degli aspetti giuridici, per il quadriennio 1998-2001, e degli aspetti economici, per il biennio 1998-1999, del rapporto d'impiego del personale non dirigente del « comparto sicurezza », cui si fa riferimento, sono stati recepiti con decreti del Presidente della Repubblica n. 254 e n. 255 del 16 marzo 1999, pubblicati sul supplemento ordinario n. 148/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto scorso.*

Al riguardo si precisa che, a seguito delle osservazioni formulate, il 12 maggio 1999,

dalla Corte dei Conti circa la non esatta indicazione della copertura finanziaria per gli anni 1998, 1999 e 2000, il Dipartimento della funzione pubblica ha proceduto alla correzione formale dei decreti, che sono stati, pertanto, registrati dall'organo di controllo il successivo 23 luglio.

Si soggiunge che l'Amministrazione, dopo la pubblicazione dei decreti, ha immediatamente provveduto agli adempimenti di competenza per la corresponsione dei miglioramenti retributivi al personale della Polizia di Stato interessato.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giannicola Sinisi.

BOATO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

l'interrogante ha ricevuto dall'avvocato Giovanni Romano di Mondragone (Caserta) la seguente drammatica segnalazione:

nel paese di Casal di Principe, in provincia di Caserta, imperversa da sempre il clan camorristico che fa capo a Francesco Schiavone detto « Sandokan », latitante da anni;

nel maggio 1993 un parente del famigerato « Sandokan », tale Carmine Schiavone, decide di pentirsi, e da allora è collaboratore di giustizia;

dalle sue dichiarazioni scaturiscono le due operazioni denominate « Spartacus 1 e 2 »;

naturalmente dall'inizio della sua collaborazione il pentito Schiavone gode dello specifico programma di protezione del Ministero dell'interno. Ed a tale programma soggiacciono anche alcuni parenti, mentre molti altri che vivevano guadagnandosi onestamente e faticosamente il loro pane quotidiano vi hanno rinunciato continuando a risiedere nella zona di origine ed a svolgere tranquillamente le loro attività precedenti;

alla prima categoria di congiunti del pentito appartiene il figlio Vincenzo Schiavone;

alcuni anni fa, mentre il padre già collaborava con la giustizia, il giovane Vincenzo conosce una ragazza non ancora maggiorenne in una località della riviera;

il 12 settembre 1994 i due si uniscono in matrimonio, e Vincenzo Schiavone la porta con sé in località protetta. Il calvario della giovane donna inizia praticamente da subito. Il giovane evidentemente non ancora pronto alle responsabilità del matrimonio si rivela del tutto insofferente al nuovo regime di convivenza;

dopo poco tempo il giovane Schiavone se ne va di casa lasciando la povera ragazza, incinta di due mesi, sola in un luogo a lei estraneo, senza neanche una lira. Dopo circa dieci giorni senza avere notizie del marito la poverina si decide a chiedere aiuto ai membri della sua famiglia di origine che vanno a riprenderla e la riportano a casa sua, il tutto attraverso i servizi di protezione;

da qui hanno origine le prime intimidazioni degli Schiavone. Padre e figlio iniziano a tempestare la famiglia della ragazza di telefonate minacciose, effettuate non per scusarsi dell'ignobile condotta di Vincenzo, bensì per censurare il comportamento della ragazza che aveva osato fare proprio a loro « l'affronto di andarsene ». « la donna deve sopportare in silenzio e rassegnazione le angherie del marito!!! »;

seguono poi altre telefonate dello stesso tenore, minacciando ritorsioni che puntualmente arrivano. Infatti poco dopo tali accadimenti, il pentito rende dichiarazioni su di un prossimo congiunto della ragazza, nonostante non ne avesse mai parlato in precedenza, e questi, nonostante venga immediatamente scagionato dalle testimonianze di altri collaboratori, passa alcuni mesi in carcere;

alla donna ed al piccolo, nel frattempo venuto alla luce, non viene corrisposta una sola lira, nonostante Schiavone padre e figlio percepiscano un lauto com-

penso mensile dal servizio centrale di protezione. Per questa ragione verrà anche sporta una dettagliata denuncia presso un ufficio di polizia nei confronti di Schiavone Vincenzo, per la mancata assistenza economica al figlio minore. Inoltre vengono frapposti mille ostacoli anche alla richiesta della donna di avviare le procedure per ottenere la separazione dal marito. Infatti ben due legali rinunciano all'incarico per l'impossibilità di notificare gli atti allo Schiavone;

agli organi istituzionali, in merito alla denuncia sporta dalla donna non risulta, sino ad oggi, che sia stato aperto alcun procedimento nei confronti del marito che sembra godere di una impunità assoluta conferitagli per legge;

nonostante tutte le difficoltà la giovane donna affronta dignitosamente il suo destino, assistita amorevolmente dalla madre e dal fratello che accolgono lei ed il piccolo Carmine. Il bimbo cresce così per due anni in seno a quella che per lui costituisce la sua unica famiglia, che lo adora e lo riempie di attenzioni. Ma le disgrazie per alcuni non vengono mai sole;

la giovane donna muore tragicamente in un incidente stradale nel quale perdono la vita anche una sua sorella ed un nipotino di cinque anni;

dopo questo tragico avvenimento gli eventi precipitano e, uno dopo l'altro si verificano una serie di fatti che reclamano giustizia davanti agli uomini ed a Dio;

solo cinque giorni dopo la morte della donna il 30 novembre 1997, alle ventidue inoltrate, mentre ancora in quella casa si piangono i propri cari morti in circostanze così drammatiche, un assistente sociale del comune prelevata a casa e accompagnata da diversi carabinieri, in esecuzione di un provvedimento del Tribunale dei minori di Napoli, preleva il bimbo mentre stava per andare a letto, sottraendolo alla nonna che per il dolore sviene ed è portata ad un posto di pronto soccorso dal figlio, senza fornire alcuna spiegazione e senza preoc-

cuparsi di portare con sé indumenti, giochi ed altro utile a rendere meno drammatico il distacco;

quella che i familiari vivono nei giorni successivi è una vera e propria odissea che li trascina nella più profonda disperazione. Si recano al comune, presso i carabinieri, presso l'ufficio di polizia della zona, ovunque, per avere notizie del piccolo ma tutti oppongono imbarazzanti silenzi o arroganti risposte che fanno appello a fantomatiche esigenze di sicurezza o ad irritanti non meglio precisate ragioni di segretezza;

la risposta non differisce di molto quando tre giorni dopo decidono di recarsi, accompagnati da un difensore, presso il tribunale dei minori di Napoli ove trova conferma la tesi della segnalazione da parte del servizio della situazione di pericolo per il minore a seguito della improvvisa morte della madre avvenuta per un incidente stradale il 25 ottobre 1997;

il dottor Cosentino, giudice delegato, spiegò di aver adottato un provvedimento così grave e drastico rispondendo all'esigenza di sicurezza immediata che non gli hanno lasciato nemmeno il tempo di effettuare una indagine conoscitiva atta a fornirgli un quadro chiaro della situazione, cosa che dispone immediatamente nello stesso provvedimento del 30 ottobre 1997;

nel frattempo, nulla è dato sapere in ordine alle ragioni addotte da queste fantomatiche «entità superiori» per richiedere il provvedimento di allontanamento, né si possono ottenere notizie in ordine al bimbo, al suo stato di salute, alle sue condizioni;

dopo dieci giorni in cui i familiari vanno e vengono dal tribunale dei minori, affrontando colloqui, producendo istanze, presentando documentazione per poter almeno capire cosa e perché nella vicenda siano in gioco «interventi superiori», i familiari vengono a conoscenza di quanto era accaduto;

il signor Vincenzo Schiavone e il «pentito» Carmine Schiavone dopo due anni di assoluto disinteresse per il piccolo

Carmine dimostrato con i fatti, decidono che è giunto il momento di avere con loro il nipote che porta il nome del nonno e producono istanza in tal senso adducendo, si badi bene, non il diritto naturale del padre a ricongiungersi con il proprio figlio (ben sapendo che per la condotta pregressa di Vincenzo non sarebbe stato facile) ma non meglio precisate e pretestuose «ragioni di sicurezza» per un imminente pericolo per l'incolumità del piccolo. Lanciando anche gratuita e poco intelligibili accuse nei confronti della famiglia della donna appena deceduta cui viene imputato di usare il bimbo quale «strumento di ricatto» nei loro confronti;

infatti, puntuali, arrivano gli atti di conferma da parte degli organi istituzionali che conferiscono alla vicenda, di per sé tragica, un carattere estremamente grottesco per gli errori e le incongruenze che contengono (valga per tutti ancora oggi, dopo circa due mesi, la data e il luogo di nascita del piccolo) facendo emergere il vero unico scopo di accondiscendere comunque alle richieste del pentito;

infatti, sia la DDA napoletana che il S.C. di protezione del ministero dell'interno confermano l'effettivo stato di pericolo per il piccolo Carmine che potrebbe essere oggetto di vendette trasversali in relazione alle recenti fasi dibattimentali dei processi nei quali il pentito dovrà essere presente. Concludono, inoltre, «solicitando» il tribunale dei minori affinché aderisca alle richieste degli Schiavone di avere presso di loro il piccolo;

in data 16 gennaio 1998 il tribunale per i minorenni di Napoli ha emesso un decreto, nel dispositivo del quale si affida Carmine Schiavone alla nonna materna Carmela Lubrano, segnalando l'opportunità di inserire entrambi in programma speciale di protezione, ai sensi della legge n. 82 del 1991 -;

quali siano i giudizi e le iniziative conseguenti che i Ministri competenti, ognuno per le proprie attribuzioni, intendono esprimere in ordine all'intera vicenda, per far sì che il decreto del tribu-

nale dei minorenni di Napoli abbia pronta e coerente attuazione. (4-15082)

RISPOSTA. — *In relazione all'attuazione del decreto del 16 gennaio 1998, con il quale il Tribunale per i minorenni di Napoli ha disposto l'affidamento alla nonna materna del minore Carmine Schiavone, nipote dell'omonimo collaboratore della giustizia - cui si fa riferimento - si fa presente che la complessa vicenda è stata nel frattempo risolta con l'adesione della Sig.ra Lubrano, affidataria del minore, alle occorrenti misure di protezione.*

Al riguardo si precisa che, nelle more della definizione dello speciale programma, in adesione alla contestuale richiesta di adozione di misure urgenti di protezione, avanzata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, il Servizio centrale di protezione ha adottato le misure occorrenti sin dal 5 febbraio 1998.

Nella seduta del 17 febbraio successivo, la Commissione centrale ex articolo 10 della legge n. 82/91, accogliendo la proposta della cennata Autorità giudiziaria, ha quindi deliberato l'estensione del programma speciale di protezione, tuttora in vigore, nei confronti del predetto minore e della nonna affidataria.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giannicola Sinisi.

DONATO BRUNO e MAIOLO. — *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia. — Per sapere:*

se il Governo italiano sia a conoscenza che il signor Massimo Marino è detenuto presso Lard Yao Prison D4 - 33/2 Ngam Wong Wan Rd - Chatuchak - Bangkok 10900;

se al Governo italiano consti come risulta agli interroganti che da oltre due anni l'Ambasciata d'Italia non concede al detenuto alcuna assistenza, soprattutto sanitaria. (4-25381)

RISPOSTA. — *Il Sig. Massimo Marino è stato arrestato in Thailandia nel gennaio*

1992 per violazione della legge sugli stupefacenti (era stato trovato in possesso di trentuno cartucce contenenti eroina) e condannato dalla Corte Penale di Bangkok a 15 anni di reclusione. Con l'indulto reale del giugno 1996, la pena è stata ridotta a 12 anni e 10 mesi. Attualmente, il connazionale è detenuto nel carcere Lard Yao di Bangkok.

Contrariamente a quanto affermato dagli interroganti, il Ministero degli Esteri, per il tramite dell'Ambasciata a Bangkok, fornisce al Sig. Marino la massima assistenza, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie a disposizione.

Il detenuto viene sottoposto a visita consolare regolarmente ogni quindici giorni; in tale occasione, gli addetti dell'Ambasciata raccolgono le sue richieste e provvedono a darvi seguito. A varie riprese, lo stesso Ambasciatore si è recato personalmente in visita al connazionale.

Si segnala inoltre che quest'anno al Sig. Marino è stato concesso un sussidio di 20 mila baht (circa 1 milione di lire). In particolare, è ben noto che il connazionale necessita di intense cure dentistiche. Per tale motivo, si è provveduto a facilitarne lo svolgimento in ogni modo, sia finanziariamente, sia intervenendo insistentemente presso le Autorità carcerarie thailandesi.

L'Ambasciata e il Ministero degli Esteri si stanno inoltre adoperando con il massimo impegno perché il Governo thailandese accetti di dar corso alla domanda di trasferimento in un carcere italiano presentata dal Sig. Marino ai sensi della vigente convenzione bilaterale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

COLLAVINI. — *Al Ministro per le politiche agricole. — Per sapere - premesso che:*

il Cogemo (Consorzio gestione molluschi) di Monfalcone (Gorizia) associa 77 imprese di pesca che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi (vongole, fasolari e cappelunghe) nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone. Detto consorzio, in base al decreto ministeriale

21 luglio 1998 (Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi) è delegato dal Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquicoltura - a gestire la risorsa rappresentata dai molluschi bivalvi secondo le direttive della normativa vigente ed in collaborazione con la capitaneria di porto ed il Comitato di coordinamento appositamente previsto;

in seguito all'approvazione del cosiddetto « Piano vongole » (piano finanziario di riconversione a sostegno del settore) con il decreto ministeriale 21 luglio 1998 « adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164 », il Consorzio ha provveduto ad inoltrare presso la Dirigenpesca:

n. 77 domande di fermo tecnico, rivolte ad ottenere un contributo finanziario per indennizzare parzialmente i periodi di inattività verificatisi nel corso del biennio 1997-1998;

n. 35 domande di fermo definitivo, tese ad ottenere un'indennità per la cessazione definitiva dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone;

le richieste di cui sopra, pur essendo state presentate nei termini previsti dalla legge ed in modo corretto, non sono state evase, non consentendo, pertanto, l'erogazione delle somme entro il 31 dicembre 1998;

ciò ha comportato una serie di gravi inconvenienti e precisamente:

a) i 35 motopescherecci che dovevano essere ritirati, attualmente, stanno ancora pescando incidendo sulla scarsa risorsa presente (in particolare per le vongole);

b) le 77 imprese di pesca che hanno previsto di incassare il premio di fermo tecnico entro il mese di dicembre 1998, si ritrovano in sofferenza finanziaria nonché ad avere già pagato le tasse su questo reddito promesso e non percepito -;

quali iniziative, a breve, intenda assumere il Governo per sollecitare la Diri-

ginpesca e la Ragioneria dello Stato a completare l'istruttoria prevista sia per le domande di fermo tecnico che per le domande di fermo definitivo avanzate dal Cogemo di Monfalcone, al fine di consentire l'erogazione ed il pagamento dei contributi previsti. (4-24204)

RISPOSTA. — *In relazione a quanto richiesto dalla S.V. On.le, si rende noto che, per quanto riguarda il compartimento marittimo di Monfalcone, nel primo semestre dell'anno in corso è stato completato il pagamento dei contributi relativi al cosiddetto « piano vongole ».*

Il ritardo nell'erogazione dei predetti benefici è stato determinato da necessità di carattere istruttorio, nonché da esigenze dell'Ufficio centrale di bilancio connesse al nuovo mandato informatico.

Il Ministro per le politiche agricole e forestali: Paolo De Castro.

COLLAVINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

Il Governo italiano, fin dal 1988 (Governo Goria, Ministro Guardasigilli Giuliano Vassalli), ha messo in atto ogni possibile tentativo per riportare in Italia Silvia Baraldini, detenuta in un carcere americano;

Silvia Baraldini, arrestata negli USA nel 1982, è stata sottoposta a due processi per aver partecipato alla progettazione ed esecuzione di una rapina e per fiancheggiamento e partecipazione all'evasione della leader nera Assata Shakur, guida di diversi gruppi terroristici (*Black Panther Party — Black Liberation Army — Weathermen Movement — M19*) che operavano contro le istituzioni e il governo degli USA, e nel 1984 è stata condannata a 43 anni di pena detentiva;

Silvia Baraldini non ha mai sconsigliato ciò che ha fatto, non si è mai dissociata dall'operato di detti gruppi terroristici né si è mai pentita delle proprie azioni;

l'azione del Governo D'Alema negli ultimi mesi ha fatto sì che si giungesse a un accordo tra la giustizia americana e il ministero di grazia e giustizia italiano per consentire il ritorno in Italia di Silvia Baraldini, che il 25 agosto 1999 è rientrata a Roma per essere condotta al penitenziario di Rebibbia dove dovrà scontare altri 9 anni di carcere (il resto della pena è stato condonato dalla magistratura USA);

per il viaggio della detenuta è stato messo a disposizione della Presidenza del Consiglio un aereo *Falcon 900*, su cui hanno viaggiato, oltre alla Baraldini, il consigliere politico del Ministro Guardasigilli, un dirigente dell'Interpol e tre agenti di polizia femminile, aereo giunto negli USA il 23 agosto e rientrato il 25 agosto all'aeroporto di Ciampino;

la stampa quotidiana ha annunciato che lo stesso ministro di grazia e giustizia Oliviero Diliberto si è recato all'aeroporto per salutare la detenuta Silvia Baraldini in traduzione per il carcere di Rebibbia, dove peraltro è stata ricevuta da un *sit-in* di benvenuto cui hanno partecipato numerosi esponenti dei Comunisti italiani e di Rifondazione comunista, quasi fosse un eroe esule che rientra in patria -:

al di là del significato politico e umano dell'ottenuto rientro della detenuta in Italia, se non ritenga - il Ministro Guardasigilli - davvero eccessivo quanto fatto per Silvia Baraldini, per la quale ad avviso dell'interrogante è stata messa in atto un'azione costosissima mai disposta per altri connazionali detenuti in un altro Stato;

quanto sia costato ai contribuenti italiani il rientro in patria della Baraldini, per cui, come detto, è stato messo a disposizione dal Governo un aereo *executive* dai costi operativi altissimi;

se sia vero che, su richiesta della magistratura americana, il Governo italiano, abbia dovuto pagare la somma di oltre 90 milioni quale cauzione per il rilascio della Baraldini;

se e come l'amministrazione penitenziaria farà scontare la pena residua alla detenuta fino al 2008, così come specificamente richiesto dal Dipartimento della Giustizia americano, che dall'Italia vuole garanzie sufficienti tali « che la Baraldini possa osservare, sia come durata che come qualità, la sentenza che le nostre corti e la *Parole Commission* hanno ritenuto appropriata alla luce dei suoi reati », aggiungendo che « la pena dovrebbe essere scontata in regime di detenzione e senza alcun beneficio di rilascio e permessi di lavoro o altre forme di semidetenzione normalmente previste a detenuti per simili reati in Italia »;

se non ritengano, sia doveroso da parte loro relazionare in parlamento in ogni minimo dettaglio su tutta l'operazione « Silvia Baraldini », soprattutto per quanto attiene alle ingenti spese sostenute per il suo rientro in Italia. (4-25287)

RISPOSTA. — *In merito alla vicenda evocata nel presente atto ispettivo, si rammenta di aver già riferito nella seduta del 22 settembre 1999 dell'Assemblea del Senato della Repubblica, in occasione dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata sul caso Baraldini.*

Riguardo i quesiti posti dall'interrogante si era avuto modo di osservare che i Governi della Repubblica, anche di segno politico diverso dall'attuale, si erano impegnati, nel corso di dieci anni, per risolvere questa vicenda sulla base di un principio umanitario per consentire ad un detenuto all'estero, ma di cittadinanza italiana, di scontare la condanna in Italia.

È stato in proposito rammentato che le domande sono state presentate dai ministri Vassalli, Martelli, Conso, Mancuso e Flick; due Presidenti della Repubblica sono intervenuti sulla materia, il presidente Cossiga e il presidente Scalfaro, e anche quattro Presidenti del Consiglio, rispettivamente Andreotti, Ciampi, Dini e Prodi.

Gli Stati Uniti d'America hanno ritenuto di chiudere positivamente la trattativa con questo Governo e ciò sembra dimostrare di per sé una affidabilità internazionale rispetto agli Stati Uniti.

Era stato infatti sottolineato che la soluzione che è stata trovata, ossia quella di un accordo politico tra i due Governi e della seguente sentenza della Corte d'appello che ha recepito, seppure per relationem quell'accordo politico (che rappresenta una sentenza innovativa e dunque anche un precedente per risolvere analoghi casi), ha risolto questo annoso problema anche sotto il profilo giuridico, ma credo di poter dire che non vi è dubbio che abbia contribuito anche la sensazione del nostro partner americano di una affidabilità degli impegni che questo Governo ha assunto e che intendo ribadire.

Questo accordo può essere valutato in modo diverso (si può sostenere che sia più o meno giusto, più o meno gravoso, secondo alcuni è un accordo troppo blando, secondo altri troppo severo) perché ci sono opinioni differenti, ma era l'unico possibile per riportare Silvia Baraldini in Italia a proseguire la sua detenzione, risultato auspicato da tutti e oggetto tra l'altro di una mozione votata dall'intera Assemblea del Senato.

Credo allora che questo accordo, che rispetteremo, sia serio ed abbia consentito di conseguire un risultato importante e positivo; bisogna anche considerare che è stato sottoscritto dalla medesima Silvia Baraldini prima che da noi, perché evidentemente se quest'ultima non avesse ritenuto di doverlo siglare, noi stessi non lo avremmo fatto.

In questo senso credo che il Governo abbia dimostrato di saper governare nelle condizioni date e possibili, nei rapporti di forza reali, ed è la differenza fra la politica e la propaganda.

Circa il volo dei nostri Servizi, si era riferito come esso fosse già stato utilizzato in numerosi altri casi per il trasferimento di detenuti. Fra questi sono stati citati tre casi assai famosi che possono tornare alla memoria di tutti: quelli di Delle Chiaie, Priebke e Gelli. Fu aggiunto che la richiesta di riservatezza e di sicurezza era stata avanzata al nostro Governo dagli Stati Uniti d'America. Si è quindi provveduto in tal senso per tutelare anche gli interessi del nostro partner internazionale che richiedeva appunto, come è agli atti, riservatezza nel trasporto.

Quanto alla circostanza che io stesso avrei « accolto » la Baraldini all'aeroporto,

avevo in tale occasione sottolineato come dal giorno prima avevo dichiarato che mi sarei recato semplicemente ad accompagnare la madre, cosa che poi ho fatto. Non vi è stata alcuna telefonata lungo il tragitto, come qualcuno ha scritto o detto, per richiamarmi poiché dal giorno prima avevo dichiarato (vi è una registrazione radiofonica di un radiogiornale Rai) che mi sarei limitato a ciò.

Sarei felice di poter ripetere questo gesto con le madri degli altri detenuti italiani ove, come spero, si possa riuscire a riportarli in Italia. Credo che si sia trattato di un gesto di umanità nei confronti di una donna, non della detenuta Silvia Baraldini ma della madre, dopo diciassette anni e mezzo di detenzione della figlia all'estero, dopo la morte dell'altra figlia in un incidente aereo; una madre ultraottantenne la cui figlia non soltanto è detenuta ma è stata operata di tumore, come è noto. Un gesto di umanità per consentirle di accedere all'aeroporto militare, un gesto che mi auguro anche altri miei colleghi avrebbero compiuto.

L'interrogante chiede poi di conoscere se sia vero che su richiesta della magistratura americana, il Governo italiano abbia dovuto pagare la somma di oltre 90 milioni, quale cauzione per il rilascio della Baraldini. A tale proposito il Ministero degli Affari Esteri ha rappresentato di avere, nel mese di luglio 1997, accordato a beneficio di Silvia Baraldini un prestito con promessa di restituzione ed un sussidio per un ammontare complessivo di 25.600 dollari USA.

Tale somma integrava i 23.400 dollari USA raccolti dai familiari ed amici della connazionale, che aveva già versato 1000 dollari, al fine di raggiungere la somma di 50.000 dollari necessari al pagamento della sanzione pecuniaria che le era stata inflitta dalla magistratura americana in sede di condanna per i reati di terrorismo. Alla predetta data, il pagamento di tale sanzione si era posto in termini di urgenza in quanto doveva riunirsi il « parole board » (organo competente per disporre il beneficio della libertà condizionata), il quale avrebbe indubbiamente esaminato il caso della connazionale con maggiore clemenza qualora l'ammenda fosse già stata pagata.

Il Ministero degli Esteri autorizzò pertanto il Consolato Generale a New York ad erogare tale somma che era composta da 11.000 dollari a titolo di sussidio straordinario e 14.600 dollari a titolo di prestito con promessa di restituzione. Per quest'ultima somma la Baraldini, in conformità con le vigenti prescrizioni amministrative, ha sottoscritto un impegno di restituzione all'era-

rio. Il predetto Ministero ha sottolineato che erogazioni in denaro di ammontare assimilabili a quello concesso alla Baraldini, sotto forma di sussidio o di prestito con promessa di restituzione, non sono infrequenti, in particolare nelle circostanze in cui i connazionali all'estero si trovano nell'improvvisa necessità di dover far fronte a ingenti spese medico-sanitarie e legali. Nel periodo in cui la Baraldini beneficiò delle suddette erogazioni, si registrano infatti vari altri casi di concessione di prestiti con promessa di restituzione ovvero di sussidi: Lit. 42.500.000 ad un connazionale in Sud Africa, 40.000.000 ad uno in Cina, 16.800.000 ad un italiano che si trovava nello Yemen e 20.125.000 ad un altro ancora in Argentina. Si tratta di fattispecie istituzionalmente previste ed in merito alle quali viene fatto ricorso al Cap. 3532 (assistenza ai connazionali all'estero indigenti o in stato di necessità).

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

CONTI, GRAMAZIO, LOSURDO e MAREN-
RENGO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da un articolo presente sul supplemento economia del *Corriere della Sera* intitolato « Banane? Le vende la CIA », si evince una realtà a dir poco sconcertante. Il dipartimento del commercio estero statunitense e uffici ad esso collegati reperirebbero informazioni economiche definite interessanti non attraverso canali legali internazionali, ma avvalendosi di strutture di *intelligence* appartenenti ai servizi se-

greti, e precisamente di un ufficio esecutivo di supporto interno al Dipartimento per il commercio estero, gestito da personale CIA (passato negli ultimi anni da cinque a quindici persone);

le informazioni reperite attraverso questi metodi palesemente illegali e in violazione delle vigenti normative internazionali, sarebbero di importanza rilevante per molti contenziosi economici internazionali, quali ad esempio la guerra delle banane che oppone l'Unione europea agli Stati Uniti;

dette informazioni che spaziano da *curricula* riservati riguardanti i negozianti avversari a vere e proprie intercettazioni delle comunicazioni personali e riservate, sono reperite attraverso azioni di *finished intelligence*, cioè l'analisi di una data situazione commerciale da parte di esperti (e fin qui non ci sarebbe da obiettare), e *raw intelligence*, ossia dati raccolti dai satelliti spia — probabilmente quelli della rete Echelon — e, cosa più inquietante perché fa presagire l'esistenza di una vera e propria rete operante in Europa, da messaggi inviati dagli agenti e dai loro informatori;

sarebbe opportuno che la Commissione parlamentare di controllo sui servizi segreti predisponesse audizioni dei rappresentanti degli organismi civili e militari d'*intelligence* preposti alla sorveglianza, per sapere se siano al corrente di eventuali azioni di spionaggio commerciale perpetrate ai danni delle imprese del nostro paese, o di fughe di notizie e progetti riservati e, se ne sono a conoscenza, quali misure operative intendano adottare per combattere tali infiltrazioni e garantire così la sicurezza dello Stato e delle imprese italiane, il cui successo nella competizione sempre più dura sui mercati esteri è di vitale importanza per la tenuta del sistema nazionale —:

si precisa che le informazioni in questione dovrebbero essere molto riservate se è vero che sono trasportate (attenzione! non inviate tramite rete) da Langley, sede della CIA all'Office of Executive Support

(Oes) con un corriere riservato e poi da questo smistate agli uffici competenti per finire sulla scrivania della signora Charlene Barshefky, Ministro del commercio estero;

è inutile discutere di libero commercio mondiale se poi, per candida ammissione del Direttore dell'Oes Robert P. Gallagher, parte di queste informazioni *reserved* giungono ai privati avvantaggiandoli nelle transazioni commerciali o nella stipulazione di contratti e falsando quel mercato tanto decantato come libero -:

se il Governo sia a conoscenza di questa gravissima questione e se ne è a conoscenza quali passi diplomatici intenda fare presso il Governo americano, per porvi termine ed esigere la cessazione di tali comportamenti;

se in questa contingenza, in cui le problematiche legate allo spionaggio internazionale sono giunte finalmente alla ribalta, oltre ad occuparsi doverosamente e compiutamente di questioni rilevanti ma i cui effetti sembrano essersi già esauriti - come il caso Mitrokhin - non sia opportuno agire decisamente a difesa delle nostre aziende e dell'economia nazionale che sembrerebbe essere gravemente compromessa se le informazioni citate in premessa riguardo ad una rete di spionaggio economico industriale trovassero ulteriore riscontro. (4-26159)

RISPOSTA. - Dalle molteplici informazioni e dai continui contatti che il Ministero degli Affari Esteri intrattiene con gli ambienti economici italiani, nulla è finora emerso circa un'azione intrusiva dei Servizi di informazione degli Stati Uniti nel sistema industriale del nostro Paese.

Le notizie riferite dalla stampa continueranno comunque ad essere oggetto di estrema attenzione, per la doverosa opera di verifica che gli episodi riportati indubbiamente richiedono.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

COSTA. - *Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:*

a seguito della chiusura della scuola della guardia di finanza di Mondovì è previsto d'autorità il trasferimento di circa cento fra marescialli, brigadieri, appuntati, finanzieri, ad altra sede;

agli interessati è stato proposto il trasferimento d'autorità con « possibili destinazioni » a Nucleo Reg. PT Milano ed a Nucleo Reg. PT Bari ovvero alla Legione di Bari -:

se non ritenga d'intervenire affinché si eviti che persone le quali operano lodevolmente in una certa area del paese spesso da decenni, che hanno localmente famiglia (mogli che lavorano in aziende private, figli iscritti alle locali scuole), che hanno lavorato con impegno al servizio dell'amministrazione vengano trasferite d'autorità in sedi lontane dalla provincia di Cuneo quando, secondo informazioni che paiono non infondate, vi sarebbe la possibilità di trasferimento nell'ambito o provinciale o regionale;

se il comando generale della Guardia di finanza (che ha dato ampie assicurazioni in proposito) considerato che vi sono certamente fra i cento militari anche coloro che gradiscono un trasferimento a Milano ovvero a Bari, non intenda tenere in considerazione il destino di decine di famiglie già penalizzate dalla decisione - molto discutibile - di addivenire alla chiusura della scuola di Mondovì. (4-25371)

RISPOSTA. - In merito alle problematiche sollevate in relazione alla chiusura della Scuola della Guardia di Finanza di Mondovì, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha comunicato che il personale del soppresso Battaglione Allievi Finanzieri di Mondovì, con determinazione n. 248686/1241/5 in data 5 agosto 1999, è stato trasferito, a domanda, a sede di proprio gradimento ad eccezione di un sovrintendente. Nei confronti di questi è stato disposto, infatti, un trasferimento autoritativo, ma comunque, per la Legione Piemonte.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

CREMA. — *Al Ministro degli affari esteri.*
— Per sapere — premesso che:

è stata avviata in Belgio una campagna-petizione, promotori L'Unione popolare del centro, il Movimento operaio cristiano belga, le Acli del Belgio ed il mensile « Qui Italia » di Bruxelles, con l'obiettivo di pervenire alla soppressione del passaporto all'interno dell'Unione europea, con istituzione di una carta d'identità europea o, in alternativa, la trasformazione dell'attuale carta di soggiorno Cee in carta di soggiorno e libera circolazione;

la stampa belga, intervenuta alla presentazione della raccolta di firme, ha evidenziato l'incredibile situazione — da anni oggetto di denunce soprattutto da parte degli emigrati italiani — che permane anche dopo la sigla del Trattato di Maastricht, che ha istituito la cittadinanza europea e interessa anche i giovani nati in Belgio, ma non aventi la cittadinanza belga: costoro sono titolari, anziché di una carta d'identità personale, di una semplice carta di soggiorno Cee (rilasciata in base ad una direttiva di trenta anni fa, mai aggiornata), che non li abilita a viaggiare in Europa —

se non si ritenga utile, sull'immediato, adoperarsi affinché sia possibile circolare in Europa con il documento di identità rilasciato dal comune belga di residenza, senza la necessità del passaporto o della carta d'identità nazionale, tenuto conto anche della notizia della prossima chiusura di alcuni uffici consolari italiani in Belgio;

se, a media scadenza, non si ritenga coerente e conforme alle mutate condizioni storico politiche, promuovere in seno alla Unione europea quanto oggetto della campagna-petizione di cui in premessa.

(4-17218)

RISPOSTA. — *In merito al primo quesito sollevato dalla presente interrogazione, è opportuno precisare che la carta di soggiorno CEE è un documento rilasciato da uno Stato comunitario ad un cittadino di un altro Stato comunitario, che ivi risiede; quindi, la possibilità di utilizzare tale do-*

cumento ai fini dell'ingresso e del soggiorno in altri Stati dipende dal consenso espresso da questi ultimi. Il Ministero degli Affari Esteri condivide pienamente l'esigenza di estendere il più possibile l'uso dei documenti nazionali nella circolazione intracomunitaria e di adottare le opportune iniziative a livello europeo per facilitare la libera circolazione, con particolare riguardo alla situazione esistente in Belgio, dove non è previsto il rilascio della carta di identità nazionale ai non cittadini.

In considerazione di quanto precede, è stato chiesto alla Rappresentanza d'Italia a Bruxelles di prendere contatto con i servizi della Commissione europea, al fine di verificare la possibilità di una azione comunitaria volta a superare il problema.

L'istituzione di una Carta d'identità europea sarebbe certamente la soluzione ideale ma tale via è, di fatto, difficilmente percorribile in quanto molti Paesi europei non prevedono il rilascio obbligatorio di una Carta di identità nazionale; in alcuni non esiste tale documento, mentre in altri viene rilasciato solo su richiesta dell'interessato. Conseguentemente, sono state recentemente impartite nuove istruzioni alla nostra Rappresentanza a Bruxelles per insistere con la Commissione affinché esamini la possibilità di proporre una direttiva comunitaria che preveda l'istituzione di una Carta di soggiorno europea, rispondente ad esigenze di sicurezza, che costituisca anche documento di riconoscimento e circolazione all'interno dell'Unione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

DALLA CHIESA, PAISSAN, BOATO e CENTO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a Milano la sera del 23 gennaio 1973, a seguito di uno scontro tra studenti e forze dell'ordine, Roberto Franceschi, studente ventunenne di economia e commercio alla Bocconi, venne raggiunto mortalmente alle spalle da un colpo d'arma da

fuoco sparato da uno degli agenti di polizia in servizio davanti all'università;

nel 1990, su pronuncia (n. 2231) del tribunale civile di Milano, lo Stato versò alla famiglia di Franceschi un risarcimento pari a cinquecento milioni di lire;

con tale somma la famiglia Franceschi ha finanziato, in questi anni, una fondazione che premia gli studenti bocconiani che presentano le migliori tesi di laurea sul sottosviluppo e sull'emarginazione sociale; inoltre, ogni anno la fondazione pubblica un libro che viene diffuso nelle scuole medie: l'anno scorso la Costituzione italiana, quest'anno è stato « il libro dei diritti », una raccolta delle convenzioni internazionali dell'uomo;

a venticinque anni da quella sera tragica, la vicenda giudiziaria sembra, però, non essere ancora arrivata alla fine: i familiari dello studente ucciso, infatti, hanno ricevuto nei giorni scorsi una notifica dall'Avvocatura dello Stato con la quale, invocando la sentenza n. 3469/97 della Cassazione, si dà per annullata la sentenza del tribunale civile che ha comunque considerato il ministero dell'interno responsabile della morte dello studente, e si dispone, pertanto, che vengano restituiti all'erario i soldi versati — in base a quella sentenza — alla famiglia Franceschi;

tra le argomentazioni addotte a sostegno della richiesta di restituzione dell'indennizzo, starebbe la mai accertata individuazione dell'agente di polizia dalla cui arma partì il colpo che uccise Roberto Franceschi —:

se siano a conoscenza di tale vicenda e quali siano le loro valutazioni;

quali iniziative intendano adottare perché sia fatta piena luce su quanto esposto in premessa e in particolare per evitare che all'ingiustizia bruciante di una morte senza colpevoli, e a quella di un'infinita e umiliante vicenda processuale, debbano aggiungersi per la famiglia la nuova ingiustizia sostanziale di una restituzione gravosissima, e perfino impossibile, e l'annul-

lamento di una verità storica indiscutibile quale la responsabilità dei reparti delle forze dell'ordine comandati di servizio davanti all'università Bocconi, per i colpi d'arma da fuoco sparati la sera del 23 gennaio 1973;

se il Ministro dell'interno intenda disporre un'ulteriore indagine amministrativa. (4-15180)

RISPOSTA. — In relazione all'invito a restituire le somme versate a titolo di risarcimento dei danni, rivolto dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano agli eredi dello studente Roberto Franceschi, cui fa riferimento l'interrogante, si fa presente che tale richiesta rivestiva carattere meramente cautelativo, nell'ambito di un procedimento civile articolato in quattro fasi di giudizio, in conseguenza dell'annullamento, da parte della Corte di Cassazione, di una precedente sentenza di condanna dell'Amministrazione.

Ciò in base all'indicazione della competente Avvocatura Distrettuale che aveva fatto rilevare alle parti il venir meno del titolo esecutivo (la sentenza d'appello annullata) e la necessità di attendere la definitiva pronuncia del giudice di rinvio.

In sede di decisione sul rinvio, la Corte d'appello di Milano ha definitivamente accertato, il 2 giugno scorso, il diritto degli eredi del giovane Roberto Franceschi, confermando la responsabilità civile di questa Amministrazione e procedendo ad una finale determinazione del risarcimento, comprensiva degli interessi nel frattempo maturati e della rivalutazione monetaria.

Di conseguenza, questa Amministrazione, non appena la sentenza sarà notificata, provvederà alla definitiva liquidazione del residuo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giannicola Sinisi.

DUCA, GASPERONI, GIACCO, CESETTI, BONITO e GIARDIELLO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

sul quotidiano *Il Corriere Adriatico* del 13 maggio 1999 è pubblicato un arti-

colo dal titolo « Critiche eccessive, CGIL alla sbarra » nel quale si dà conto di una vicenda riguardante la società Marche Capital e di un editoriale del periodico della Cgil Marche *Sindacato Oggi*, sul numero di giugno 1997, con cui il segretario del sindacato criticava il ruolo svolto da Marche Capital in occasione della vertenza « Sjce », una azienda meccanica di Monsano;

in particolare il sindacalista della Cgil è imputato di diffamazione a mezzo stampa in quanto avrebbe chiesto alla regione di bloccare ogni assegnazione di fondi propri o comunitari e di uscire da Marche Capital sollevando pesanti dubbi sulla reale utilità collettiva di quella partecipazione;

in precedenza, e precisamente il 29 febbraio 1996, nel comunicato finale dell'Assemblea dei lavoratori Sjce, la rappresentanza aziendale e le segreterie provinciali di Ancona e zonali CGIL, CISL e UIL e FIM-FIOM-UILM, si leggono tra l'altro vere e proprie denunce circa un tentato « strano affare » sulle casse dell'Inps, « sull'operato di Marche Capital e dei suoi dirigenti che sembrano intenzionati a partecipare ad un'operazione di salvataggio, per altro non prevista dallo stesso statuto societario, con metodi e forme non trasparenti e chiaramente speculative a danno dei diritti dei lavoratori e probabilmente anche di una parte degli stessi soci e creditori della Sjce ». Infine « l'assemblea dà inoltre mandati alle organizzazioni sindacali di avviare tutte le iniziative necessarie a fare chiarezza su questa "strana operazione" tentata dalla Starter e, in essa, dalla Marche Capital »;

nella stessa giornata 29 febbraio 1996 il consiglio comunale di Monsano, provincia di Ancona, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno nel quale si mettono in luce i tentativi della società di scaricare sulla collettività (INPS) i costi dell'operazione in modo discutibile, che si è di fronte « ad un'operazione speculativa e dai contorni poco limpidi con l'obiettivo di scaricare tutti i costi sui lavoratori e sulla collettività » e la richiesta « di avviare

un'urgente verifica sull'operato delle Marche Capital e dei suoi dirigenti »;

considerato che alla Marche Capital S.p.A. sono stati affidati un programma integrato mediterraneo dell'Unione europea per 7,5 miliardi di lire ed altre risorse del Fondo Seed per circa 800 milioni di lire, la società non può non perseguire quelle finalità generali, pubbliche e sociali per le quali ha avuto in affidamento e in gestione ingenti risorse pubbliche —:

se siano a conoscenza dei fatti esposti e se e quali attività ispettive e di vigilanza siano state attivate da parte degli organi ministeriali, dell'Inps e della magistratura;

se l'uso dei fondi comunitari siano stati rendicontati e se siano state verificate irregolarità da parte della società Marche Capital;

se risulti che la sede della Marche Capital è sita in locali per i quali paga un canone di locazione di circa venti milioni annui, ad una società, la Consul Marche di cui è socio e presidente lo stesso amministratore delegato di Marche Capital;

se risulti che la Marche Capital ha conferito un incarico per la ricerca di personale, alla stessa società Consul Marche di cui è socio e presidente lo stesso amministratore delegato della Marche Capital;

se e quali misure siano state avviate per evitare il formarsi di un obiettivo conflitto di interessi e per rimuovere le « stranezze » denunciate dai lavoratori, dalle proprie organizzazioni sindacali e dal comune di Monsano fattori questi idonei a cagionare un danno alle casse dell'Inps e quindi dei contribuenti. (4-24043)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In relazione all'interrogazione indicata, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue.

L'intervento della Marche Capital S.p.a. di Osimo, è stato mirato al tentativo di

salvataggio della Sjce S.p.a. di Monsano, colpita da grave crisi finanziaria e gestionale, con la costituzione di una società, la Starter S.p.a., costituita da soci della Sjce e della Marche Capital, con il progetto di assumere i lavoratori che la Sjce avrebbe dovuto licenziare per inserirli in liste di mobilità dalle quali avrebbe attinto la Starter, usufruendo così dei benefici contributivi previsti dalla legge 223/91.

Tale progetto non si è mai concretizzato per la decisa opposizione della Regione Marche, del Comune di Monsano e dei sindacati.

La Sjce è stata quindi posta in liquidazione e successivamente è stata dichiarata fallita; i lavoratori sono stati collocati in Cassa integrazione guadagni ordinaria a partire dal febbraio 1996 e successivamente posti nelle liste di mobilità.

Durante la gestione del liquidatore della Sjce e comunque prima del fallimento, si è costituita la S.r.l. FIEM che ha ottenuto in affitto il complesso aziendale della società in liquidazione e ciò in seguito ad un accordo concluso tra il liquidatore della Sjce s.p.a., la Fiem srl e i rappresentanti dei lavoratori.

Dal 4 novembre 1996 l'attività produttiva è ripresa, sono stati assunti 9 lavoratori in forza alla Sjce, altri sono stati assunti successivamente, secondo necessità, a partire dal 1° aprile 1997, a tempo determinato.

L'Istituto ha fatto presente, infine, che recenti accertamenti ispettivi svolti da funzionari della sede di Ancona, presso le ditte citate nell'interrogazione, hanno confermato i fatti sopraesposti e l'operatività della ditta FIEM nei confronti della quale non sono emerse irregolarità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

LUCIANO DUSSIN, STUCCHI, GUIDO DUSSIN, DOZZO e MICHIELON. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il quotidiano La Tribuna di Treviso del 18 novembre 1998 titola in prima pa-

gina « Ergastolano in fuga, non è rientrato da un permesso »;

in poco più di un mese, grazie ai permessi, è la terza evasione dal carcere di Santa Bona;

questa volta è stato il turno dell'ergastolano Goran Vuksic; poco prima evadeva Cogliati Giorgio e ancora prima il rapinatore Jonni Gomiero;

ogni volta con il verificarsi di queste fughe i giornali e le televisioni hanno dato ampio risalto a notizie, che mortificano l'operato delle forze dell'ordine, della magistratura e soprattutto le aspettative dei cittadini;

l'incredibile leggerezza mista a superficialità che contraddistingue l'operato dei responsabili del rilascio di questi permessi ha registrato il massimo apice con la concessione di un permesso a Giorgio Cogliati al fine di farlo partecipare alla riesumazione della salma dei genitori, necessità rivelatasi senza fondamento, che ha permesso un'evasione che quindi poteva essere evitata semplicemente con un accertamento telefonico —:

quali iniziative intendono adottare al fine di evitare il ripetersi di simili eventi;

se non ritengano opportuno promuovere accertamenti, al fine di verificare l'operato dei giudici che hanno rilasciato i permessi, al fine di evitare simili fatti in futuro. (4-20854)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in esame si rappresenta, quanto segue, sulla base delle informazioni desunte dal competente Tribunale di sorveglianza.*

Jonny Gomiero è detenuto definitivo con fine pena stabilito per il 16.1.2002 perché condannato per i reati di furto, rapina, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In data 20.10.98 il magistrato di sorveglianza aveva accolto la sua domanda di recarsi presso l'Ospedale di Treviso per eseguire una TAC all'addome, come suggerito dal sanitario del carcere, il cui ufficio aveva anche provveduto alla fissazione dell'ap-

puntamento. Il Gomiero, in passato, aveva già regolarmente usufruito di permessi premio. Stante il disposto di cui all'articolo 11, 3° comma o.p., e visti i precedenti regolari rientri, si è ritenuta l'insussistenza di sufficienti elementi dai quali desumere un concreto pericolo di fuga: il detenuto tuttavia non è rientrato in istituto una volta ottenuto il permesso concessogli.

Gomiero peraltro è stato nuovamente arrestato l'8.2.1999 e condotto presso la Casa circondariale di Ferrara ove si trova tuttora ristretto.

Goran Vuksic, detenuto definitivo, condannato all'ergastolo per i reati di omicidio, rapina ed altro, aveva già usufruito di sei permessi premio, dai quali aveva fatto puntuale rientro, senza segnalazioni di violazioni di prescrizioni. L'ulteriore domanda presentata dallo stesso detenuto è stata accolta sulla base dei seguenti elementi: 1) ammissibilità dell'istanza per avvenuta espiazione di più di 10 anni di pena; 2) positive risultanze dell'osservazione della personalità e condotta costantemente regolare dal 1992; 3) fattiva collaborazione con le forze dell'ordine; 4) impegno dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Treviso ad accompagnarlo; 5) indicazioni dell'équipe del carcere favorevoli alla concessione del beneficio, con adeguate cautele, e parere conforme del direttore dell'istituto.

Allo scadere del permesso premio concessogli dal Magistrato di Sorveglianza di Venezia il Vuksic non è rientrato in istituto ed è ancora latitante.

Per quanto concerne Giorgio Colgiati, è detenuto definitivo con fine pena previsto per il 4.11.2004 perché condannato per i reati di furto, ricettazione, truffa ed altro. Il permesso concessogli, disposto per la durata di un giorno, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 15.10.1998, era finalizzato a consentirgli di recarsi al cimitero monumentale di Milano per assistere alla tumulazione delle salme dei genitori.

Il permesso era stato concesso anche sulla base del previsto accompagnamento del detenuto da parte del Cappellano del carcere e della presenza in loco di un ex assistente sociale di Milano, che già in pre-

cedenza aveva avuto in carico il Colgiati in veste di volontario (l'accompagnamento pur non risultando espressamente indicato nel provvedimento, è stato effettivamente assicurato, tanto che fu lo stesso Cappellano a notificare la Direzione del carcere dell'avvenuta fuga). Il permesso è stato concesso dal Magistrato per l'occasione, in via eccezionale, mentre erano state rigettate altre istanze di permesso-premio, pur in presenza di positive relazioni della équipe del carcere.

Il Colgiati è stato nuovamente arrestato il 16.2.1999 e si trova ristretto presso la Casa Circondariale di Parma.

Da quanto sopra appare evidente che i permessi rilasciati ai detenuti Colgiati, Gomiero e Vuksic siano stati tutti preceduti da adeguata istruttoria e che, in particolare, il Gomiero e il Vuksic avevano già fruito di altri permessi, allo scadere dei quali erano regolarmente rientrati in istituto.

Su tali basi non sembra quindi sussistere, in relazione alle evasioni di cui trattasi, alcuna responsabilità dei magistrati che hanno adottato i relativi provvedimenti - non abnormi né macroscopicamente erronei - atteso che quanto poi accaduto rientra, senza dubbio, nella fisiologia applicativa delle vigenti leggi in materia di permessi.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

FAGGIANO. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 504 del 1992 prevedeva la possibilità di riduzione dell'imposta Ici per i terreni agricoli condotti in maniera diretta;

L'articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 1997 prevede che la riduzione dell'imposta per i terreni agricoli spetti unicamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli a titolo principale, se iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963 e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per l'invalidità di vecchiaia e malattia e pertanto non più per i semplici conduttori del terreno in maniera diretta;

sulla base della nuova normativa interpretata in maniera retroattiva, ed a causa del mancato riconoscimento dell'Ente Locale delle riduzioni d'imposta per i terreni agricoli condotti direttamente ex decreto legislativo n. 504 del 1992, il comune di Cellino San Marco (Brindisi), ed altri numerosi comuni, con avviso di liquidazione, stanno chiedendo ai contribuenti, a titolo di imposta per i terreni agricoli, una somma di maggiore imposta oltre alle sanzioni ed agli interessi;

il carattere interpretativo della norma causa un'applicazione retroattiva per il pagamento dei suddetti contributi a partire dall'anno 1993 determinando una maggiorazione dell'imposta, ma (cosa ancora più grave ed ingiustificata) l'applicazione delle sanzioni e degli interessi legali come se si fosse in presenza di fenomeni di evasione fiscale;

la Corte costituzionale (sentenza n. 44 del 1966) aveva affermato (per altra fattispecie) che la retroattività in materia tributaria non è in linea di principio esclusa, ma questa deve essere contenuta nei limiti della ragionevolezza e « deve essere verificato di volta in volta se abbia spezzato il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacità contributiva »;

in tale circostanza l'interpretazione della norma in materia retroattiva determina un forte aggravio di spesa per le migliaia di conduttori di terreni agricoli in forma diretta che sono oggi costretti a pagare maggiorazione d'imposta, interessi e sanzioni per il periodo di cinque anni intercorrente tra il 1993 ed il 1997;

l'aggravio di spesa colpisce in maniera corporosa una categoria di cittadini appartenenti a fasce sociali non ad alto reddito e già gravate dalla forte recessione che ha colpito l'economia agricola ed i suoi redditi negli ultimi anni;

l'applicazione della norma in materia retroattiva espone i numerosi contribuenti ad un'azione coattiva di recupero di somme assolutamente non previste, paragonandoli di fatto agli evasori fiscali e

disincentivando consequenzialmente un equo e giusto rapporto con il fisco, facendo apparire l'azione dei comuni vessatoria e ingiustificata -;

se davvero ritenga che la disposizione contenuta nell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 possa avere valore « interpretativo » e pertanto se l'espressione della predetta disposizione - secondo cui « Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia » - non possa e non debba esplicare efficacia retroattiva a partire dall'anno 1993, in quanto tale volontà non è espressamente prevista dal legislatore;

se non si ritenga lesivo del diritto di difesa sul piano costituzionale, modificare le regole del gioco mentre la partita è in corso, o comunque dopo che il contribuente ha fatto le proprie scelte, in base alla legislazione all'epoca vigente dato che ciò significherebbe peggiorare retroattivamente, a danno dei contribuenti che essendosi avvalsi di una normativa vigente negli anni precedenti, vengono di fatto oggi considerati evasori;

se intenda infine riconoscere la necessità indifferibile di un intervento (normativo o esplicativo) al fine di evitare l'estendersi di infiniti contenziosi, peraltro già in atto, che oltre a determinare una situazione di grave conflitto tra cittadini contribuenti e comuni, non incentivano la convinzione di un corretto e giusto rapporto con il fisco. (4-23648)

RISPOSTA. - *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante nel premettere che l'articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ha stabilito che la riduzione dell'ICI applicabile ai terreni agricoli condotti*

in maniera diretta, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 504 del 1992, spetta unicamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli a titolo principale, se iscritti in appositi elenchi comunali e soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, lamenta che numerosi comuni, sulla base della natura interpretativa della sopravvenuta disposizione normativa (articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 1997), non hanno riconosciuto, a decorrere dall'anno 1993, il predetto beneficio ai « semplici conduttori del terreno in maniera diretta » e, pertanto, hanno richiesto, ai contribuenti interessati, una somma a titolo di maggiore imposta, oltre sanzioni ed interessi.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha preliminarmente osservato che alla disposizione contenuta nell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (riguardante, tra l'altro, il riordino della disciplina dei tributi locali), non può non riconoscersi carattere interpretativo, come peraltro espressamente affermato nella relazione illustrativa del decreto stesso, con conseguente efficacia retroattiva.

Istruzioni in tal senso sono state fornite dal predetto Dipartimento con circolare del 28 maggio 1998 (n. 136/E).

Per quanto concerne, invece, l'aspetto sanzionatorio per le annualità d'imposta antecedenti al 1998, il Dipartimento delle Entrate non ha rilevato la necessità di uno specifico intervento in materia, atteso che la fattispecie in esame trova già una sua esplicita disciplina nella normativa vigente.

Com'è noto, infatti, con il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono state profondamente innovate le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

In particolare, la disposizione contenuta nell'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 472 del 1997, consente la non applicazione delle sanzioni qualora la violazione sia « determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono ».

Analogamente, le disposizioni sul processo tributario (articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546) prevedono che « la Commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce ».

Infine, in merito al calcolo degli interessi, il predetto Dipartimento ha precisato che i comuni, nell'esercizio del proprio potere regolamentare, possono disporre, per gli anni pregressi, l'applicazione degli interessi per la riscossione dei tributi di loro spettanza (articolo 13, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133) in misura ridotta rispetto a quella del 7%, per ogni semestre compiuto, originariamente prevista (articolo 14 del decreto legislativo n. 504 del 1992).

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

FOTI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

sono già stati espletati, da diversi mesi, tre corsi concorsi per dirigenti del ministero del lavoro e precisamente: corso-concorso di formazione dirigenziale a 3 posti di primo dirigente nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, anno 1988, corso-concorso di formazione dirigenziale a 2 posti di primo dirigente nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, anno 1989; corso-concorso di formazione dirigenziale a 2 posti di primo dirigente nel ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, anno 1991;

vi sono ben 76 uffici periferici del ministero senza titolare ma retti da dirigenti titolari di altri uffici, a volte tre o quattro, come gli uffici di Bergamo, Brescia, Cagliari, Perugia e Salerno —:

per quale motivo a tutt'oggi non siano ancora stati assegnati gli uffici ai vincitori dei corsi-concorsi. (4-25000)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata si comunica quanto segue.*

Per quanto riguarda i corsi-concorsi a tre posti di primo dirigente, ruolo Ispettorato del lavoro, per gli anni 1988 e 1989, concluse le complesse procedure concorsuali, due vincitori sono stati assegnati ad Uffici del Nord Italia e precisamente a Cuneo e Treviso e gli altri tre sono stati assegnati rispettivamente al Servizio Ispettivo, alla Direzione Generale della Previdenza ed Assistenza Sociale ed alla Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale.

In merito al corso-concorso a due posti di primo dirigente, ex ruolo ULMO, anno 1991, dei due vincitori, uno è stato assegnato all'Ufficio Centrale Orientamento ed Addestramento Professionale Lavoratori e l'altro alla Direzione Generale della Previdenza ed Assistenza Sociale.

Le assegnazioni suddette, per le gravi carenze di personale dirigenziale su base nazionale, ed anche per la recente normativa sul ruolo unico della dirigenza sono state disposte tenuto conto delle esigenze operative degli uffici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

FRAGALÀ, COLA, LO PRESTI e SIMONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

il decreto-legge 18 dicembre 1997 n. 474 pubblicato sul supplemento n. 4/L alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998, all'articolo 18 stabilisce le sanzioni amministrative per chi «omette di contrarre l'abbonamento all'autoradio» ed il provvedimento (articolo 21), è entrato in vigore il 1° aprile 1998;

nella legge 27 dicembre 1997 n. 449 pubblicata sul supplemento n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1997, l'articolo 17, comma 8, recita che «viene soppresso il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione» ed il prov-

vedimento (articolo 65) è entrato in vigore il 1° gennaio 1998;

il provvedimento che sopprime l'abbonamento all'autoradio, quindi, è entrato in vigore quattro mesi prima di quello che commina la sanzione per omesso abbonamento —:

quali urgenti iniziative intendano assumere per ovviare alla anomala discrepanza fra i due provvedimenti citati in premessa. (4-18222)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde gli interroganti, premesso che l'articolo 18 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 473, entrato in vigore in data 1° aprile 1998, stabilisce le sanzioni amministrative per chi omette di contrarre l'abbonamento all'autoradio, e che la legge 27 dicembre 1997, n. 449, entrata in vigore in data 1° gennaio 1998, ha soppresso il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione, chiedono di conoscere in che modo s'intenda ovviare «alla anomala discrepanza» fra i due provvedimenti citati.*

Al riguardo, si osserva che la «discrepanza» rilevata risulta solo apparente, in quanto, essendo venuta meno la norma precettiva che obbligava al pagamento dell'autoradio, la norma sanzionatoria non trova alcuna applicazione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

GAZZILLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la casa circondariale femminile di Arienzo (Caserta) è chiusa da diversi mesi per imprecisati motivi;

sinora non è stato possibile conoscere l'epoca in cui presumibilmente la struttura predetta verrà restituita alla originaria destinazione;

si apprende dalla Gazzetta di Caserta del 3 marzo 1999 che l'istituto potrebbe essere riaperto nel prossimo aprile previa destinazione degli impianti alla custodia di appartenenti al sesso maschile;

intanto, le scarsissime possibilità occupazionali esistenti nella zona continuano ad essere ulteriormente limitate —:

quali siano le reali ragioni sottese alla prolungata chiusura delle strutture in parola e quali siano le intenzioni del Governo relativamente al reimpiego delle medesime. (4-22779)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in esame il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha comunicato che l'Istituto penitenziario di Arienzo, rimasto temporaneamente chiuso per esigenze operative rappresentate da diversi istituti campani, è tornato ad essere operativo dal 18 maggio 1999 con conseguente riassegnazione ad esso del personale già addettovi, provvisoriamente distaccato presso sedi vicine, secondo modalità concordate con le OO.SS.*

All'istituto penitenziario in questione, che occupa circa 20 unità di personale maschile e altrettante unità di personale femminile, vengono attualmente assegnati condannati comuni, non tossicodipendenti, con pena non superiore a tre anni, provenienti dalle sezioni della Regione Campania, da inserire in un progetto di « vigilanza minima », in via di definizione.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

GIOVANARDI e PERETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

con circolare del 25 marzo 1998 il Ministro ha disposto che il direttore generale degli affari generali e del personale del ministero dei lavori pubblici debba provvedere con urgenza al trasferimento del personale dalle sedi decentrate delle amministrazioni, in particolar modo da quelle del nord e del centro nord, agli uffici del provveditorato alle opere pubbliche del Lazio per le competenze derivanti dalle attività connesse al Giubileo del 2000 —:

quanto personale sia stato trasferito e quali conseguenze tale decisione possa

avere sulla operatività delle amministrazioni del nord e del centro nord compreso il ruolo fondamentale che esplica il Magistrato per il Po. (4-17461)

RISPOSTA. — *In risposta alla interrogazione indicata, si fa presente che la direttiva 25.3.98 n. 2883, è stata adottata da questo Ministero sul presupposto che nel periodo intercorrente dal triennio 1992-1994 all'esercizio finanziario 1997, si era registrata una « sensibile flessione degli stanziamenti destinati a spese di investimento, che ha sensibilmente inciso sulle attività delle sedi decentrate di questa Amministrazione, in particolare modo su quelle del Nord e Centro-Nord ».*

Pertanto, stante la non più attuale corrispondenza delle dotazioni organiche rilevate nel 1993 alle esigenze di lavoro, quale emergeva, appariva indispensabile la destinazione del personale da tali sedi ad altre ove viceversa si era verificato un incremento dei finanziamenti per l'attuazione di interventi. Nel caso specifico del Provveditorato OO.PP. per il Lazio (circa il +650% rispetto allo stanziamento del triennio anzidetto) emergeva palese la necessità di garantire le prioritarie esigenze connesse alla realizzazione delle opere del « Giubileo 2000 » e di assicurare il necessario e completo supporto al Commissario straordinario preposto alla realizzazione del citato programma.

Sulla base delle direttive impartite, la Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale, dopo attenta ricognizione della situazione di ogni singolo Ufficio decentrato ed istruttoria delle numerosissime istanze di trasferimento agli atti, ha provveduto, in un primo momento, ad effettuare il trasferimento di circa venti unità di personale, con precise qualifiche e profili professionali, al Provveditorato OO.PP. per il Lazio, sulla base delle prioritarie richieste dello stesso Ufficio, attingendo dai vari uffici.

Per quanto attiene i movimenti di personale verificatisi a carico del Magistrato per il Po di Parma, la predetta Direzione, consapevole delle esigenze operative di tale Ufficio è delle carenze di organico specialmente nei profili tecnici, si è limitata a disporre il dovuto trasferimento per n. 7

dipendenti, tutti con i requisiti previsti della Legge 104/92, e quasi sempre in ottemperanza a sospensiva disposta dal TAR. Inoltre si è verificato un caso di scambio alla pari tra personale del Magistrato alle Acque e di quello del Magistrato per il Po, previa acquisizione di parere favorevole dei Capi Uffici d'appartenenza. Due dipendenti, quindi, trasferiti dapprima con parere favorevole del Presidente del Magistrato per il Po, sono successivamente rientrati in posizione di distacco presso il medesimo ufficio.

Questo Ministero veniva autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica del 18.06.98, pubblicato sulla G.U. n. 174 del 28.07.98, all'assunzione di sole 90 unità a fronte di una richiesta di n. 170 unità di personale, suddiviso per vari profili e qualitative.

Conseguentemente, solo in parte è stato possibile realizzare il progettato piano di assegnazione degli idonei delle graduatorie dei concorsi alle Sedi della circoscrizione Nord ed il successivo trasferimento di unità fino al completamento degli organici degli Uffici connessi alla realizzazione delle opere del Giubileo 2000, sulla base della fornita sostituzione e come prescritto nella direttiva n. 2883 del 25.03.98 emanata dal Ministro pro tempore.

Le predette assunzioni hanno avuto inizio nel mese di luglio 1998 e si sono completate nel dicembre dello stesso precorso anno, a causa di un iter procedurale complesso che ha richiesto l'acquisizione della disponibilità e delle preferenze di sede degli idonei; la loro convocazione per la stipula del contratto individuale di lavoro ed, infine, l'effettiva stipula e la successiva conferma di presa servizio.

Oltre alle summenzionate unità assunte nel corso del 1998, nel corso del 1999 si sono completate le procedure concorsuali uniche gestite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri relative ai profili di Ingegnere Direttore, Architetto Direttore, Funzionario Amministrativo e Collaboratore Statistico. Di tali unità questo Ministero ha potuto usufruire solo limitatamente, risultando preferite dai vincitori altre Amministrazioni, vuoi per migliore trattamento economico complessivo, vuoi per la prospettata attua-

zione della cosiddetta « legge Bassanini » con la ripartizione delle competenze di questo Dicastero ad altri Ministeri. A puro titolo di esempio, si precisa che delle preannunciate 62 unità con profilo di ingegnere direttore, solamente 43 sono risultate le assegnazioni nominative da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di queste solamente 34 hanno effettivamente stipulato il contratto individuale di lavoro, scegliendo le sedi regionali più gradite nell'ambito di tutte quelle segnalate come carenti da questa Amministrazione all'epoca dell'emanazione del bando. Conseguentemente, alcune sedi del Nord sono rimaste parzialmente scoperte ed il Magistrato per il Po di Parma, dei previsti 6 ingegneri direttori, ha potuto accogliere solamente 2 unità di pari profilo.

La Direzione Generale Affari Generali e Personale, ovviamente e come già precedentemente detto, non ha dato corso alla movimentazione di personale dalla Sede di Parma se non nei casi in cui una precisa normativa imponeva l'obbligo dell'emanazione di uno specifico provvedimento di trasferimento o comando o, addirittura, di transito ad altre Amministrazioni come nel caso, già avvenuto, dei Servizi Tecnici Nazionali e delle Autorità di Bacino, che avrà decorrenza dal 31.12.99.

Comunque, dalla data del 15.05.98 a cui risale il presente atto ispettivo ad oggi, il Magistrato per il Po ha mantenuto un incremento di 10 unità di personale, essenzialmente nel profilo tecnico e idraulico.

Per quanto attiene il Provveditorato OO.PP. per il Lazio e gli altri Uffici ad esso correlati (il Genio Civile OO.EE. per la Capitale, Ufficio Speciale per il Tevere e l'Agro Romano e l'Ispettorato Superiore per il Tevere) le unità in servizio al momento sono pari a quelle del giugno 1998, al termine della movimentazione di personale dalle Sedi periferiche effettuata in ottemperanza alla summenzionata direttiva ministeriale.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargonè.

LUCHESE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

la gravissima situazione economica e sociale del Paese, e la sterminata massa di cittadini che piomba, giorno dopo giorno, nella povertà: si calcola che vi siano già in Italia circa 7 milioni di persone che vivono in povertà —:

quali siano gli interventi programmati dal Governo — se ve ne sono — che possano assicurare di dare una risposta concreta ed una soluzione a questo angoscioso problema;

se il Governo di fronte a questi dati non provi un risentimento ed un senso di colpa;

se non avverta il contrasto tra milioni di poveri ed una limitata schiera di uomini di regime ai quali vengono dati centinaia di milioni l'anno, vengono assicurate lussuose auto e scorta ad uomini e clan di governo;

se il Governo si renda conto dei vasti privilegi esistenti nel Paese: vi sono pubblici dipendenti che percepiscono stipendi da 20-30 milioni al mese e per 15-16 mensilità e chi meno di un milione al mese, mentre vi sono circa 10 milioni di persone che non trovano mezzi sufficienti per una vita regolare per fare fronte ai bisogni elementari;

cosa intenda fare il Governo per eliminare queste vergogne e per dare a tutti i cittadini italiani la possibilità di lavorare e di vivere non in miseria. (4-18906)

RISPOSTA. — È istituita, presso il Dipartimento per gli affari sociali, la « Commissione di indagine sull'esclusione sociale » che contempla tra i suoi principali obiettivi, oltre quello di raccogliere dati e informazioni sulla diffusione della povertà e dell'emarginazione nel nostro Paese, anche quello di fornire al legislatore strumenti di valutazione delle politiche sociali.

Nelle riunioni tenutesi nei giorni 4 e 21 del mese di giugno '99, l'ambito di indagine della Commissione è stato rivolto proprio alle persone senza dimora, intese come persone prive di dimora adatta e stabile, in

precarie condizioni materiali di esistenza e prive di un'adeguata rete, formale o informale, di relazioni.

L'indagine, che si realizzerà tramite un insieme articolato di rilevazioni sul campo e di connesse analisi dei risultati, dovrà soddisfare due principali obiettivi. Il primo è quello di fornire una stima quantitativa del fenomeno e delle sue principali caratteristiche distributive (per sesso, classi di età, ripartizione geografica, localizzazione urbana o non urbana).

Il secondo è volto a documentare in che misura i diversi tipi di interventi, attivati per alleviare il fenomeno, (sia quelli con finalità assistenziali che quelli volti anche al recupero, i cosiddetti « percorsi di riabilitazione ») possano modificare l'esperienza soggettiva e oggettiva di essere senza dimora.

L'indagine sull'esclusione sociale, attivata sul « campo », si dovrà tenere nell'arco di tempo che va da gennaio a marzo dell'anno 2000 e dovrà fornire risultati rappresentativi a livello nazionale, tenendo anche presente il fatto che il 2000 sarà l'anno internazionale dedicato alla lotta all'esclusione sociale.

Nella successiva riunione svoltasi il 9 settembre è emersa l'intenzione di istituire, presso il Dipartimento per gli affari sociali, un Fondo (da finanziare con i proventi del Lotto) per progetti, in accordo con gli enti locali, a favore di iniziative sui senza dimora, tenendo conto anche del fatto che, non avendo l'Italia una legislazione al riguardo, l'unica risposta al problema la si può trovare a livello locale.

La Commissione si è poi riunita il 6 ottobre, con l'intento di analizzare i progetti di lotta all'esclusione sociale. Nella fattispecie si è ritenuto opportuno distinguere tra i progetti rivolti a soggetti per i quali sia ragionevole l'obiettivo di uscita dalla condizione di povertà, caratterizzati quindi (anche) in chiave di inserimento lavorativo, e i progetti mirati a soggetti in condizione cronica di marginalità economica e sociale (ad esempio anziani), caratterizzati essenzialmente in termini di inserimento sociale.

Nell'ultima riunione, tenutasi il 12 novembre u.s., si è concordato di effettuare un incontro in cui possano essere evidenziate

sia l'esperienza della Caritas, sia le caratteristiche e lo spazio d'azione del Forum del Terzo Settore. Con quest'ultima iniziativa, il lavoro propedeutico della Commissione di indagine sull'esclusione sociale, si può dire quasi completamente compiuto, per trovare, poi, nei primi mesi dell'anno 2000, una concreta realizzazione da attivarsi sul vero e proprio campo di ricerca.

Tra le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale c'è, poi, l'introduzione in via sperimentale, in alcune aree territoriali, del reddito minimo d'inserimento previsto dal decreto legislativo n. 237 del 18.6.1998. Il RMI è destinato a coloro che « sono impossibilitati a provvedere per cause fisiche, psichiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli ». Il R.M.I. è un insieme di interventi di carattere economico destinati all'integrazione del reddito (quindi a combattere la povertà). Tale istituto prevede anche sostegni di altra natura, programmati in modo personalizzato, tendenti a superare le situazioni di marginalità sociale.

Se l'esito della sperimentazione, che si concluderà entro il 2000, sarà positivo, il reddito minimo di inserimento verrà adottato su tutto il territorio nazionale, come previsto dal testo unificato del disegno di legge recante « Disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali », attualmente all'esame dell'Aula della Camera dei Deputati.

Il disegno di legge è volto a realizzare un sistema di protezione attiva che punti alla prevenzione del disagio, valorizzando tutte le capacità della persona e della rete comunitaria in cui vive, intervenendo attivamente e non solo in modo assistenziale e riparativo, integrando i servizi sociali con quelli sanitari, educativi, e dell'inserimento lavorativo, coinvolgendo soggetti pubblici e del privato sociale. In particolare sono individuati i Comuni come soggetti centrali per la gestione delle politiche sociali, mentre alle Regioni spettano compiti di programmazione e coordinamento. Al Governo nazionale compete la funzione di indirizzo e di definizione degli standard essenziali delle prestazioni offerte sul territorio nazionale.

Infine, e relativamente ai fini di un fattivo sostegno alla genitorialità ed alle famiglie che vivono in condizioni socioeconomiche critiche, ci sono gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, previsti dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Legge finanziaria), cui si è data attuazione con Decreto Ministeriale 15 luglio 1999, n. 306.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

LUCCHESI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere:

se e quanti soldi intenda spendere per i regali natalizi a giornalisti ed altre persone con pubblico denaro;

se non sia il caso di bloccare una spesa mostruosa ed assurda, che appare illecita, in quanto il contribuente non si può accollare anche queste spese.

(4-27332)

RISPOSTA. — In merito alle notizie richieste con l'interrogazione cui si risponde, comunico di non avere mai inviato, né a giornalisti né ad altre persone, regali natalizi « con pubblico denaro ».

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MALAVENDA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

i lavoratori della Vivaldi-Cardino hanno indetto uno sciopero a tempo indeterminato dal giorno 28 maggio 1999, per protestare contro la politica di assegnazione degli appalti aeroportuali al ribasso (in questo caso con un ribasso del 34 per cento) e sempre sulla pelle dei lavoratori interessati;

questi lavoratori dal 1993 ad oggi hanno cambiato appalto quattro volte e sempre con peggioramenti economico-normativi;

in questi giorni scioperavano contro turni assurdi, riconoscimento della mensa, della indennità aeroportuale prevista dal CCNL ma mai data, contro ritmi triplicati e contro gli accordi siglati dalle organizzazioni sindacali minoritarie cgil-cisl (accordi respinti dall'assemblea e dal referendum), accordi imposti anche alle organizzazione sindacale Sui.ta che ha iscritti la maggioranza netta dei lavoratori;

il giorno 31 maggio 1999 la Vivaldi-Cardino inviava a Linate circa 20-25 lavoratori esterni per sostituire gli scioperanti. Dato che i lavoratori in sciopero si opponevano all'ingresso dei lavoratori esterni, improvvisamente interveniva la polizia (circa 10-15 agenti) che ordinava di far entrare i « crumiri » a lavorare;

onde evitare incidenti i lavoratori revocavano lo sciopero dopo l'assemblea con la condizione che i « crumiri » venissero allontanati e si raggiungeva un accordo con la Vivaldi-Cardino —:

quali iniziative intenda intraprendere per verificare ed accertare se questo comportamento aziendale e della polizia in seguito sia compatibile con la vigente normativa sull'esercizio del diritto dello sciopero e non si configuri, invece, come un attacco al diritto di sciopero e come mezzo per impedire il raggiungimento degli obiettivi dei lavoratori. (4-24402)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, si comunicano i dati e le notizie acquisite da Funzionari della Direzione Provinciale del Lavoro di Milano.*

In primo luogo si fa presente che il personale « esterno » inviato dalla Società VIVALDI & CARDINO il giorno 31.5.1999 presso l'aeroporto di Linate, per espletare il servizio di pulizie, era composto da 10 lavoratori dipendenti della stessa società e distaccati, quel giorno, all'aeroporto per garantire il servizio di pulizie in quanto l'astensione dal lavoro aveva determinato una situazione igienico-sanitaria del tutto precaria in quel periodo.

Secondo quanto riferito dal responsabile della polizia di frontiera non risultano rap-

porti da cui si evinca l'esistenza di interventi atti a sedare eventuali tumulti tra scioperanti e i cosiddetti « crumiri » ovvero per favorire l'ingresso di questi ultimi nell'aeroporto.

Si precisa che nell'arco della stessa giornata (31.5.1999) era stato trovato un accordo tra le parti in causa, ovvero tra la rappresentanza sindacale SULTA-CUB ed i rappresentanti della VIVALDI & CARDINO con il quale si concordava la revoca dello sciopero indetto e la ripresa del turno lavorativo alle 18.30 della stessa giornata.

Tale accordo veniva spedito in copia anche alla SEA, al Prefetto di Milano, alla Commissione di Garanzia (in quanto si trattava di servizio pubblico essenziale) nonché allo stesso SULTA CUB ed alla Questura.

Si fa presente, poi, che il ricorso ex articolo 28 legge 300/70, proposto in data 22.6.1999 dalla SULTA-CUB al Pretore di Milano, è stato ritirato in data 28 luglio c.a.

Si precisa, infine, che, secondo quanto riferito dai dirigenti della VIVALDI e della SEA, la percentuale di ribasso sulla base d'asta per l'appalto delle pulizie dei locali aeroportuali è stata fatta tenuto conto dei parametri di lavoro e del capitolato forniti dalla SEA. A detta dei responsabili dell'ufficio-acquisti della stessa SEA, la VIVALDI ha fornito le maggiori garanzie di rispetto del capitolato e dell'appalto medesimo, nonostante alla fine della procedura la VIVALDI occupasse il 4° posto della graduatoria della gara d'appalto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MALGIERI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:*

la multinazionale francese proprietaria dell'Alcatel Face Italia di Battipaglia ha unilateralmente deciso di tagliare numerosi posti di lavoro;

la decisione è scaturita dopo la miope scelta di chiudere una delle attività di

punta del plesso battipagliese, vale a dire l'ufficio tecnico trasferendolo in Germania;

i danni derivanti dal ridimensionamento dell'azienda produttiva dell'Alcatel di Battipaglia si profilano enormi con ripercussioni sociali drammatiche;

i lavoratori, pur consapevoli della necessità di arginare le perdite « non condidono — come osservano in una nota — assolutamente la politica del brutale colpo di scure all'occupazione » e confidano sulle loro stesse capacità creative e su quelle di quanti per mandato sono preposti ad averne per ovviare all'incresciosa situazione —:

se non ritengano di intervenire per fermare la dissennata operazione di drastici licenziamenti connessi alla chiusura dell'Ufficio tecnico e nel contempo di impegnarsi per promuovere l'evoluzione del sito industriale al fine di ottenere una nuova e più incisiva presenza sul mercato. (4-02999)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, le indagini esperite dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno hanno evidenziato quanto segue.*

La Società ALCATEL ITALIA, con stabilimento in Battipaglia, ha presentato, in data 16.7.99, richiesta di procedura di mobilità per riduzione di personale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge 223/91, per numero 19 unità.

La richiesta è stata motivata, in particolare, dal forte ridimensionamento del settore cavi, tale da provocare un esubero strutturale della forza lavoro.

A seguito di esito negativo dell'esame congiunto tra le parti sociali, avvenuto presso l'ASSINDUSTRIA di Salerno, la suddetta direzione ha provveduto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 223/91, a convocare le parti in data 22 settembre u.s.

In tale riunione e nella successiva, tenutasi il 6 ottobre u.s., sono risultati assenti i rappresentanti delle OO.SS..

Esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8 del già citato articolo 4, l'azienda ha collocato in mobilità, con decorrenza 11 ot-

tobre 1999, le 19 unità, operando la scelta dei lavoratori nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:

esigenze tecnico produttive ed organizzative;

carichi familiari;

anzianità aziendale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MALGIERI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

nella circoscrizione consolare di Stoccarda risiedono oltre centoquarantamila connazionali;

un grave disagio sussiste all'interno del consolato che da decenni è sotto-organico ed è messo a dura prova dalle necessità di una utenza sempre più numerosa e sempre più esigente;

l'ordine del giorno approvato a larga maggioranza dal locale Comitato sottolinea la precarietà dei servizi e la insostenibile situazione;

è stata più volte avanzata richiesta da Bruno Zoratto, consigliere del CGIE-Germania, dell'invio del Viceconsole il cui posto è da anni vacante —:

quali siano i motivi che hanno determinato tale ritardo e quali siano i provvedimenti che Giovanni Deminèdo, responsabile del personale del MAE, intende prendere per andare incontro all'emergenza di Stoccarda. (4-26825)

RISPOSTA. — *Benché il Ministero degli Affari Esteri sia consapevole della difficile situazione del Consolato Generale di Stoccarda ed abbia predisposto un sistema di incentivi per ricoprire i posti di funzionari vacanti presso le sedi consolari in Germania, è risultato sinora impossibile destinare un Vice Console presso la sede in questione, a causa della mancanza di candidature. D'altronde, il sistema dei movimenti del*

Ministero degli Esteri è basato sulla richiesta o disponibilità del personale ad essere destinato ad una specifica sede e non sono previsti trasferimenti d'autorità.

L'Amministrazione continuerà comunque a sensibilizzare i funzionari più giovani riguardo all'importanza di candidarsi in sedi consolari, tenuto conto anche del rilievo che tale incarico può assumere nell'evoluzione della carriera.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

MESSA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

se corrisponda al vero, come pubblicato su *Italia Oggi* del 26 agosto 1999, che la multa di 100 milioni imposta a Silvia Baraldini dal tribunale Usa sia stata pagata dallo Stato italiano:

in caso di risposta affermativa, per quale motivo. (4-25419)

RISPOSTA. — In relazione ai quesiti posti con l'atto ispettivo, il Ministero degli Affari Esteri ha rappresentato di avere, nel mese di luglio 1997, accordato a beneficio di Silvia Baraldini un prestito con promessa di restituzione ed un sussidio per un ammontare complessivo di 25.600 dollari USA.

Tale somma integrava i 23.400 dollari USA raccolti dai familiari ed amici della connazionale, che aveva già versato 1000 dollari, al fine di raggiungere la somma di 50.000 dollari necessari al pagamento della sanzione pecuniaria che le era stata inflitta dalla magistratura americana in sede di condanna per i reati di terrorismo. Alla predetta data, il pagamento di tale sanzione si era posto in termini di urgenza in quanto doveva riunirsi il « parole board » (organo competente per disporre il beneficio della libertà condizionata), il quale avrebbe indubbiamente esaminato il caso della connazionale con maggiore clemenza qualora l'ammenda fosse già stata pagata.

Il Ministero degli Esteri autorizzò pertanto il Consolato Generale a New York ad

erogare tale somma che era composta da 11.000 dollari a titolo di sussidio straordinario e 14.600 dollari a titolo di prestito con promessa di restituzione. Per quest'ultima somma la Baraldini, in conformità con le vigenti prescrizioni amministrative, ha sottoscritto un impegno di restituzione all'erario.

Il predetto Ministero ha sottolineato che erogazioni in denaro di ammontare assimilabili a quello concesso alla Baraldini, sotto forma di sussidio o di prestito con promessa di restituzione, non sono infrequenti, in particolare nelle circostanze in cui i connazionali all'estero si trovano nell'improvvisa necessità di dover far fronte a ingenti spese medico-sanitarie e legali. Nel periodo in cui la Baraldini beneficiò delle suddette erogazioni, si registrano infatti vari altri casi di concessione di prestiti con promessa di restituzione ovvero di sussidi: Lit. 42.500.000 ad un connazionale in Sud Africa, 40.000.000 ad uno in Cina, 16.800.000 ad un italiano che si trovava nello Yemen e 20.125.000 ad un altro ancora in Argentina. Si tratta di fattispecie istituzionalmente previste ed in merito alle quali viene fatto ricorso al Cap. 3532 (assistenza ai connazionali all'estero indigenti o in stato di necessità).

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

MIGLIAVACCA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 22 dicembre 1998, il tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna in Bologna, presidente e relatore dottor Luigi Martello, ha pronunciato un decreto di affidamento del minore Torrembini Lorenzo, di anni 4, cittadino italiano e residente nel territorio italiano, alla madre cittadina russa, con diritto di visita del padre in Mosca;

lo stesso tribunale riteneva la propria giurisdizione sulla base dell'articolo 42 della legge n. 218 del 1995 e rafforzava la propria competenza in virtù dell'articolo 9 della convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

tale convenzione prevede misure di protezione della persona del minore straniero che si trova nel territorio dello Stato italiano, ovvero del minore italiano che si trova in territorio estero;

nel caso di specie, si tratta di un minore cittadino italiano e residente in Italia;

appare contrario al buon senso, oltre che *contra legem* applicare tale convenzione nei confronti di un minore italiano che risiede in Italia;

presupposto per l'applicazione della citata convenzione è che la persona del minore straniero sia minacciata da un pericolo o da un serio pregiudizio;

i servizi sociali, territorialmente competenti, incaricati dal tribunale, esprimevano parere decisamente contrario rispetto alla soluzione poi adottata con decreto dal tribunale;

il tribunale per i minorenni, chiamato a censurare la potestà genitoriale del padre, ha surrettiziamente disposto l'affidamento del minore italiano alla madre russa;

il tribunale per i minorenni ha disposto l'affidamento del bambino alla madre, pur essendo tale statuizione di competenza esclusiva del tribunale ordinario e pur essendo pendente, tra i genitori del minore, a Mosca, procedimento per lo scioglimento del matrimonio;

il piccolo Lorenzo dopo aver trascorso in Italia complessivamente circa 2 anni, di cui sette mesi nel 1998, frequentando regolarmente la scuola materna italiana, parla correttamente ed esclusivamente la lingua italiana;

nessuna indagine è stata svolta sull'ambiente socio-familiare ove è residente (Mosca) la madre ed ove ora si trova il minore, ambiente che, se monitorato, si sarebbe rivelato contrario all'interesse morale e materiale del minore;

il decreto emesso nel procedimento n. 921/98 Vol. (3130 Cron.) è stato dichia-

rato immediatamente efficace senza alcun cenno sulle ragioni dell'urgenza nell'esecuzione del provvedimento, nonostante il bambino avesse espresso la volontà di non andare con la madre;

il provvedimento, comunque, è stato eseguito su iniziativa del padre del bambino il 28 dicembre 1998, per evitare che l'intervento della forza pubblica potesse causare traumi irreversibili per il minore;

nonostante le palesi difficoltà di esecuzione del provvedimento stante la contrarietà del bambino ad essere preso in consegna dalla madre, il giudice, dottor Martello, si rendeva irreperibile in quanto in ferie, impedendo, così, qualsiasi decisione in merito alle diverse e meno traumatiche procedure di riconsegna del bambino stesso, trattando l'intera vicenda alla stregua di un banale pignoramento dei beni mobili, per giunta urgente ovvero di un sequestro conservativo di beni;

il piccolo Lorenzo, a seguito del repentino distacco dal padre e dalla nonna paterna, ha subito un grave trauma psicologico così come testimoniato dai dirigenti del Servizio Sociale dell'azienda A.s.l. Distretto Val d'Arda;

il dottor Marco D'Orazi, sostituto procuratore presso il tribunale per i minorenni di Bologna, ha ammonito telefonicamente il padre del minore a non espatriare con lo stesso, quando era stato il tribunale stesso ad ordinare l'espatrio del piccolo;

in palese contrarietà al disposto normativo dell'articolo 4, comma 3, delle norme di attuazione della convenzione dell'Aja (legge n. 64 del 1994), il tribunale non ha dato avviso del provvedimento all'autorità centrale -:

quali iniziative intenda assumere a fronte dell'espatrio coatto, immediato ed urgente, disposto da un tribunale della Repubblica italiana sulla base di una non applicabile convenzione internazionale, nei confronti di un cittadino italiano residente in Italia;

se sia possibile disporre il rimpatrio di un minore cittadino italiano con residenza anagrafica ed abituale in Italia che, attualmente, si trova a Mosca in forza di un provvedimento di un tribunale italiano ed in situazione di imminente pericolo per il suo corretto sviluppo psico-fisico;

se la condotta del tribunale sia stata consona ai doveri assegnati ad un giudice che dovrebbe tutelare, prioritariamente, l'interesse superiore del minore e non quello esclusivo dei genitori o di uno solo di essi, posto che detto giudice non ha mai richiesto alcuna informazione sulla madre, sul suo *modus vivendi*, sul suo eventuale lavoro, sulle sue capacità educative e formative, soprattutto dopo che in Italia il bambino aveva trovato il centro dei propri affetti e interessi;

di conseguenza, qualora ravvisi una condotta non consona ai doveri assegnati al giudice, quali iniziative intenda adottare. (4-22149)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in esame, in base agli elementi di informazione e di valutazione acquisiti per il tramite delle competenti articolazioni ministeriali, si comunica quanto segue.*

Il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bologna del 22.12.1998, con il quale il minore Lorenzo Torrembini veniva affidato alla madre con diritto di visita da parte del padre, è stato pronunciato a seguito del ricorso proposto dalla sig.ra Elena Dakdouki nei confronti del marito Vittorio Torrembini per il rimpatrio del minore stesso. Il ricorso così proposto ha radicato la competenza dell'autorità giudiziaria minorile ex Legge 15.1.1994 n. 64.

La decisione del Tribunale di affidare il minore alla madre è stata presa ai sensi dell'articolo 42 della legge 31.5.1995, n. 218 che, recependo la Convenzione de l'Aja del 5.10.1961, stabilisce la giurisdizione dello Stato sul cui territorio si trova il minore e per il quale sono necessari urgenti provvedimenti. L'urgenza, difatti, si è presentata nel momento in cui il Signor Torrembini dopo aver portato, consenziente la madre, il figlio in Italia per una vacanza, senza alcun

titolo, non ha proceduto a restituire il piccolo alla medesima. Per di più il Torrembini, è ritornato in Russia - sua residenza e sede di lavoro - affidando a sua volta il bambino alle cure della nonna paterna.

Il Tribunale, quindi, ritenendo arbitrario simile comportamento, anche in considerazione della necessità che al piccolo Lorenzo dovesse essere garantito l'affetto di entrambi i genitori e non ravvisandosi alcun pericolo per la salute psichica dello stesso, ha affidato il minore alla madre, dimostratasi sempre attenta alle esigenze del figlio, con il diritto di visita da parte del padre. Il permanere del minore in Italia affidato alle cure della nonna paterna, invece, non avrebbe permesso ai rispettivi genitori di educare e vegliare sul minore, essendo entrambi residenti in Russia.

Sui predetti punti risultano effettuati gli opportuni accertamenti da parte del Tribunale e nel provvedimento adottato è fornita adeguata motivazione.

Le doglianze espresse nell'atto di sindacato ispettivo concernono il merito del provvedimento giurisdizionale, che non appare viziato da abnormità, sviamento di potere o macroscopiche violazioni di legge, che ne consentano il sindacato in sede amministrativa.

Peraltro si è avuto modo di verificare che il reclamo proposto dal padre del minore avverso il decreto in contestazione è stato respinto dalla Corte di Appello di Bologna con decreto in data 24.3.1999, nel quale sono state confutate le censure di merito pure svolte nell'atto di sindacato ispettivo.

Da ultimo, quanto alla dedotta violazione delle norme di attuazione della Convenzione dell'Aja (L. 64/94) circa la mancata comunicazione del provvedimento assunto dal Tribunale per i Minorenni all'Autorità Centrale Italiana, la censura appare infondata posto che la predetta Convenzione non appare comunque applicabile al caso di specie in quanto la Federazione Russa (paese ove risiedono stabilmente i genitori del minore) non risulta ancora tra i firmatari della convenzione medesima. Pertanto, anche tale specifico profilo di doglianza appare infondato.

Alla stregua di quanto sopra non si ravvisano quindi nel caso di specie le condizioni e i presupposti per dar corso ad iniziative in sede amministrativa.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

MOLINARI e PITTELLA. *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

in data 30 dicembre 1997 da parte dell'Azienda istituto provinciale di vigilanza « La Ronda » di Petrone Pier Giulio (ditta individuale - codice fiscale PTRPGL45H20A944J) esercente l'attività di servizi di vigilanza privata con sede legale in Potenza, via della Tecnica, 28, con zone in provincia di Potenza ed unità operativa autonoma in provincia di Matera è stata presentata al ministero del lavoro domanda di riesame di una richiesta di trattamento di integrazione salariale straordinaria relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 per crisi aziendale articolo 1 legge n. 223 del 1991;

con tale domanda tendente ad un riesame positivo della richiesta di trattamento Cigs sono stati forniti elementi aggiuntivi con i quali si precisa che:

l'attività di vigilanza fino al 28 febbraio 1996 è stata effettuata sia dalla ditta individuale di cui al punto precedente che dalla società La Ronda srl;

entrambi i soggetti giuridici fanno parte dello stesso Istituto Provinciale di Vigilanza - gruppo - e che fanno capo alla stessa persona, titolare e socio amministratore;

dal 1° marzo 1996, per una necessaria ed urgente organizzazione interna « La Ronda », ditta individuale, ha svolto solo ed esclusivamente l'attività di vigilanza privata e La Ronda srl ha operato svolgendo soltanto l'attività di trasporto valori;

per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1995 è stato regolarmente autorizzato il trattamento di Cigs per con-

tratti di solidarietà di cui ai decreti ministeriali n. 18471 del 31 luglio 1995, n. 21483 del 15 ottobre 1996 (La Ronda - ditta), decreto ministeriale n. 18470 del 31 luglio 1995 e n. 21482 del 15 ottobre 1996 (La Ronda - società) e che gli aspetti procedurali e gli accordi sindacali sono stati effettuati insieme, sia per La Ronda ditta che per La Ronda srl;

in data 23 febbraio 1996 è stata inoltrata domanda di intervento straordinario per crisi aziendale per il periodo 1° gennaio 1996-30 giugno 1996, che in data 24 luglio 1996 è stata inoltrata richiesta di proroga per crisi aziendale per il periodo 1° luglio 1996-31 dicembre 1996, che in data 24 febbraio 1997 è stata presentata domanda di proroga di intervento straordinario per crisi per il periodo dal 1° gennaio 1997-30 giugno 1997 e che in data 1° agosto 1997 è stata presentata richiesta di ulteriore proroga di Cigs per crisi per il periodo 1° luglio 1997-31 dicembre 1997;

in data 21 novembre 1997 con decreto ministeriale n. 23805 è stato emesso il provvedimento di reiezione all'autorizzazione della Cigs per i periodi di cui al punto precedente perché condizioni aziendali fuori dai requisiti della delibera Cipe 18 ottobre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1994 n. 305);

la crisi ha riguardato e riguarda l'intero settore della vigilanza ed ha interessato ed interessa le due aziende del gruppo;

nei bienni precedenti la richiesta di intervento straordinario non vi è stato nessun incremento di personale, ma vi è stato bensì un decremento, essendo infatti passati dalle 400 unità del 31 dicembre 1994 alle attuali 365 unità alla data del 30 novembre 1997;

in data 1° marzo 1996 non vi è stato nessun aumento di personale, ma solo un passaggio di dipendenti all'interno del settore vigilanza, infatti centocinquanta dipendenti sono passati direttamente dalla società Ronda srl alla ditta individuale per motivi di organizzazione interna così come

risulta dalla richiesta inoltrata alla competente Circostrizione di Collocamento in data 29 febbraio 1996;

il trasferimento dei dipendenti non ha riguardato e non ha influito in nessun modo e per nessun motivo sulla crisi aziendale, che rimane quella indicata nelle domande di autorizzazione alla Cigs e che permane anche attualmente con segnali di aggravamento e con personale in esubero di circa settanta unità;

con lettera del 18 maggio 1996 l'ufficio Regionale del Lavoro aveva già chiesto chiarimenti relativamente all'organico in ordine ai quali sono state fornite tutte le notizie utili per chiarire la situazione;

nel caso il passaggio interno e diretto dei dipendenti non si fosse verificato sarebbero ovviamente state inoltrate due distinte domande di intervento Cigs perché l'intero settore è stato oggetto di crisi;

pertanto il riferimento ai bienni precedenti (1994/1995-1995/1996) ed agli elementi che hanno caratterizzato la crisi, va effettuato in relazione all'intero settore della vigilanza -:

quali iniziative intenda assumere perché si possano dirimere eventuali equivoci che hanno determinato il rigetto della richiesta di Cigs e poter dare seguito alla richiesta di riesame al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione della Cigs per il periodo in premessa indicato. (4-14868)

RISPOSTA. - *Con riferimento all'interrogazione indicata, si fa presente che la Ditta « La Ronda » di Petrone Pier Giulio, con stabilimento in Potenza, ha ottenuto, con decreto ministeriale n. 24358 del 19.5.1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per un periodo di 12 mesi (dall'1.1.96 al 31.12.96).*

L'istanza relativa alla concessione di ulteriori 12 mesi di trattamento CIGS, riguardante l'intero anno 1997, è stata respinta (con specifico telex di reiezione), ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della L. 223/91, il

quale testualmente recita « una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione ».

Si comunica, infine, che per quanto concerne lo stabilimento di Matera della ditta in parola, l'istanza di concessione del trattamento CIGS sopra indicato, pervenuta all'ufficio competente di questo Ministero solamente in data 3.8.1999, è risultata carente di alcuni elementi essenziali per la necessaria valutazione degli atti istruttori.

Attualmente il suddetto ufficio è in attesa di ricevere ulteriori informazioni, richiesti con telex in data 20 settembre u.s.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MOLINARI. - *Al Ministro delle finanze.*
- Per sapere - premesso che:

il 1° febbraio è l'ultimo giorno per il pagamento della Tosap secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo n. 507 del 1993;

l'adempimento è reso difficile perché la maggior parte dei comuni non ha ancora adottato le delibere sulle tariffe né tanto meno ha optato per la trasformazione della tassa nel canone disciplinato dal decreto legislativo n. 446 del 1997 e reso facoltativo dalla legge n. 448 del 1998;

è imprecisato l'importo del canone da corrispondere alle province;

il decreto legislativo n. 446 del 1997 lo determina in misura pari al 20 per cento dell'importo corrisposto ai comuni del medesimo ambito territoriale;

se pure si tratta di una facoltà è necessario comprendere quanto pagare in presenza di un regime misto della stessa Provincia;

nella disciplina della Tosap l'agevolazione per le occupazioni degli impianti gratuitamente devolvibili a fine conces-

sione agli enti locali è compresa dal decreto legislativo n. 507 del 1993;

le imprese, soprattutto quelle delle società private che operano in concessione nei settori Gas, Acqua e Energia elettrica, hanno sollevato numerose questioni non ultima, quella dell'incognita del caro canone a partire dal 2000, che raggiunge livelli che, secondo alcuni parametri, si discostano notevolmente da quanto previsto dal decreto legislativo n. 446 del 1997;

l'indeterminatezza di detta situazione crea disagi anche ai semplici cittadini che ancora non hanno compreso quali sia la somma da pagare —:

quali iniziative intenda intraprendere per offrire elementi chiarificatori circa l'importo da pagare e se non sia opportuna una proroga dei termini per allineare i versamenti Tosap alla nuova scadenza dei bilanci locali fissata dal Consiglio dei ministri per il 31 marzo 1999. (4-21934)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante esprime le proprie doglianze in ordine alla circostanza che, ai fini della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), non si sia provveduto ad adottare disposizioni di differimento del termine dei versamenti fissato al 31 gennaio di ogni anno dall'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in diretta correlazione con il provvedimento con il quale sono stati prorogati i termini per l'approvazione del bilancio degli enti locali, per la deliberazione delle tariffe, per l'approvazione dei regolamenti e per la deliberazione del canone di concessione di occupazione del suolo pubblico.*

Al riguardo, il Dipartimento delle Entrate ha preliminarmente evidenziato che, in relazione alla disposizione contenuta nell'articolo 1 comma 1, del decreto legge 26 gennaio 1999, n. 8 (convertito nella legge 25 marzo 1999, n. 75), che ha differito al 31 marzo 1999 il termine entro il quale comuni e province dovevano deliberare la determinazione delle tariffe e delle aliquote

dei tributi locali dovuti per l'anno 1999, è stato precisato, con apposito comunicato stampa del 12 febbraio 1999, che rientra nel potere regolamentare dell'ente locale impositore disporre (con propria deliberazione) una adeguata proroga dei termini anche per il pagamento della predetta tassa. Tale potere spetta agli enti locali ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Quanto alle difficoltà incontrate dai contribuenti nella prima fase di realizzazione di un « regime misto » di applicazione della tassa e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), nell'ambito territoriale di una medesima provincia, con il predetto comunicato stampa è stato altresì affermato che non si renderanno applicabili le sanzioni a carico di coloro che abbiano calcolato e versato l'importo dovuto sulla base delle tariffe e del regime di prelievo, vigente al momento in cui abbiano adempiuto ai propri obblighi, sempreché le irregolarità nel versamento e negli adempimenti connessi siano antecedenti al 31 marzo 1999. Tale data, infatti, costituisce il termine ultimo concesso ai comuni per l'approvazione delle nuove tariffe TOSAP o per l'introduzione del COSAP.

Pertanto, saranno gli enti che hanno deliberato variazioni tariffarie o modificato il precedente regime di prelievo (introducendo il canone in luogo della tassa) ad invitare il contribuente ad integrare, con il versamento dell'eventuale differenza, i pagamenti già assolti, senza applicare alcuna sanzione.

Il Dipartimento delle Entrate ha, infine, rilevato che la eventuale non congruità del canone di che trattasi, che, come è noto, non è configurabile come entrata tributaria, può essere contestata avanti i competenti Tribunali amministrativi regionali, attesa la natura pubblicistica del rapporto sottostante (parere del Consiglio di Stato n. 815/98, reso nell'adunanza della Terza sezione del 14 luglio 1998).

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MORSELLI, FRAGALÀ, TREMAGLIA, ALBONI, AMORUSO, CARLESÌ, MARINO, CUSCUNÀ, CONTI, BENEDETTI VALENTINI, PEZZOLI, MENIA, ALOI e RALLO.
- Al Ministro per la funzione pubblica. -
Per sapere - premesso che:

la legge 27 dicembre 1997, n. 449, stabiliva all'articolo 39 l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di provvedere alle rilevazioni del numero complessivo dei dipendenti e finalizzava tale rilevamento alle riduzioni del personale e al contenimento della spesa pubblica;

la rilevazione effettuata presso il Ministero degli affari esteri evidenziava disponibilità in organico dei posti, mentre, nel contempo, operano presso tale Ministero centinaia di comandati, molti in posizione di comando in base a legge speciale, quale la n. 49 del 1987 per la cooperazione allo sviluppo, da parecchi anni e per i quali sono state disposte proroghe con ripetuti provvedimenti;

tale personale ha, in molti casi, rivolto esplicita domanda di inserimento nei ruoli;

la stessa legge n. 449 del 1997 favorisce la priorità del personale disponibile ad essere immesso nei ruoli prima dell'assunzione o effettuazione di concorsi interni, mentre al contrario, il Mae, disattendendo le norme e le ripetute sentenze della Corte costituzionale, vorrebbe effettuare concorsi interni riservati (detti scioglimenti), ignorando le prescrizioni di legge;

ciò genera grande confusione e turbamento e compromette le attività di cooperazione italiana nel mondo con il blocco dei progetti, ripercussioni sulle Ong e sugli stessi fenomeni migratori clandestini, laddove, in via ufficiale, invece, si assicura un rilancio della cooperazione proprio per intervenire alla fonte nei Paesi in difficoltà, e prevenire tale fenomeno di massa;

il Ministero degli affari esteri dichiara che tale personale è indispensabile al funzionamento dei servizi, anche per la professionalità acquisita;

infine, il Mae si accinge a mettere in ruolo parte del personale comandato, proveniente dalle poste, cosa senza alcun dubbio giusta, ma discriminatoria, per la realtà interna allo stesso Mae, creando una situazione distante e scorretta dal punto di vista amministrativo e contabile e, ancor più, con negazione dei diritti già acquisiti dal personale comandato presso il Ministero degli affari esteri;

tutto ciò è aggravato dalla situazione di incertezza normativa per la mancata proroga formale dei comandi e per la imminente immissione di personale in esubero di altre amministrazioni -:

per quale motivo non si ritenga di attivare i procedimenti di mobilità volontaria dando corso alle domande legittime presentate dal personale comandato ai sensi della legge n. 449 del 1997, assicurando così il funzionamento della cooperazione con criteri di buona amministrazione;

se sia vero che si stia per dare corso all'immissione nei ruoli di personale comandato e per quale motivo si ritenga di non procedere con un'immissione organica e coordinata;

per quale motivo, in presenza di forti carenze di organico, invece di procedere secondo la legge e con i criteri di razionalizzazione, si continuino a sollecitare i comandi da altre amministrazioni, invece di risolvere i problemi per le vie normative;

per quale motivo si continui a voler effettuare concorsi interni riservati, in spregio alle ripetute sentenze della Corte costituzionale in materia;

se sia vero che presto saranno inviati in mobilità da altre amministrazioni dipendenti in esubero, creando pericolosi quanto inutili conflitti con il personale comandato già da molti anni al Ministero degli affari esteri, le cui legittime aspirazioni sono conformi allo spirito del decreto-legge n. 80 e dei criteri di buona amministrazione;

se non si ritenga che questa grave situazione, che coinvolge almeno 100 persone, rischi di portare discapito alle attività di cooperazione, alle Ong, ai progetti già avviati con pericolose ripercussioni sui flussi immigratori clandestini che tanto preoccupano l'opinione pubblica e che il Governo asserisce voler prevenire, ma non certo indebolire l'azione della cooperazione;

se la situazione confusa che ha dato adito a molteplici ricorsi, tra cui quello al Tar vinto dai comandati delle poste, non testimoni l'esigenza di un intervento urgente per ridonare trasparenza e ripristinare la normale prassi amministrativa nella gestione del personale secondo i dettami della legge « Bassanini »;

se non intenda, nel caso trovino conferma le voci che sia imminente una procedura di trasferimento di nuovo personale al Ministero degli affari esteri (sia per esubero, sia per comando), comunicare agli interessati i tempi con cui si vorrebbe procedere e il numero di personale previsto;

se alla luce di quanto sopra, per evitare ricorsi e turbamenti, non ritenga giusto e più consono ai criteri di efficienza bloccare sia le procedure di mobilità, sia qualsiasi nuovo comando (o cessazioni di comando) da e per il Ministero degli affari esteri, onde consentire un riesame di tutta la situazione con accoglimento delle domande di trasferimento. (4-21976)

RISPOSTA. — *In merito alla questione dei concorsi interni riservati, il Ministero degli Affari Esteri nell'attuazione dei più recenti concorsi riservati ai propri dipendenti ha applicato l'articolo 1, comma 135 della Legge 662 del 23.12.1996. Contro questa norma non sono state sollevate eccezioni di incostituzionalità. Le modalità del concorso sono state determinate con un decreto interministeriale insieme al Ministero del Tesoro e al Dipartimento della Funzione pubblica. Va del resto notato che la giurisprudenza costituzionale nel considerare i concorsi riservati al personale interno, ne ha*

rilevato la legittimità in presenza di peculiari esigenze o situazioni. Anche le organizzazioni sindacali hanno dato il proprio pieno assenso all'iter seguito e le procedure sono state attuate nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza e buon andamento dell'Amministrazione, requisiti la cui mancanza è stata invece motivo delle censure sollevate dalla Corte Costituzionale in altri casi non concernenti il Ministero degli Esteri. Va ricordato che le procedure in parola articolate su prove d'esame approfondite e selettive, hanno costituito uno strumento appropriato per far fronte alla situazione degli organici che presentavano vuoti notevoli per varie qualifiche funzionali in periodi nei quali vigeva il blocco delle assunzioni o era oltremodo difficile reclutare personale dall'esterno.

Si fa inoltre presente che il Ministero degli Esteri ha in ogni caso avviato una approfondita riflessione sull'intero argomento a seguito della recente sentenza n. 1/99 della Corte Costituzionale, tenendo anche nel debito conto l'espressa previsione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro comparto ministeriale del 17 febbraio 1999. Sono altresì attualmente all'esame provvedimenti di revisione degli organici, in connessione con il regolamento concernente la nuova organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale di questo Ministero: una volta definiti detti provvedimenti, sarà possibile programmare l'assorbimento di personale comandato in un quadro globale di valutazione delle esigenze funzionali del Ministero degli Esteri.

In relazione al quesito sollevato dall'interrogante circa il mancato inquadramento nei ruoli del Ministero degli Esteri del personale in posizione di comando, si fa presente che la legge 23.12.1996, n. 662, provvedimento collegato alla Legge finanziaria del 1997 (anteriore quindi alla Legge n. 449 del 1997 citata nell'interrogazione) prevede lo svolgimento di concorsi per l'immissione in ruolo di impiegati a contratto e per passaggi di qualifica. Il Ministero degli Esteri, in applicazione della citata normativa, sta provvedendo alla definizione delle previste procedure concorsuali al termine delle quali sarà possibile l'esatta determi-

nazione dei posti effettivamente vacanti da destinare, eventualmente, anche al reclutamento mediante attivazione di processi di mobilità.

Con riferimento ai processi di mobilità concernenti dipendenti di altre Amministrazioni, va premesso che al momento non è prevista da parte del Ministero degli Esteri l'attivazione di alcuna di tali procedure e quindi non vi sarà conflittualità con il personale già comandato. Riguardo alla asserita esigenza di ripristinare la trasparenza va ricordato che nessuna analogia è possibile tra la posizione del personale Ente Poste Italiane (E.P.I.), destinatario della Legge 71/1997, e quella di altri impiegati in posizione di comando presso questa Amministrazione. L'immissione nei ruoli del Ministero degli Esteri del personale delle Poste ebbe luogo in esecuzione di specifiche ordinanze del giudice amministrativo. I dipendenti dell'E.P.I. erano infatti destinatari di una espressa disposizione di legge (articolo 6, comma 4 della Legge 29.01.1971) che prevedeva l'immissione a domanda dei dipendenti delle Poste nei ruoli delle Amministrazioni presso cui erano comandati. La stessa legge poneva due uniche condizioni al passaggio definitivo nei ruoli: che la data del comando fosse antecedente al 30.06.1994 e che sussistesse la necessaria disponibilità di posto. Si segnala d'altro canto che, a parte il personale delle Poste, i casi di immissione nei ruoli del Ministero degli Esteri sono stati quanto mai contenuti: nel 1997 soltanto tre dipendenti di III qualifica funzionale, nel 1998 quattro dipendenti di III qualifica funzionale e nel 1999 un dipendente di VI qualifica funzionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

NAN. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

l'Inps ha inviato a 3.600 coltivatori diretti residenti nella provincia di Savona gli estratti dei contributi versati, con l'in-

vito ad esibire la documentazione per i periodi che risultano scoperti;

molti contadini sono preoccupati poiché, pur avendo già pagato, rischiano di dover pagare una seconda volta in quanto, in alcuni casi, non hanno conservato lo scontrino dei versamenti effettuati;

quanto sopra si sarebbe verificato a seguito della fusione dello Scau, in quanto, dopo l'incorporazione nell'Inps, molta documentazione sembra non essere stata trasmessa agli uffici competenti;

non sembra giusto che inadempimenti burocratici vengano scaricati sui contribuenti del mondo agricolo —:

se intenda fare chiarezza su una vicenda che non va certo nella direzione dello snellimento delle procedure burocratiche. (4-24648)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In ordine all'interrogazione indicata, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente che poiché il rilascio degli estratti contributivi ai coltivatori diretti ha comportato l'acquisizione di una ingente massa di dati, si sono verificati taluni errori che hanno provocato disguidi e richieste di correzioni.

In particolare, per quanto riguarda le problematiche inerenti il territorio savonese, si è rilevato che non risultavano accreditati i versamenti relativi al 2° trimestre '97.

Pertanto, dopo i dovuti accertamenti, si è provveduto a riacquisire, entro il 30 luglio u.s., tali versamenti e a correggere le discordanze riscontrate.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

NAPOLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 13 febbraio 1998 è stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto

legislativo contenente « Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado »;

la Commissione giustizia della Camera dei deputati, in data 29 gennaio 1998, nell'espressione del parere sullo schema del decreto legislativo in questione, aveva aggiunto come osservazione « l'invito al Governo a rivalutare l'individuazione della sede in cui collocare l'istituenda sezione distaccata di tribunale per Taurianova e Cinquefrondi, tenendo conto dei parametri e degli elementi emersi nel corso del dibattito in Commissione »;

il decreto definitivo non ha apportato alcuna rivisitazione, eliminando, di fatto, l'istituzione di una sezione distaccata di tribunale in Taurianova (Reggio Calabria);

l'interrogante, il sindaco del comune di Taurianova ed altri sindaci dei comuni limitrofi hanno più volte sollecitato un'adeguata rivisitazione del provvedimento;

i carichi reali di lavoro, la particolarità delle zone e l'alto tasso di criminalità delle stesse, imporrebbero la creazione della sezione staccata di tribunale anche per Taurianova;

la città di Taurianova, situata nella Piana di Gioia Tauro, è in un territorio in cui occorre quotidianamente dare risposte contro il pericoloso dilagare delle associazioni criminali che hanno acquisito il controllo di larghi strati dell'economia locale e che hanno praticamente monopolizzato tutte le attività delittuose del territorio;

realità territoriali, pur in presenza di situazioni migliori, sono state opportunamente valutate;

la data del 2 giugno 1999, ormai prossima, è vista con grande preoccupazione da tutti coloro che, con la chiusura dell'attuale pretura e con la mancata ubicazione di una sezione distaccata di tribunale, vedono venir meno un simbolo dello Stato —

se non ritenga necessario ed urgente provvedere alla rivisitazione del provvedi-

mento e creare anche nel comune di Taurianova la sezione distaccata di tribunale. (4-24219)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in esame, si comunica che le esigenze prospettate circa l'istituzione in Taurianova di una sezione distaccata del Tribunale di Palmi potranno essere esaminate solo all'esito della prima fase della riforma avviata con il decreto legislativo n. 51/98, qualora la concreta sperimentazione della riforma stessa dovesse consigliare l'opportunità di procedere ad una revisione del numero e della collocazione dei presidi giudiziari nell'ambito del circondario di cui trattasi.*

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

NAPPI, VOZZA, CENNAMO, SINISCALCHI, JANNELLI, SIOLA, BARBIERI, DE SIMONE, GIARDIELLO, ALBANESE, GRIMALDI, PETRELLA, PICCOLO e SALES. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

tra lunedì 26 e martedì 27 luglio 1999 nella città di Torre Annunziata sono stati uccisi da due killer in motocicletta **Ciro Falanga e Pasquale Sansone**;

entrambi figuravano tra i condannati in primo grado per la nota inchiesta sulla pedofilia ed erano stati scarcerati per decorrenza dei termini;

il tutto avviene in un quadro di perdurante crisi economico-sociale in settori consistenti della città che incide pesantemente oltreché sui livelli di vita anche sulla sua tenuta civile e morale;

l'omicidio a sangue freddo dei due condannati testimonia del sussistere di poteri illegali, comunque denominati e comunque motivati, capaci di dettare una legge brutale e violenta chiaramente contrapposta a quella dello Stato democratico;

tutto questo avviene pur in presenza, nella città, ed in modo particolare nel quartiere Penniniello, di uno sforzo posi-

tivo della scuola, delle associazioni di volontariato e della Chiesa, unitamente a tutti i livelli istituzionali, dall'amministrazione comunale al Governo;

questo impegno ha portato ad esempio all'approvazione, proprio per il quartiere Penniniello, di un « contratto di quartiere » per il recupero urbano e sociale dell'area; alla disponibilità diretta di fondi per progetti specifici da parte del ministero per la solidarietà sociale e di quello della pubblica istruzione; all'avvio del « contratto d'area » che pur tra ritardi e ostacoli burocratici, ha determinato una prima apertura di nuove aziende e l'inizio di nuove assunzioni;

al tempo stesso sul fronte dell'azione giudiziaria e della politica della sicurezza e di controllo del territorio, sia l'inchiesta sulla pedofilia sia una serie di importanti risultati ottenuti dalle forze dell'ordine, segnalano come lo Stato sia presente;

eppure vi è il rischio che fatti barbari del genere rendano vano tutto questo sforzo nella coscienza del paese e nella coscienza dei cittadini di Torre Annunziata;

risulta inoltre del tutto evidente che occorre in ogni caso fare di più, fare meglio ed in un tempo più ristretto —:

quale sia lo stato delle indagini sul duplice omicidio;

quali misure siano state assunte nei confronti di tutti gli altri condannati;

quali iniziative intenda assumere per garantire un pieno e totale controllo del territorio nei confronti di tutti i soggetti criminali;

quali iniziative intenda assumere, coinvolgendo tutti i livelli istituzionali locali ed in sintonia con tutti i ministeri interessati, per compiere una stringente verifica sullo stato attuativo dei molteplici programmi di sviluppo, di riqualificazione sociale, per l'infanzia che interessano l'area di Torre Annunziata anche per accelerare la loro completa attuazione.

(4-25214)

RISPOSTA. — Sugli omicidi, compiuti a Torre Annunziata (NA) il 26 e 27 luglio scorso, di due degli imputati nel procedimento penale per abusi sessuali in danno di minori del rione « Poverelli », l'attività investigativa ha consentito di acquisire significativi elementi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione dei responsabili, riferiti alla competente Autorità giudiziaria per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Nei confronti degli altri imputati sono stati attivati e sono tuttora in corso specifici servizi di tutela, rafforzando, altresì, i dispositivi di prevenzione generale.

A tal fine sono stati incrementati i servizi di controllo del territorio dei locali presidi di polizia (Commissariato di pubblica sicurezza e Compagnie dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza) e pianificate mirate operazioni di polizia anche con l'impiego di personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania.

Nell'ambito degli accordi di programma e del successivo contratto d'area, che hanno interessato il comprensorio torrese-stabiese, il protocollo d'intesa per la legalità, all'epoca sottoscritto dal Prefetto di Napoli, è stato esteso, il 9 febbraio di quest'anno, anche ai Comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Gragnano, Pompei, S. Antonio Abate, S. Maria La Carità e Trecase.

L'attuazione del protocollo, cui sovrintende un « Osservatorio », presieduto dal Prefetto di Napoli e composto dai rappresentanti dei vari organismi interessati, ha già condotto, tra l'altro, all'intensificazione dell'attività informativa ed investigativa nel settore degli investimenti e degli appalti, alla mirata vigilanza dei cantieri e degli opifici industriali, all'impulso dell'azione di contrasto delle forme di illegalità nell'ambito del mercato del lavoro.

A tale riguardo si sono svolte, sia presso la Prefettura che presso il Comune di Torre Annunziata, una serie di riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, a conclusione delle quali, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dal Sindaco del Comune interessato, in ordine alle iniziative imprenditoriali in atto, sono stati predisposti, con cadenza periodica, capillari servizi di controllo del territorio e

mirati interventi presso i cantieri, nonché specifiche misure, a cura dell'apposita « task force » operante in seno alla Prefettura, atte a garantire la sicurezza sul lavoro.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giannicola Sinisi.

NARDINI e STRAMBI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 11, comma 10 della legge del 24 dicembre 1993, che ha modificato l'articolo 10 del decreto-legge del 30 dicembre 1992, n. 503, prevede che ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero che abbiano raggiunto i limiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nella previgente normativa in materia di cumulo, se più favorevole, senza porre limite temporale alla richiesta della pensione stessa;

tale normativa prevedeva, fra l'altro, «...per tutti i pensionati non ha alcuna rilevanza, ai fini del cumulo, il reddito derivante da attività autonoma o professionale»;

questa clausola circa l'applicazione « se più favorevole » consente anche a tali soggetti di cumulare la pensione con i redditi derivanti da lavoro autonomo;

le nuove regole sul cumulo si applicano a partire dal 1995, ma solo nei confronti di coloro che hanno raggiunto il requisito contributivo utile successivamente al 1° gennaio 1995;

tale impostazione è confermata anche dalle comunicazioni Inps del 1995 e del 1996 e dalla lettera circolare Inps n. 266 del 24 dicembre 1997, che stabilisce l'irrelevanza del reddito da lavoro autonomo con i trattamenti pensionistici di anzianità;

sulla scorta di tali disposizioni, i pensionati che hanno perfezionato i « requisiti » il 31 dicembre 1994, per effetto dell'articolo 8 legge 19 luglio 1994, n. 451 —

con decorrenza del trattamento pensionistico a far data dal 1° gennaio 1995 — sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione e compilazione dei relativi modelli (messaggio Inps n. 14211 del 24 giugno 1997 che prescrive «...sono esclusi...i titolari di pensione di anzianità delle gestioni di lavoratori dipendenti con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1995 ed il 30 settembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti, di assicurazione e di contribuzione, per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994») —:

se, in relazione alla tesi normativa sostenuta dall'ufficio Inps di Taranto, nei confronti dei « prepensionamenti » Ilva di Taranto trovi o meno applicazione il divieto di cumulo della pensione con reddito da lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 11 comma 10 della legge del 24 dicembre 1993;

se l'eventuale sottoscrizione dei moduli che di recente l'Inps di Taranto ha inviato ai predetti prepensionati deve essere ritenuta inefficace ai fini di una decurtazione della pensione;

quale criterio sarebbe dall'Ente previdenziale adottato in caso di una decurtazione del reddito derivante da lavoro autonomo (o professionale), allorché questo, già soggetto a tassazione alla fonte, sia stato anche contemplato (come reddito aggiuntivo) nella dichiarazione dei redditi (Mod. 730) e cioè se le somme arretrate eventualmente dovute siano da considerarsi al netto e/o al lordo delle trattenute fiscali e se passibili di rateazione. (4-18457)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue.*

Ai sensi dell'articolo 11, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni della previgente normativa in materia di cumulo, se più favorevole.

Pertanto il regime di totale cumulabilità della pensione con il lavoro autonomo continua a trovare applicazione nei confronti di titolari di pensione di ogni tipo, compresi, quindi, anche i trattamenti di prepensionamento, con decorrenza compresa entro il 1994, che svolgono attività di lavoro autonomo. Tale regime si applica anche nei confronti dei lavoratori che liquidano la pensione di vecchiaia o di anzianità con decorrenza anche successiva al 31 dicembre 1994, avendo però maturato entro il 1994 i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti in tale anno per il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità.

Dal 1° gennaio 1995 i trattamenti anticipati di pensione connessi ad esuberi strutturali di manodopera sono soggetti, per quanto riguarda il cumulo con i redditi da lavoro, alle disposizioni di carattere generale, non essendo menzionati dalle disposizioni speciali del comma 10 della sopra menzionata legge. Di conseguenza i prepensionamenti riconosciuti con decorrenza 1° gennaio 1995 non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50% della quota eccedente il trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti e sono totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente.

Le suddette disposizioni hanno trovato applicazione anche nei confronti dei lavoratori dell'ILVA di Taranto.

L'Istituto fa presente, poi, che la disciplina del cumulo opera in maniera indipendente rispetto alla normativa fiscale e trova applicazione sui redditi di pensione.

Infine, la restituzione di eventuali importi di pensione corrisposti in eccedenza può avvenire anche in forma rateale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

PAMPO e PORCU. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

le Agenzie postali dipendenti dalla filiale di Nuoro ricevono le sovvenzioni da

parte della Securidata che materialmente si serve per le consegne dell'istituto di vigilanza;

le sovvenzioni in parola non rispettano i tempi programmati di consegna per difetto di automezzi e di organizzazione creando enormi difficoltà agli uffici impossibilitati a fornire i servizi alla clientela, arrecando così particolare danno soprattutto ai pensionati che, in crescendo, si rivolgono ai servizi bancari;

i disservizi prodotti dalla scarsa e insufficiente organizzazione della Securidata, conseguenti alle approssimative prestazioni dell'istituto di vigilanza da tempo appannano l'immagine delle Poste Spa, mentre sino ad ora reiterate e costanti sollecitazioni non hanno migliorato il servizio di sovvenzionamento —:

quali provvedimenti intendano adottare per rendere regolare il servizio di sovvenzionamento alle agenzie postali di Nuoro;

quali siano le sanzioni a carico dei responsabili dei disservizi e quali le possibilità di ottenere il risarcimento dei danni. (4-21839)

RISPOSTA. — Al riguardo occorre anzitutto premettere che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la società — interessata in merito a quanto rappresentato nell'interrogazione — ha comunicato che, venuta a conoscenza dei disagi causati dal mancato rispetto dei tempi stabiliti per la consegna delle sovvenzioni alle varie agenzie postali dipendenti dalla filiale di Nuoro, sono stati immediatamente disposti accertamenti al fine di verificare le responsabilità della società Securidata ovvero del vettore cui il servizio è stato appaltato, cioè all'Istituto di vigilanza Sicurpol.

Ciò allo scopo di individuarne i comportamenti censurabili e sanzionabili con il conseguente calcolo delle penali da addebitare, mentre nel contempo la medesima società Securidata è stata invitata a fornire spiegazioni in merito ai disservizi verificatisi, nonché ad adottare idonee iniziative per prevenire il ripetersi di analoghi episodi.

In proposito la ripetuta società Securidata ha significato di aver già contattato altri Istituti di vigilanza allo scopo di fornire un supporto alla struttura organizzativa della società Sicurpol che è risultata operare con un limitato numero di mezzi ed una inadeguata disponibilità di personale rispetto all'elevato numero di agenzie da servire (n. 108): situazione, peraltro, aggravata dalla conformazione orografica del territorio e dalla viabilità che non consentono una celere esecuzione del servizio in parola.

La società Poste Italiane ha, infine, comunicato che, nell'intento di risolvere definitivamente la situazione, verrà costituita una società interamente controllata cui verranno affidati le attività di coordinamento e di gestione del servizio di movimento fondi su tutto il territorio nazionale, nonché la gestione del trasporto dei valori in tutte le filiali della Sardegna; tale società provvederà a stipulare con gli istituti di vigilanza prescelti contratti a lunga scadenza, in modo da favorire, da parte dei vettori, investimenti per l'ampliamento delle proprie strutture organizzative per poter essere in grado di eseguire con tempestività le operazioni di sovvenzionamento fondi agli uffici ed eliminare così i disagi lamentati.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

PAMPO. — Ai Ministri delle comunicazioni e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

l'azienda Poste ha affidato ad una ditta esterna il compito di inventariare le suppellettili di ogni ambiente della sede centrale e si suppone anche di quelle periferiche;

l'inventario sembra sia stato puntualmente registrato mediante l'applicazione, su ogni oggetto, di una targhetta con espressi i numeri identificativi;

sono state compilate, inoltre, specifiche schede contenenti la descrizione analitica degli oggetti presenti ad ogni stanza;

la riduzione delle unità di servizio presso le varie centrali hanno reso disponibili ambienti ed oggetti vari;

tutte le suppellettili ed oggetti vari sono stati accantonati, senza ordine e senza alcun elenco d'inventario, nei sotterranei delle centrali —

se, all'atto dell'inventario, sia stato registrato il valore di ogni oggetto, in caso di ammanco per valutarne il danno;

quanto sia costata la catalogazione;

quali e quanti oggetti risultino esser stati rottamati e chi ne abbia accertata l'inefficienza, considerata la enorme eliminazione di suppellettili e macchine, alcune delle quali custodite sin dalla data di consegna « quindi ancora nuove »;

se non ritenga di disporre una attenta verifica e sanzionare i responsabili degli enormi danni provocati al patrimonio delle Poste. (4-23042)

RISPOSTA. — Al riguardo, si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito all'atto parlamentare in esame — ha riferito di aver affidato effettivamente ad un'impresa esterna il compito di inventariare, con l'apposizione di relativa targhetta identificativa, i beni strumentali situati nella propria sede centrale.

Nel corso di tale attività sono state compilate schede con la descrizione delle attrezzature e delle suppellettili in dotazione agli

uffici e sono stati individuati e immagazzinati gli oggetti ormai obsoleti, quantificati in 16.735 pezzi. Un'apposita commissione, ha proseguito la società, dopo averli esaminati li ha formalmente dichiarati fuori uso, fissando un valore di stima, da porre come base per la cessione a terzi, per un valore totale pari a £ 34.845.243.

La società ha inoltre comunicato che il costo dell'operazione di inventariazione è stato di L. 436.800.000.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

PETRELLA. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. — Per sapere — premesso che:

dopo circa 14 anni dall'istituzione delle liste dei medici fiscali Inps (decreto ministeriale 15 luglio 1986) e da 26 mesi dall'approvazione e dalla operatività delle liste speciali (decreto ministeriale 18 aprile 1996) si denuncia la non sostenibilità dell'attuale posizione lavorativa e la reale inefficacia della attuale normativa;

tra le regioni della non sostenibilità dell'attuale posizione lavorativa vanno menzionate:

a) pratica esclusività del rapporto di lavoro del medico fiduciario con l'Inps con assoluta inadeguatezza retributiva. Il medico addetto al servizio visite mediche di controllo è totalmente incompatibile con qualsiasi attività lavorativa per quattro ore al giorno (compresa la libera professione) per almeno 335 giorni all'anno (25.8 ore settimanali). Per le restanti ore egli è incompatibile con qualsiasi rapporto subordinato o comunque di collaborazione coordinata e continuativa con datore di lavoro pubblico o privato, attività medico generica o pediatrica, anche di sostituzione, attività di guardia medica e medicina dei servizi o attività specialistica, anche di sostituzione presso Asl, strutture o studi privati in regime di convenzione con l'Inps o con le Asl. Si rammenta che le attuali disposizioni in materia prevedono le seguenti fasce orarie per l'esecuzione dei controlli visite

mediche di controllo: dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane e dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane. Ne scaturisce la pratica impossibilità di un impegno proficuo nella libera professione nelle rimanenti ore. Di contro il medico viene retribuito « a prestazione » nella misura di lire 28.800 per visita a domicilio in giorno feriale e lire 46.200 per la stessa effettuata in giorno festivo;

b) esecuzione dei controlli con cadenza quotidiana su una delle due fasce orarie e senza alcuna retribuzione, obbligo di reperibilità e disponibilità sull'altra fascia nei giorni feriali e su entrambe le fasce nei giorni festivi;

c) preclusione di possibilità lavorative future sia per le incompatibilità con le attività che danno luogo a punteggio utilizzabile nella graduatoria unica regionale per la medicina di base (per 305 giorni l'anno), che per la non valutazione dell'attività prestata per l'Inps ai fini del punteggio per la stessa di cui sopra;

d) mancata retribuzione del lavoro che il sanitario svolge nelle sedi di appartenenza e del tempo tecnico (a volte considerevole) che lo stesso impiega per raggiungere il luogo fisico ove esercita la prestazione;

e) posizione di fatto in subordine e soggezione alla potestà disciplinare esercitata dall'ente sul medico della lista speciale;

f) oneri aggiuntivi sopportati unilateralmente dal medico fiduciario quali: assicurazione per gli infortuni sul lavoro (categoria altamente esposta in ragione dei quotidiani spostamenti in auto), assicurazione per malattia, assicurazione per la responsabilità civile verso terzi durante l'espletamento della prestazione, contribuzione pensionistica;

g) assoluta inadeguatezza retributiva della prestazione, da considerarsi di natura specialistica in quanto v'è espressa richiesta di formulazione di giudizio medico legale;

di contro, per effetto della normativa in via di approvazione l'Inps:

arroga a sé poteri di controllo (sul regime delle incompatibilità, sulla generica osservanza degli obblighi convenzionali, sulla valutazione dell'efficienza, efficacia a qualità dell'operato del medico) e sanzionatori; non è obbligato a garantire un minimo di visite per sanitario, né su base quotidiana né settimanale; pur essendo l'incarico a tempo indeterminato non è obbligato a garantire la permanenza nello stesso per ogni sanitario impiegato; predetermina il trattamento economico; assegna i controlli da eseguire con cadenza quotidiana ed evita sostanziali dispense dall'obbligo di disponibilità in entrambe le fasce di reperibilità per ogni medico fiduciario; è esonerato (per specifica carenza normativa) dal garantire la dignità del medico impiegato nel servizio visite mediche di controllo (per quanto attiene alla congruità topologica dei controlli assegnati e alla regolamentazione formale nella sede di appartenenza); presenta un'assoluta prevalenza di rappresentanti Inps nelle cosiddette commissioni miste che prevedono un solo rappresentante dell'Ordine dei medici provinciale, senza alcuna rappresentanza dei medici delle liste;

per quanto attiene invece alla efficacia della normativa si precisa che è disatteso il *primum movens* che le diede vita poiché non si raggiunge l'obiettivo del maggior coinvolgimento dei sanitari impiegati rispetto ai fini istituzionali dell'ente. Si intendeva motivare i medici impiegati garantendo loro guadagni adeguati e stabilità lavorativa. Tutto ciò è stato disatteso;

L'attuale posizione lavorativa dei medici si può così riassumere: a) collegamento dell'attività svolta con fini istituzionali dell'ente; b) pratica esclusività del rapporto di lavoro; c) carattere continuativo e non episodico della prestazione; d) predeterminazione del trattamento economico; e) collocazione in subordine nell'organizzazione dell'ente; f) poteri di controllo dell'ente comprese le procedure sanzionatorie ed emanazione della potestà disciplinare -:

se e quali misure intendano adottare per sanare questa posizione di precariato o quantomeno migliorare l'attuale normativa in modo da conferire stabilità e dignità professionale alla categoria. (4-23773)

RISPOSTA. - *Con riferimento all'interrogazione parlamentare, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue.*

La natura libero professionale del rapporto di collaborazione fiduciaria tra INPS e medici fiscali, si fonda, sostanzialmente, su una libera scelta dei soggetti interessati, ovvero Federazione nazionale dell'Ordine dei Medici e INPS, che hanno stipulato la bozza di accordo recepita, in seguito, nel decreto interministeriale vigente in materia (18 aprile 1996).

In base all'articolo 6, lettera e) del decreto interministeriale succitato i medici sono tenuti a garantire la propria « disponibilità ad eseguire visite di controllo in tutte le fasce di reperibilità previste dalle disposizioni in vigore », cioè dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19; peraltro, le visite sono generalmente effettuate nell'arco di una sola delle predette fasce di reperibilità che vengono di volta in volta programmate. Inoltre, i medici prestano la loro attività di domenica, a turno, e in numero limitato; infatti si tratta, in genere, di un solo medico che non è utilizzato per un'altra giornata della settimana.

Quanto « all'incompatibilità con le attività che danno luogo a punteggio utilizzabile per la graduatoria unica regionale per la medicina di base » l'INPS ha fatto presente che tra le incompatibilità espressamente previste dall'articolo 6 del decreto, nell'ambito del concetto di collaborazione coordinata continuativa rientra lo svolgimento dell'attività di « medico di base ».

Per quanto concerne la mancata concessione della tutela assicurativa e della indennità di malattia, si sottolinea quanto evidenziato in proposito dai collegi sindacali dell'istituto e dai Ministeri vigilanti ovvero l'impossibilità di accollare all'istituto medesimo oneri impropri che farebbero lievitare le spese per detto servizio di controllo in maniera rilevante.

Si aggiunga, inoltre, che in caso di accoglimento delle richieste di cui trattasi sarebbero sorte notevoli perplessità circa la natura del rapporto di lavoro, esplicitamente previsto dalle parti quale libero professionale.

Relativamente a quanto concerne l' inadeguatezza retributiva si osserva che i compensi per visite di controllo sono stati previsti dal decreto in parola e hanno formato oggetto di esplicito parere favorevole della FNOMCeO, parere favorevole esteso del resto a tutta la disciplina del servizio.

Inoltre, in ordine alla questione relativa al numero di visite per sanitario si fa presente che l'articolo 7 del decreto prevede « in linea di massima » 21 visite di controllo settimanali per ciascun medico solo allo scopo di poter determinare il fabbisogno di medici da inserire nelle liste; infatti il decreto in parola prevede anche che tale carico di lavoro « potrà subire oscillazioni in più o in meno al variare delle esigenze quotidiane dell'Ente ». L'INPS cerca comunque di utilizzare i medici delle liste per un impegno all'incirca corrispondente a tale limite settimanale.

In ordine alla tipologia dell'incarico questo non si può definire a tempo indeterminato vista la natura di attività libero professionale del rapporto di collaborazione fiduciaria che si instaura con l'Istituto, al di fuori di qualsiasi vincolo gerarchico, come confermato dall'articolo 1 del decreto.

In merito ai poteri di controllo si fa presente che l'articolo 12 del decreto prevede una Commissione mista INPS-Ordine dei medici, costituita dal « direttore la Sede INPS e da un medico dell'Istituto e, per la componente medica, da un rappresentante designato dall'Ordine dei medici », mentre non è previsto un rappresentante dei medici delle liste.

In caso di inosservanza degli obblighi convenzionali da parte dei medici in parola, il decreto prevede che i relativi provvedimenti siano adottati dall'Istituto, sentita la suddetta Commissione.

Da ultimo si osserva che eventuali esigenze di modifiche potranno essere rappresentate nell'ambito degli incontri che il decreto, all'articolo 16, prevede che si effet-

tuino tra l'INPS e la FNOMCeO, con cadenza quadriennale, per definire eventuali proposte per il rinnovo della disciplina.

Altri incontri, con cadenza biennale sono previsti dal decreto, ma hanno lo scopo di verificare l'efficacia della disciplina al solo fine di migliorare, eventualmente, la gestione del servizio nell'ambito della normativa vigente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

PEZZOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

è noto quanto sia controversa la disciplina, introdotta dall'articolo 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che parrebbe imporre ai soci delle società a responsabilità limitata, svolgenti le attività individuate nell'articolo 29 della legge n. 160/1975 e successive modificazioni, nonché quelle di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d) della legge n. 88/1989 l'obbligo d'iscrizione alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali;

l'insieme delle norme, delle circolari, delle risoluzioni e dei pareri emanati, per quanto coperto da una patina d'autorevole provenienza, non riesce ad allontanare il sospetto che si tratti, in fondo, null'altro che d'un tremendo « pateracchio » escogitato da chissà quale mente geniale, per reperire l'ennesima goccia d'acqua che verrà inesorabilmente assorbita da quell'arido deserto di debiti che è il nostro Istituto Nazionale della previdenza sociale;

comprova di tale affermazione si riscontra nella circolare numero 32 del 15 febbraio 1999, della Direzione generale delle entrate contributive dell'Inps, un passaggio in particolare, è l'impietoso indicatore di quanto approssimativa sia la conoscenza degli istituti giuridici che regolano la vita delle società di capitali da parte di chi dovrebbe presiedere al coordinamento delle norme;

nella quale il direttore Trizzino affermava che « Si è chiarito, che i soci delle predette società sono assicurabili soltanto allorché partecipino al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza, restando esclusi dall'obbligo assicurativo, sia i soci conferenti solo capitale, sia i soci la cui posizione lavorativa non presenti i predetti caratteri di abitudine e prevalenza »;

ora, anche il più modesto tra gli studenti di diritto sa che, nella composizione patrimoniale di una società di capitali — in specie di una società a responsabilità limitata — per effetto del combinato disposto degli articoli 2476 e 2342, III comma, del codice civile, non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi, tra cui ovviamente rientra quella lavorativa, unica deroga, quella delle prestazioni accessorie di cui ai commi I e III dell'articolo 2345, per l'espresso richiamo che si trova all'articolo 2478, ma si tratta, nella pratica, d'un caso del tutto marginale;

ne consegue inevitabilmente, grazie a quanto chiarito dall'Inps nella richiamata circolare, che la stragrande maggioranza dei soci delle società a responsabilità limitata (cioè tutti quelli che, oltre all'obbligo di conferimento di solo capitale, non siano, per fonte costitutiva e modificativa, obbligati a prestazioni accessorie di lavoro in favore della società con carattere di abitudine e prevalenza — anche se, come recita la legge, con contenuto, durata, modalità e compenso determinati) sono esonerati *ipso iure* dall'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali —:

se non ritenga opportuno evitare, per il futuro, che i cittadini vengano inutilmente importunati con obblighi inventati e privi di qualsiasi fondamento, anzi, *rectius*, in pieno contrasto con il diritto vigente.

(4-25190)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale fa presente quanto segue.

L'obbligo di iscrizione dei soci di S.r.l. alla gestione degli esercenti attività commerciali, introdotta dall'articolo 1 comma 203, della legge 662/96 ha formato oggetto di circolari illustrative con le quali l'Istituto, a più riprese e sin dal mese di febbraio 1997, ha fornito chiarimenti in ordine all'individuazione dei soggetti obbligati.

In seguito ai pareri emessi da questo Ministero e da quello delle Finanze è stata emanata la circolare n. 32 del 15 febbraio 1999 nella quale si è precisato che l'obbligo di iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali sussiste, per i soci di s.r.l., soltanto allorché si sia in presenza di società che svolgono le attività individuate nell'articolo 29 della legge 160/1975 e successive modificazioni o integrazioni o attività classificabili nel settore terziario, di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d) della legge 88/89 e che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari.

Si è chiarito, inoltre, che i soci delle predette società sono assicurabili soltanto allorché partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza, restando esclusi dall'obbligo assicurativo, sia i soci conferenti solo capitale sia i soci la cui prestazione lavorativa non presenti i predetti caratteri di abitudine e prevalenza.

Infatti la finalità dell'innovazione introdotta dalla legge 662/96 va individuata proprio nell'esigenza di evitare che, grazie allo schermo societario, la prestazione di lavoro del socio resa nell'impresa societaria sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria e quindi, nell'esigenza di superare la preesistente disparità di trattamento tra le ditte individuali o i soci di società di persona ed i soci di s.r.l.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

PISAPIA. — Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il 23 gennaio 1973 lo studente Roberto Franceschi, al termine di un'assem-

blea svoltasi presso l'università « Bocconi » di Milano, raggiunto alla nuca da un proiettile esploso da una pistola « Beretta » calibro 7,65 in dotazione alle forze dell'ordine, morì a seguito della ferita riportata il successivo 30 gennaio;

in sede di procedimento penale è stato accertato che il colpo di pistola fu esploso da un appartenente alle forze dell'ordine, che non è stato tuttavia possibile individuare;

in sede di procedimento civile la corte d'appello di Milano ha condannato il Ministero dell'interno al pagamento in favore della famiglia Franceschi della somma di lire 620.000.000 a titolo di risarcimento del danno, somma successivamente liquidata e destinata a costituire il patrimonio della fondazione « Roberto Franceschi », finalizzata all'assegnazione di premi in favore di studenti autori di tesi di laurea sui temi del sottosviluppo e dell'emarginazione;

la corte di cassazione, su ricorso del Ministero dell'interno, ha annullato con rinvio la sentenza della corte d'appello;

il Ministero dell'interno, con atto di citazione notificato in data 21 luglio 1997, ha promosso il giudizio di rinvio, chiedendo la reiezione delle domande degli attori sulla base di motivi di natura esclusivamente processuale —:

se ritengano rispondente a criteri di opportunità e di equità la condotta dell'amministrazione, in considerazione del fatto che risulta acclarato come il decesso di Roberto Franceschi sia imputabile ad appartenenti alle forze dell'ordine e che le somme già liquidate a titolo risarcitorio sono state impiegate nella creazione della fondazione « Roberto Franceschi » finalizzata all'assegnazione di premi in favore di studenti autori di tesi di laurea sui temi del sottosviluppo e dell'emarginazione.

(4-20101)

RISPOSTA. — *In relazione alla condotta tenuta dall'Amministrazione nelle quattro fasi di giudizio in cui si è articolato il procedimento civile promosso dagli eredi*

dello studente Roberto Franceschi, al quale fa riferimento l'interrogante, si fa presente che questo Ministero, prima di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna della Corte d'appello di Milano, poi annullata con rinvio dalla Suprema Corte, vi ha dato sollecita esecuzione adottando gli occorrenti provvedimenti di spesa.

Solo per esigenze tuzioristiche, rappresentate alle parti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, per gli eventuali profili di responsabilità amministrativo-contabile, si è reso necessario avvertire che, pendendo, all'epoca, il ricorso per cassazione, poteva evidenziarsi l'ipotesi della restituzione.

La vicenda è ormai conclusa in quanto, in sede di decisione sul rinvio, la Corte d'appello di Milano ha definitivamente accertato, il 2 giugno scorso, il diritto degli eredi del giovane Roberto Franceschi, confermando la responsabilità civile di questa Amministrazione e procedendo ad una finale determinazione del risarcimento, comprensiva degli interessi nel frattempo maturati e della rivalutazione monetaria.

Di conseguenza, questa Amministrazione, non appena la sentenza sarà notificata, provvederà alla definitiva liquidazione del residuo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giannicola Sinisi.

PISAPIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il detenuto Fontanella Gioacchino, ristretto presso la casa di reclusione di Parma, con lettere inviate al Ministro di grazia e giustizia in data 29 novembre 1998 e 16 dicembre 1998 ha riferito di vessazioni e pressioni psicologiche di cui sarebbero vittime in tale istituto i detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario;

dal 18 gennaio 1999 tali detenuti rifiutano per protesta il vitto dell'amministrazione e il 1° marzo 1999 hanno iniziato uno sciopero della fame;

con successiva lettera inviata al Ministro di grazia e giustizia in data 5 marzo 1999 il detenuto Fontanella Gioacchino ha riferito di essere stato picchiato e minacciato da due agenti e da un appuntato della polizia penitenziaria. Di tale episodio è stato informato il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Parma —:

quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare per verificare la fondatezza dei fatti riferiti in premessa e per individuarne le eventuali responsabilità.

(4-23519)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in esame, il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha riferito che il detenuto Gioacchino Fontanella è sottoposto al regime speciale di cui all'articolo 41-bis secondo comma dell'Ordinamento Penitenziario.*

Nelle date dell'8, 15 e 24 luglio u.s. il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Parma ha archiviato i procedimenti penali avviati, in base alle denunce e agli esposti presentati dal detenuto e dal suo legale nei confronti di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, non ravvisando estremi di reato nei fatti denunciati e, pertanto, il predetto Dipartimento ha ritenuto di non dovere adottare alcun provvedimento in merito alla vicenda in questione.

Il Ministro della giustizia: Olivero Diliberto.

PORCU. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la famiglia del carabiniere Giuseppe Congiu, residente ad Oliena (Nuoro) tragicamente scomparso nell'incidente del traghetto Moby Prince il 10 aprile 1991, ha istruito ed inoltrato la pratica per l'ottenimento della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo;

il 27 febbraio 1995, i congiunti del Congiu ricevevano il decreto del comandante generale dell'Arma dei carabinieri —

n. 964/95 posizione 40619/A con il quale si comunicava il riconoscimento dell'equo indennizzo;

dopo tale decreto, la direzione generale delle pensioni — divisione VII — in data 6 marzo 1995 richiedeva ulteriore documentazione allo scopo di perfezionare la pratica di pensione privilegiata, il cui invio veniva prontamente effettuato il 13 marzo 1995, tramite il comune di Oliena;

sono ormai trascorsi alcuni anni, ma la famiglia del giovane carabiniere scomparso attende ancora che la pensione privilegiata venga corrisposta —:

quali provvedimenti urgenti intenda assumere, apprezzate le delicate circostanze del caso, al fine di assicurare in tempi rapidi alla famiglia Congiu la fruizione della pensione privilegiata.

(4-23470)

RISPOSTA. — *A decorrere dall'11 aprile 1991, questa Amministrazione, con decreto Ministeriale n. 386 in data 30 giugno 1999, ha conferito al Sig. Congiu Cosimo, padre del Carabiniere deceduto il 10 aprile 1991, la pensione privilegiata di reversibilità.*

L'Ufficio Centrale del Bilancio ha poi inoltrato il decreto sia alla Corte dei conti (in data 9 agosto 1999, elenco n. 45), per la registrazione, sia all'INPDAP di Nuoro (in data 31 agosto 1999, elenco n. 11).

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

POSSA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

vari quotidiani (ad esempio, il *Corriere della Sera* a pagina 9 del 23 agosto 1999) riportano la notizia del prossimo trasporto in Italia della detenuta Silvia Baraldini, che avverrà mediante un aereo militare Falcon 900 (normalmente utilizzato per gli spostamenti dei ministri di Stato), aereo già pervenuto a New York —:

per quale motivo sia stato preferito un così dispendioso vettore aereo rispetto

a quello usuale in simili casi (un normale volo di linea), di costo inferiore decine di volte;

come si concilii tale decisione con lo spirito di massimo rigore, sempre necessario nella gestione della spesa pubblica, particolarmente indispensabile nella perdurante situazione di grave squilibrio dei conti pubblici. (4-25289)

RISPOSTA. — *In merito alla vicenda evocata nel presente atto ispettivo si rammenta di aver già riferito nella seduta del 22 settembre 1999 dell'Assemblea del Senato della Repubblica in occasione dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata sul caso Baraldini.*

Al riguardo si era avuto modo di rilevare circa il volo dei nostri Servizi, che esso è già stato utilizzato in numerosi altri casi per il trasferimento di detenuti. Fra questi sono stati citati tre casi assai famosi, che possono tornare alla memoria di tutti; quelli di Delle Ghiaie, Priebke e Gelli.

A ciò si deve aggiungere che la richiesta di riservatezza e di sicurezza è stata avanzata al nostro Governo dagli Stati Uniti d'America. Così facendo sono stati tutelati anche gli interessi del nostro partner internazionale che richiedeva appunto, come è agli atti, riservatezza nel trasporto.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

PROCACCI. — *Ai Ministri dell'interno, della difesa, dell'ambiente e per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

con la ripresa della stagione venatoria si rende sempre più necessaria un'attenta vigilanza affinché l'esercizio della caccia avvenga, quantomeno, nel rispetto delle leggi vigenti;

è sempre più diffuso il costume da parte dei cacciatori di utilizzare strumenti ausiliari, in particolare telefonini, per trasmissione di informazioni nell'esercizio di tale deprecabile attività;

la Corte di cassazione, con sentenza n. 8322 del 23 luglio 1994, ha stabilito che

è vietata l'utilizzazione di ogni tipo di apparecchiatura di comunicazione compresi i telefoni cellulari;

se non ritengano di adottare ogni opportuno provvedimento di propria competenza, non esclusa una circolare che solleciti una più attenta vigilanza da parte delle forze dell'ordine, al fine di evitare che l'esercizio della caccia avvenga anche con l'ausilio di apparecchiature di comunicazione. (4-20862)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con riferimento a quanto segnalato, si rappresenta che, in applicazione della legge n. 157/1992 « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio », ed in considerazione di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8322 del 23 luglio 1994, il Corpo Forestale dello Stato, nel corso dei servizi di istituto per il controllo dell'attività venatoria, persegue coloro che utilizzano apparecchiature, di comunicazione per la caccia, laddove sia possibile verificarne un uso improprio.

I responsabili vengono in tali casi denunciati ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera h) della citata legge n. 157/92.

Il Ministro per le politiche agricole e forestali: Paolo De Castro.

ANTONIO RIZZO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in applicazione della legge istitutiva del giudice unico, si vedeva soppresso il presidio giudiziario di Sarno (Salerno);

in seguito a numerosi atti di sindacato ispettivo dell'interrogante, all'approvazione di un ordine del giorno nell'assemblea di Montecitorio del luglio 1998, a sollecitazione della classe forense dell'Agro Sarnese Nocerino, il Ministro di grazia e giustizia con decreto n. 6-4626 del 1999 del 9 giugno 1999 concedeva ex articolo 45 decreto legislativo n. 51 del 1998 l'utilizzo dei lo-

cali dell'ex pretura di Sarno a servizio del Tribunale di Nocera Inferiore;

i provvedimenti necessari a garantire le funzioni giurisdizionali e amministrative da espletarsi nei locali dell'ex pretura di Sarno sono stati demandati al presidente del tribunale di Nocera Inferiore quale assegnatario degli immobili;

in applicazione di quanto sopra, il presidente del tribunale di Nocera Inferiore in data 17 giugno 1999 ha decretato l'utilizzo dei locali dell'ex Pretura di Sarno, disponendo il prosieguo della trattazione delle cause civili, penali e del lavoro pendenti al 1° giugno, assegnando all'uopo magistrati togati con l'ausilio di due giudici onorari;

con decreto n. 82 del 22 giugno 1999 il presidente del tribunale di Nocera Inferiore ha ritenuto opportuno limitare il presidio di cancelleria, diversamente da quanto disposto con decreto n. 80 del 1999, ai soli giorni delle udienze civili penali e del lavoro;

tale organizzazione di lavoro in realtà non risponde alle esigenze dell'avvocatura creando un vero e proprio dissesto, in quanto non permette di celebrare le udienze in calendario con la consueta regolarità in quanto l'assenza funzionale di una cancelleria *in loco*, rende difficile se non impossibile il reperimento dei fascicoli, impedendo agli avvocati di prendere in visione i fascicoli di udienza, estrarre copie di verbali e sentenze, e quanto necessario all'esercizio della professione —:

quali urgenti iniziative voglia mettere in essere per aumentare l'organico del tribunale di Nocera Inferiore, e se non ritenga necessaria, per una migliore amministrazione della giustizia del territorio di Sarno, la modifica della tabella indicativa delle sezioni distaccate di tribunale, con l'inserimento del presidio giudiziario di Sarno, trovando la motivazione del numero di abitanti, nei contenziosi già esistenti e nella necessità di garantire la cittadinanza dalle insidie della criminalità organizzata nell'imminente opera di rico-

struzione delle zone alluvionate del 5 e 6 maggio 1998. (4-24932)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in esame si fa presente che il provvedimento ministeriale che in data 9.6.1999 ha autorizzato ex articolo 45 D.L.gs. n. 51/98 l'utilizzo temporaneo dei locali dell'ex sezione distaccata di Sarno risponde alle sollecitazioni di ordine locale richiamate nell'atto ispettivo.

L'interrogante lamenta che il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore abbia inizialmente previsto in via generale il prosieguo della trattazione delle udienze civili e penali fissate nella ex sezione di Sarno, ma abbia poi limitato il presidio di cancelleria ai soli giorni di udienza.

Nel premettere che la mancata istituzione in Sarno di una sezione distaccata di tribunale fu decisa non sussistendo i presupposti minimi fissati col decreto legislativo citato, e che contro la decisione sono state presentate numerose e reiterate proteste, si ricorda che la competente Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria non ha ritenuto di iniziare la procedura di revisione delle tabelle allegate al decreto legislativo, confermando così la decisione già assunta.

Ciò detto, la decisione della dirigenza del tribunale nocerino appare corretta e conforme ai poteri di organizzazione attribuiti al presidente del tribunale. L'autorizzazione ministeriale ad un uso temporaneo dei locali non può essere letta come un'autorizzazione a lasciare operante la ex sezione distaccata di pretura, quasi che il provvedimento legislativo di soppressione non fosse entrato in vigore. Del tutto coerente con lo spirito dell'articolo 45 citato è quindi la decisione di utilizzare i locali solo ai fini e in occasione della celebrazione delle udienze, senza che i locali vedano una impropria permanenza di stabile presidio di cancelleria.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

ROMANO CARRATELLI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

a seguito di alcune segnalazioni di operazioni sospette, le banche segnalanti hanno ricevuto visite da propri clienti irritati della segnalazione medesima;

tali clienti erano stati precedentemente interrogati dalla polizia valutaria e dalla guardia di finanza con modalità tali da lasciar chiaramente capire quale fosse la banca segnalante —:

quali precise istruzioni il ministero ed il comando della guardia di finanza abbiano dato o intendano dare, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di evitare che accadimenti analoghi abbiano a ripetersi e così affinché le indagini vengano svolte — in una materia che è particolarmente tutelata dal segreto, che può invece essere violato direttamente ma anche indirettamente — in maniera che gli interessati non possano in alcun modo individuare da quale istituto di credito sia partita la segnalazione a loro carico. (4-23526)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica segnalata dall'interrogante, il Comando Generale della Guardia di Finanza, ha preliminarmente osservato che in conformità alle vigenti disposizioni volte a tutelare la riservatezza degli intermediari segnalanti, l'indicazione del nominativo di questi ultimi viene tassativamente esclusa da qualsiasi atto investigativo.*

Ha, infatti, assicurato il Comando Generale della Guardia di Finanza che il Nucleo speciale di Polizia Valutaria, nel delegare ai Nuclei di polizia tributaria le segnalazioni ricevute dall'ufficio Italiano dei Cambi, fa esplicito richiamo alla scrupolosa osservanza dell'articolo 3-bis del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143 (convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197), secondo cui l'identità dei segnalanti può essere rivelata soltanto quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Inoltre, il medesimo Comando Generale della Guardia di Finanza ha precisato che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, in materia di riciclaggio dei capitali di prove-

nienza illecita, sono state emanate specifiche direttive operative che, tra l'altro, ribadiscono l'obbligo di tutelare, in ogni modo, la riservatezza degli intermediari segnalanti, evidenziando le conseguenze di legge derivanti dalla violazione di tale prescrizione.

Tuttavia, ad avviso del predetto Comando Generale, le previsioni contenute nel suindicato decreto legislativo n. 153 del 1997 non appaiono del tutto adeguate alle effettive necessità degli operatori del sistema finanziario.

Ciò in considerazione del fatto che il soggetto nei cui confronti sono svolti gli approfondimenti per una segnalazione di operazione sospetta e che normalmente viene sentito dagli inquirenti (ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988), per fornire i necessari chiarimenti, non può non collegare tale attività d'indagine alla « collaborazione » fornita dall'intermediario presso il quale è avvenuta la transazione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

RUFFINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha integralmente innovato la disciplina dei cosiddetti « Contributi in conto capitale » con decorrenza dal 1° gennaio 1998, prevedendo che gli stessi concorreranno a formare il reddito dell'esercizio in cui saranno incassati e nei successivi e non oltre il quarto;

il IV comma, lettera b), dell'articolo 21 della legge sopra citata stabilisce che « non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli II.AA.CC.PP., comunque denominati »;

la regione Friuli-Venezia Giulia con diverse leggi, fra cui la legge regionale n. 47/91, la n. 68/78, la n. 29/87 ed altre, ha ritenuto di integrare, risultando quelli statali insufficienti, i finanziamenti per

realizzare la stessa tipologia di interventi di cui al IV comma, lettera b), dell'articolo 21 della legge sopra citata, concedendo quindi agli II.AA.CC.PP. contributi per le finalità specifiche sopra evidenziate;

se tali finanziamenti regionali non verranno equiparati « in via interpretativa » a quelli dello Stato, gli II.AA.CC.PP. del Friuli-Venezia Giulia potranno concretamente attivare interventi di recupero per circa 65 miliardi rispetto agli 80 pagati nel decennio dalla regione, in quanto dette integrazioni, provenienti dal bilancio della regione, agli insufficienti finanziamenti dello Stato andrebbero soggette al 18,5 per cento di Irpeg;

la natura del finanziamento regionale è identica a quella dello Stato, così come identica è la finalizzazione alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica -:

se intenda considerare i finanziamenti erogati agli II.AA.CC.PP. della regione Friuli-Venezia Giulia dalle leggi regionali suddette come rientranti nelle ipotesi di cui al citato articolo 21 della legge n. 449, usufruendo così della stessa agevolazione ivi prevista per i finanziamenti statali. (4-17882)

RISPOSTA. - *Con l'interrogazione cui si risponde si chiede di conoscere se l'articolo 55, comma 3, lettera b), del Testo Unico delle imposte sui redditi, così come modificato dall'articolo 21, comma 4, lettera b), della legge n. 449 del 1997, secondo cui i finanziamenti erogati dallo Stato per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione, straordinaria ed ordinaria, di immobili di edilizia pubblica concessi agli Istituti Autonomi Case Popolari, comunque denominati, non si considerano contributi o liberalità ai fini della determinazione del reddito d'impresa, sia applicabile anche ai finanziamenti erogati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, con diverse leggi regionali, ai medesimi istituti per le medesime finalità di intervento.*

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha osservato che la questione

ha trovato soluzione nel senso auspicato dall'interrogante.

Invero, l'articolo 9 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 ha equiparato, ai fini di che trattasi, i finanziamenti erogati dallo Stato a quelli erogati, tra l'altro, dalle Regioni.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

RUFFINO. - *Al Ministro per le politiche agricole. - Per sapere - premesso che:*

il decreto ministeriale 21 luglio 1998 « Adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164 » prevede di corrispondere un'indennità ai titolari delle unità cui sia ritirata l'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi;

lo stesso decreto prevede un contributo per il fermo tecnico dell'attività;

il decreto ministeriale del 3 novembre 1998 stabilisce la graduatoria delle unità da ammettere ad indennità per il ritiro definitivo delle autorizzazioni;

il decreto ministeriale 25 novembre 1998 stabilisce, per il compartimento di Monfalcone, un elenco delle imprese di pesca titolari di contributi per il fermo tecnico;

per quanto riguarda il compartimento di Monfalcone ad oggi soltanto 17 dei soggetti di cui al decreto del 3 novembre 1998 ha ricevuto l'indennità, mentre per quanto riguarda le imprese di cui al decreto del 25 novembre 1998 non è stato erogato alcun contributo;

questo inspiegabile ritardo comporta disagi notevoli per le imprese soprattutto dal momento che sulle somme da erogare i soggetti che hanno effettuato il fermo tecnico hanno già dovuto versare le relative imposte;

lo stesso ritardo pregiudica di fatto l'efficacia del cosiddetto piano vongole, vanificando il raggiungimento dell'obiettivo,

previsto dalla stessa legge 21 maggio 1998, n. 164, di equilibrio fra risorse e capacità di cattura -:

quali siano i motivi di questo ritardo nel pagamento dei contributi e cosa intenda fare il Ministro per porre rimedio a questa situazione. (4-25217)

RISPOSTA. - In relazione a quanto richiesto dalla S.V. On.le, si rende noto che, per quanto riguarda il compartimento marittimo di Monfalcone, nel primo semestre dell'anno in corso è stato completato il pagamento dei contributi relativi al cosiddetto « piano vongole ».

Il ritardo nell'erogazione dei predetti benefici è stato determinato da necessità di carattere istruttorio, nonché da esigenze dell'Ufficio centrale di bilancio connesse al nuovo mandato informatico.

Il Ministro per le politiche agricole e forestali: Paolo De Castro.

SAIA. - Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che:

molti mesi fa la fabbrica tessile C & P-Style di Bazzano (Aquila) è entrata in crisi ed ha chiuso i battenti mettendo in cassa integrazione i circa 40 dipendenti che erano stati precedentemente assunti sulla base di appositi accordi, in quanto provenienti da altra fabbrica dell'Aquila;

su tale questione l'interrogante aveva presentato una interrogazione, rimasta senza risposta, volta a conoscere le motivazioni della crisi ed a richiedere l'intervento del Governo, dal momento che la C & P-Style aveva avuto ingenti finanziamenti dallo Stato finalizzati proprio al riassorbimento di quel personale;

attualmente i capannoni della C & P-Style sarebbero stati ceduti ad altra azienda che starebbe per avviare una nuova attività di cui, però, non si sa nulla,

così come non è noto se le attrezzature ed i macchinari dell'azienda siano stati venduti;

in merito alla vicenda la Cgil de L'Aquila ha scritto al curatore fallimentare, al giudice ed alle autorità competenti per avere chiarimenti sulla vicenda e, in particolare, per conoscere il destino dei lavoratori ex C & P-Style che dovrebbero essere riassunti e per sapere se ad essi saranno corrisposte le somme arretrate -:

se e quali iniziative intenda assumere il Governo per conoscere tutti gli aspetti della vicenda e, in particolare, per assicurare che venga garantita la riassunzione ai 40 lavoratori della ex C & P-Style in cassa integrazione e che vengano loro corrisposti gli arretrati dovuti. (4-20848)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione indicata, dalle indagini esperite dalla Direzione Provinciale del Lavoro di L'Aquila, è emerso quanto segue.

La Società C & P Style, costituita il 19.11.1987, ha fatto ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale, per mancanza di commesse, saltuariamente durante gli anni 1995-1996-1997, ed ha presentato la richiesta di integrazione salariale straordinaria con effettiva decorrenza dal 15.9.1997.

Successivamente la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di L'Aquila, con sentenza del 23.6.1998.

Presso la Cancelleria di detto Tribunale è risultato che i 44 dipendenti della Società C & P Style si sono inseriti nel passivo fallimentare per il mancato pagamento delle competenze salariali dal luglio 1997 al giugno 1998.

Poiché è emerso che la fallita società ha posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, somme a titolo di CIG ordinaria, assegno per il nucleo familiare, indennità di malattia e maternità, non corrisposte ai dipendenti, sono stati adottati dei provvedimenti sanzionatori.

Si fa presente, poi, che in favore dei lavoratori dipendenti della Società in argomento è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per il

periodo dal 23 giugno 1998 al 22 giugno 1999, con decreto ministeriale 25020 del 14.9.1998, ai sensi dell'articolo 3 della legge 223/91.

Precedentemente alla dichiarazione di fallimento, la Società C & P Style aveva concesso in locazione, in data 29.5.1998, con contratto di locazione registrato presso l'Ufficio del Registro di L'Aquila in data 18.6.1998, alla NAME. Srl., con sede in Liveri (NA) — Via Cupa n. 19 — i locali dello stabilimento industriale, compresa la palazzina casa custode e gli spazi antistanti, esclusa una parte di detto stabilimento riservato quale magazzino tessuti, per un importo annuo di lire 60.000.000.

Dopo il fallimento, il curatore fallimentare, su autorizzazione del Giudice delegato, in data 8.10.98, ha concesso in fitto alla Ditta NAME. lo stabilimento industriale per la durata di un anno e ad un canone mensile di lire 5 milioni più IVA.

Dalla visura eseguita presso la CCIAA di L'Aquila è emerso che detta società svolge l'attività di commercio all'ingrosso di materiali da costruzione, nonché attività di import e/o export ed ha una sede secondaria a Roma — Largo Toniolo 6.

Durante gli ulteriori accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente è stato accertato che la Soc. NAME. a r.l. è chiusa ed inattiva.

Infatti i due soli dipendenti di detta società, una impiegata ed un operaio, entrambi assunti in data 2.11.1998, hanno cessato il proprio rapporto di lavoro, rispettivamente in data 1.3.99 per riduzione di personale e in data 22.6.99 per dimissioni.

Rintracciati, entrambi hanno dichiarato che la società non ha mai effettivamente operato, ed hanno precisato che la stessa avrebbe dovuto impiantare presso lo stabilimento una attività di «cereria» mai iniziata.

Da informazioni assunte dal curatore fallimentare è risultato che il contratto di affitto del capannone della C & P Style è stato prorogato fino all'ottobre 2000 e che la NAME. provvede regolarmente al pagamento mensile del fitto medesimo.

Da ultimo, si rappresenta, che la suddetta società ha spostato la sede legale da Liveri (NA) — Via cupa, 19 a Roma — largo Toniolo, 6.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

SAIA. — Ai Ministri per la solidarietà sociale e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa si apprende che nel comune di Atesa (Chieti) si trova una famiglia che versa in gravissime condizioni di disagio economico dovuto alla mancanza di un lavoro stabile dei due capifamiglia (Antonio Mandurino di ventisei anni e Debora De Matteis di ventotto anni);

si apprende altresì che ai due predetti genitori conviventi verrebbero tolti tre dei quattro figli che verrebbero affidati, su disposizione del tribunale minorile, ad un istituto di Giulianova, con la motivazione che i genitori non possono mantenerli;

si ha anche notizia che alla suddetta famiglia, nella quale c'è anche un bambino di pochi giorni (l'ultimo dei figli), sarebbe stata sospesa l'erogazione dell'energia elettrica, (con conseguente impossibilità a riscaldarsi), e sarebbe stato comunicato lo sfratto dall'abitazione che attualmente occupano;

per protestare contro questa situazione e soprattutto per chiedere un lavoro i due giovani hanno rivolto un appello alle autorità attraverso la stampa —:

se i Ministri interrogati non ritengano opportuno intervenire per far sì che ad almeno uno dei due giovani venga trovato un posto di lavoro;

se, nelle more di tale soluzione, non ritengano opportuno intervenire presso gli enti cui è demandato il compito di sostegno alle condizioni di grave disagio, come quella rappresentata, affinché essi assicurino alla famiglia in parola i mezzi necessari per il sostentamento loro e dei quattro

figli, si da evitare il grave provvedimento di « internare » tre dei quattro figli in istituto;

se non ritengano opportuno intervenire nei confronti dell'Enel per chiedere che non venga sospesa l'erogazione dell'energia elettrica nei confronti della suddetta famiglia;

se non ritengano altresì opportuno intervenire presso l'Iacp provinciale di Chieti ed il comune di Atesa per valutare se vi siano le possibilità di assegnazione di un alloggio popolare ad una famiglia in così gravi condizioni di disagio;

quali ulteriori iniziative ritengano opportuno intraprendere per aiutare i due genitori ad uscire dalla grave situazione in cui si trovano e per mantenere unita la loro famiglia, evitando il trauma del distacco di tre dei loro figli. (4-22677)

RISPOSTA. — *Da notizie assunte presso il Comune di Atesa risulta che si è reso indispensabile il ricovero dei minori De Matteis Francesco, Benedetto Loris ed Enei Cristian presso l'Istituto « Villa Ester » di Scerne di Pineto. Tale decisione, del Tribunale per i Minorenni dell'Abruzzo, ha avuto il preciso scopo di tutelare i minori suddetti, in quanto tutti presentano problemi psicofisici ed hanno bisogno di strutture e personale di sostegno qualificato e specializzato. È, inoltre, opportuno precisare che l'attuale convivente della madre dei minori, che non è il padre naturale degli stessi è persona pregiudicata nei confronti della quale è stato emesso, alla fine di febbraio, ordine di carcerazione per l'espiazione di una pena complessiva di mesi sei di reclusione, e che lo stesso è persona inaffidabile perché affetta da fragilità psicologica e che non risultano esservi altri parenti che possano prendersi cura dei minori.*

L'Amministrazione comunale di Atesa fa anche sapere che è ripetutamente intervenuta a sostegno del nucleo familiare in argomento con erogazioni di contributi economici e con concessione gratuita del servizio di refezione e del servizio trasporto alunni, dando altresì favorevoli referenze per l'inserimento della signora De Matteis

nel mondo del lavoro dove è stata impegnata con un contratto part-time. Anche il convivente Mandurino Antonio ha trovato, da qualche mese, occupazione presso un'azienda in Val di Sangro, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Infine, in data 13 settembre 1999, la signora De Matteis e il convivente Mandurino Antonio si sono trasferiti nel Comune di Paglieta dove hanno eletto la propria residenza.

La situazione prospettata rientra, comunque, in quelle fattispecie di emergenza cui il Governo, soprattutto negli ultimi anni, ha cercato e cerca di dare una risposta il più possibile esaustiva ed equilibrata.

Tra le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale c'è, infatti, l'introduzione in via sperimentale, in alcune aree territoriali, del reddito minimo d'inserimento previsto dal decreto legislativo n. 237 del 18.6.1998. Il RMI è destinato a coloro che « sono impossibilitati a provvedere per cause fisiche, psichiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli ». Il RMI è un insieme di interventi di carattere economico destinati all'integrazione del reddito (quindi a combattere la povertà). Tale istituto prevede anche sostegni di altra natura, programmati in modo personalizzato, tendenti a superare le situazioni di marginalità sociale.

Se l'esito della sperimentazione, che si concluderà entro il 2000, sarà positivo, il reddito minimo di inserimento verrà adottato su tutto il territorio nazionale, come previsto dal testo unificato del disegno di legge recante « Disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali », attualmente all'esame dell'Aula della Camera dei Deputati.

Il disegno di legge è volto a realizzare un sistema di protezione attiva che punti alla prevenzione del disagio, valorizzando tutte le capacità della persona e della rete comunitaria in cui vive, intervenendo attivamente e non solo in modo assistenziale e riparativo, integrando i servizi sociali con quelli sanitari, educativi, e dell'inserimento lavorativo, coinvolgendo soggetti pubblici e del privato sociale. In particolare sono individuati i Comuni come soggetti centrali per la ge-

stione delle politiche sociali, mentre alle Regioni spettano compiti di programmazione e coordinamento. Al Governo nazionale compete la funzione di indirizzo e di definizione degli standard essenziali delle prestazioni offerte sul territorio nazionale.

Infine, e relativamente ai fini di un fattivo sostegno alla genitorialità ed alle famiglie che vivono in condizioni socio-economiche critiche, ci sono gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, previsti dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Legge finanziaria), cui si è data attuazione con Decreto Ministeriale 15 luglio 1999, n. 306.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

SCHMID. — Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

è comprensibile che il voto per le elezioni europee presso le sedi diplomatiche per gli italiani all'estero abbia potuto subire qualche intoppo procedurale. Sembra però doveroso segnalare un caso che evidenzia alcuni comportamenti scorretti che devono essere in ogni modo scoraggiati ed isolati;

il caso riguarda un giovane studente italiano domiciliato per motivi di studio in Germania. Il giovane, venuto a conoscenza della possibilità di votare all'estero per le elezioni europee, intorno al 20 maggio 1999 chiese agli uffici consolari di Dortmund quali dovessero essere le richieste e le certificazioni per poter votare. Gli fu risposto che per il voto all'estero bisognava iscriversi presso il consolato entro il 25 marzo 1999. Ritenendo ingiusta questa situazione il giovane scrisse una lettera di protesta nei confronti della discriminazione, lettera che venne pubblicata da un giornale nazionale;

richiamato dalle autorità consolari gli fu fatta presente l'erroneità della prima informazione e che avrebbe dovuto solo procurarsi il nulla osta del comune di residenza. Appreso questo a meno di una

settimana dal voto, il giovane interpellò i familiari in Italia onde poter avere il permesso per votare. Giustamente, a domanda dei familiari, l'ufficio preposto del comune fece notare che la richiesta doveva pervenire direttamente dalle autorità consolari. Il comune, preso atto della situazione, sollecitò direttamente il Consolato di Dortmund per farsi spedire la richiesta di autorizzazione;

sempre nella sede consolare il giovane notò l'affissione del solo manifesto elettorale della lista « Patto Segni — Alleanza Nazionale ». A precisa domanda gli fu risposto che si trattava dell'unico manifesto elettorale pervenuto e che ogni propaganda elettorale fissa avrebbe trovato il giusto posto. Simultaneamente furono scorti alcuni manifesti di altre liste i quali però erano chiusi e comunque non affissi —:

quali siano stati i motivi per i quali le autorità consolari italiane abbiano potuto dare informazioni non corrette sulle modalità e sulle procedure del voto europeo per gli italiani all'estero;

quali siano le disposizioni particolari per la propaganda elettorale all'interno delle sedi diplomatiche;

se si ritenga di verificare ed accertare le eventuali responsabilità delle autorità diplomatiche di Dortmund per quanto sopra denunciato e in caso affermativo quali provvedimenti si intendano adottare.

(4-24620)

RISPOSTA. — In merito al caso sollevato dall'interrogante si ritiene utile premettere che l'articolo 3, comma 3 del Decreto Legge 24 giugno 1994, n. 408 recita: « Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni (sezioni elettorali istituite presso i Consolati d'Italia) anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell'Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al Consolato competente, entro l'ottantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio del-

l'Unione a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1979, apposita domanda diretta al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltrare al Ministero dell'interno». Il comunicato del Ministero dell'interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11.2.1999 fissava il termine ultimo per la presentazione delle domande al 25 marzo. Tali disposizioni venivano successivamente confermate da ulteriori comunicazioni del Ministero degli Esteri e dell'Ambasciata a Bonn.

Per quanto riguarda il caso in questione, lo studente (del quale l'interrogante non fa il nome, ma che si presume sia uno dei tanti studenti che attorno al 20 maggio si rivolsero al Consolato di Dortmund) chiese informazioni sulle possibilità di votare nella circoscrizione consolare. Gli fu quindi spiegato che, essendo scaduti i termini di legge di cui all'articolo sopra citato, non avrebbe potuto esercitare il proprio voto in quella circoscrizione consolare e, per sua maggiore informazione, gli fu data lettura della citata norma.

In quella occasione fu anche spiegato ad ogni studente presentatosi che, nonostante la legge non lo prevedesse, nello spirito di consentire ai cittadini l'esercizio del diritto di voto, sarebbero state chieste ulteriori istruzioni in materia sull'eventualità di ammetterli comunque al voto.

Nell'ottica di consentire comunque il prevalente diritto all'esercizio del voto al maggior numero possibile di connazionali, il 4 giugno 1999 l'Ambasciata d'Italia a Bonn comunicava che, dietro previa espressa autorizzazione da parte dei rispettivi comuni italiani di residenza, avrebbero potuto essere ammessi al voto coloro che risultassero non aver rispettato un termine per sua natura ordinatorio e non perentorio.

In esecuzione di tale disposizione, infatti, molti studenti che si trovavano nelle stesse condizioni del predetto sono stati ammessi al voto, previa ricezione delle opportune autorizzazioni da parte dei Comuni di residenza, attestanti il godimento dei diritti politici degli interessati. A dimostrazione di ciò vi è l'affermazione, espressa dall'inter-

rogante, che la Rappresentanza consolare a Dortmund avrebbe richiamato lo studente (essa cercò in quei giorni in tutti i modi di informare, con ogni mezzo, la comunità italiana sulla possibilità di votare), al fine di informarlo non già dell'erroneità delle informazioni in precedenza fornite (esse erano, infatti, come si è dimostrato sopra, del tutto corrette), ma di un'opportunità nel frattempo sopravvenuta.

Per quanto riguarda inoltre l'affermazione, sostenuta nell'interrogazione, che lo studente in questione avrebbe fatto pervenire al Consolato una comunicazione da parte del suo Comune di residenza, essa non è verificabile poiché l'interrogante non specifica né il nome dello studente, né il Comune di sua residenza. Presumendo comunque che il Comune abbia effettivamente fatto la comunicazione citata, si deve anche presumere che lo studente, che l'aveva provocata, ne fosse al corrente. Lo studente infatti era stato « richiamato dalle Autorità consolari » e quindi sapeva che avrebbe dovuto mettersi in contatto con il Consolato dopo la ricezione del nulla osta da parte del Comune. Ci si chiede allora perché egli non si rivolse al Consolato stesso al fine di ottenerne il prescritto certificato sostitutivo, che gli sarebbe stato rilasciato, analogamente a quanto è avvenuto per centinaia di altri connazionali, senza necessità di ulteriori comunicazioni. Quando, infatti, un Comune scrive ad un Consolato relativamente all'esercizio del voto all'estero di un cittadino, si presume che abbia verificato che quest'ultimo goda dei diritti politici. La comunicazione ricevuta dal Comune sarebbe stata ritenuta sufficiente ai fini del rilascio del certificato sostitutivo e, quindi, dell'ammissione al voto, ma il connazionale in questione, pur informato della necessità di contattare il Consolato, non agì in tal senso.

Premesso che le norme in materia di propaganda elettorale all'estero sono contenute nel decreto del Ministro dell'interno del 26 maggio 1999, per quanto riguarda l'affissione di materiale elettorale all'interno della sede consolare, dalle informazioni avute dall'attuale Console risulta che il solo

materiale pervenuto al momento della visita del connazionale in parola era quello affisso.

Successivamente ne pervenne dell'altro che venne anch'esso tempestivamente esposto sulla stessa parete. In proposito si osserva che, mentre appare doveroso dare spazio a tutte le forze politiche presenti, le Autorità consolari erano tenute ad affiggere il materiale comunque pervenuto. Inoltre l'affermazione che lo studente in questione avrebbe « simultaneamente scorto alcuni manifesti di altre liste i quali erano chiusi e comunque non affissi » non appare plausibile, né dimostrabile o accertabile che appartenessero ad altre liste.

In generale, si sottolinea comunque che la partecipazione al voto per le elezioni europee da parte dei nostri connazionali all'estero ha costituito un indubbio successo, come viene tra l'altro confermato dalla circostanza che la percentuale dei votanti complessivi ha sfiorato il 33 per cento in totale, consentendo quindi che la domanda di « partecipazione alla vita politica » proveniente dagli elettori italiani non restasse inevasa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

SCOZZARI. — *Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la legge sul Giudice Unico ha istituito a Licata la sezione distaccata del Tribunale di Agrigento;

il ministero della giustizia emetteva decreto ministeriale 1° giugno 1999 che istituiva altresì la pianta organica per detta sezione composta da dieci unità e cioè: 2 funzionari di cancelleria, 3 collaboratori, 1 assistente giudiziario, 3 operatori amministrativi, un addetto ai servizi di anticamera;

allo stato attuale in detta sede operano solo 4 unità e cioè: 3 collaboratori e l'addetto ai servizi di anticamera;

appare evidente che l'impegno di tale personale non può rendere effettivamente operante l'istituita sezione del Tribunale —:

quali iniziative intenda prendere per coprire nel più breve tempo possibile l'organico mancante di ben 6 unità sul totale di 10. (4-26281)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione in esame si chiede di conoscere quali provvedimenti verranno adottati per la copertura dei posti vacanti del Tribunale di Agrigento, sezione di Licata così da assicurarne il regolare funzionamento.*

Nel confermare i dati indicati dall'interrogante circa la situazione del personale amministrativo del predetto ufficio, si rappresenta tuttavia che il decreto ministeriale 1 giugno 1999, che ha rideterminato le dotazioni organiche degli uffici giudiziari a seguito della entrata in vigore della riforma istitutiva del « giudice unico di primo grado », per la sezione di Licata — rispetto al precedente organico — ha aumentato da uno a due i posti di funzionario di cancelleria, da due a tre quelli di operatore amministrativo ed ha istituito ex novo quello di assistente giudiziario.

Per quanto riguarda gli operatori amministrativi si fa presente che i due precedenti posti erano entrambi coperti, ma si sono resi vacanti a decorrere dagli scorsi mesi di luglio ed agosto per cessazione, a vario titolo, dei due dipendenti già ivi in servizio. Tale non prevista circostanza non ha consentito di mettere a disposizione dei vincitori del relativo concorso i posti di Licata (vincitori convocati per la scelta della sede nel mese di maggio e che hanno poi assunto servizio il 31 maggio e 7 giugno 1999).

Per quanto riguarda, invece, l'assistente giudiziario, la vacanza è stata coperta con provvedimento del 30 settembre scorso, mediante trasferimento di una unità dal Tribunale di Agrigento. Il possesso sarà fissato appena si provvederà ad assicurarne la sostituzione nell'ufficio di provenienza mediante l'assegnazione dei vincitori del relativo concorso a 147 posti, riservato ai distretti di Palermo e Caltanissetta, la cui graduatoria è stata approvata il 13 aprile 1999.

A tale proposito si ricorda che l'articolo 39, comma 3° della legge 27 dicembre 1997

n. 449, prevede che tutte le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche possono aver luogo solo a seguito di autorizzazione del Consiglio dei Ministri.

Come Ministro della Giustizia ho richiesto, in data 19 febbraio 1999 e 23 marzo 1999, l'autorizzazione ad assumere 1162 unità di personale amministrativo, al fine di completare le assunzioni dei vincitori dei concorsi espletati, necessarie per mettere gli uffici in condizione di sostenere il pieno funzionamento delle « sezioni stralcio » per le cause civili e l'operatività della riforma del giudice unico, già fissata per il 2 giugno 1999 e poi rinviata al 2 gennaio 2000 per il settore penale.

Il 10 settembre 1999 il Consiglio dei Ministri ha concesso un'ulteriore autorizzazione (decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1999) relativamente a 450 unità, che si è deciso di assegnare interamente agli assistenti giudiziari.

Si tratta di numero insufficiente a garantire il rispetto del programma di assunzioni previste (in un numero corrispondente a tutti i vincitori dei vari concorsi) ed è stato pertanto necessario scegliere tra due alternative: assumere i vincitori dei concorsi distrettuali secondo l'ordine cronologico di approvazione delle rispettive graduatorie ovvero procedere ad assunzioni in tutti i distretti in modo proporzionale al numero dei posti messi a concorso.

Al riguardo la competente articolazione ha ritenuto preferibile la prima soluzione, sia perché coerente con i criteri utilizzati per le precedenti assunzioni, autorizzate con decreti presidenziali del novembre 1998 e del gennaio 1999, sia perché più funzionale per le esigenze degli uffici (un ridotto numero di assunzioni per ciascun distretto non avrebbe risolto i problemi di nessun ufficio), sia infine per evitare un prevedibile massiccio contenzioso, derivante dalla discriminazione interna ai diversi concorsi distrettuali.

Si sono perciò avviate le procedure di assunzione per i distretti di Milano e Brescia (355 assistenti - graduatoria approvata il 6 febbraio 1999), di Bologna (78 assistenti - graduatoria approvata il 10 febbraio 1999)

e di Genova (32 assistenti - graduatoria approvata il 12 febbraio 1999), per complessive 465 unità, costituite dalle 450 unità autorizzate con il citato decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre e con ulteriori 15 unità in conto delle precedenti autorizzazioni.

Restano da assumere i vincitori dei concorsi relativi ai distretti di Catanzaro e Reggio Calabria (graduatoria 1° aprile 1999), Caltanissetta e Palermo (graduatoria 13 aprile 1999), nonché i vincitori del concorso nazionale per programmatore (graduatoria 6 aprile 1999), la cui assunzione è pure necessaria per garantire la funzionalità, a decorrere dal 2 gennaio prossimo, dei nuovi programmi informatici per i registri generali delle Procure della Repubblica.

Appariva perciò indispensabile una ulteriore autorizzazione per le rimanenti 712 unità.

In tal senso ho avanzato una formale richiesta alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica - con nota del 25 ottobre, sottolineando in particolare l'esigenza che l'autorizzazione sia concessa con la massima possibile sollecitudine, al fine di consentire il regolare e positivo avvio della importante riforma del giudice unico di primo grado.

Accogliendo quasi integralmente la richiesta il Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre u.s. ha autorizzato l'assunzione di altre 570 unità. Di queste 293 sono assistenti giudiziari, dei quali 147 verranno destinati agli uffici giudiziari di Catanzaro e Reggio Calabria e 146 a quelli di Palermo e Caltanissetta. Entreranno inoltre in organico 161 programmatori informatici destinati alle sedi giudiziarie in tutta Italia.

Per quanto riguarda, infine, le rimanenti vacanze è prevista una pubblicazione su scala nazionale, non appena il competente ufficio della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria sarà in possesso delle notizie relative agli « assestamenti » del personale amministrativo avvenuti a seguito della entrata in vigore della riforma istitutiva del « giudice unico di primo grado », disposti in ambito distrettuale dai Capi di

Corte e da comunicare successivamente, a procedure concluse, all'Amministrazione Centrale.

Invero solo dopo che tutti i provvedimenti adottati in sede distrettuale saranno portati a conoscenza dell'amministrazione centrale, questa sarà in grado di valutare la reale situazione degli uffici per procedere ad una mirata pubblicazione di posti vacanti.

In attesa del verificarsi di tale ipotesi e della effettiva copertura dei posti vacanti, in caso di emergenza, si dovrà necessariamente far ricorso ad applicazione di personale da individuarsi nell'ambito dello stesso distretto.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

SOSPURI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il Ciapi di Chieti, Viale Abruzzo, n. 322, è stato trasferito dalla Cassa per il Mezzogiorno alla regione Abruzzo in data 12 dicembre 1972, con delibera CIPE;

oggetto del trasferimento sono state la proprietà dei beni mobili e immobili e le funzioni amministrative, con la garanzia delle risorse necessarie allo svolgimento dell'attività istituzionale attraverso i fondi di sviluppo;

la regione continua a ricevere dal Cipe i fondi per il finanziamento del Ciapi (vedi delibera 5088 della G.R. del 7 ottobre 1994);

il Ciapi è ente-strumentale, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 108 del 7 maggio 1975);

anche la Cassazione ha affermato che la regione ha l'obbligo di fornire i mezzi per il funzionamento del Ciapi, ripianandone anche le perdite;

la regione ha l'obbligo di vigilanza e di controllo su detto ente in quanto proprietaria al 100 per cento;

nel gennaio 1996 il Ciapi ha posto in cassa integrazione guadagni i propri dipendenti;

con lettera di messa in cassa integrazione guadagni del Ciapi ai primi 31 dipendenti, l'amministratore straordinario ha comunicato che la cassa integrazione guadagni era rispettosa dell'accordo sindacale siglato il 21 dicembre 1995;

nel succitato verbale di accordo del 21 dicembre 1995 (firmato dal solo amministratore straordinario del Ciapi), si afferma che la riunione si è svolta presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione su convocazione dell'assessore alla formazione professionale, alla presenza delle organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil;

a seguito di richiesta di dipendenti Ciapi, rivolta all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, di prendere visione degli atti relativi, il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione rispondeva che il 21 dicembre 1995 vi era stata una riunione ma non sul Ciapi, per cui presso i suoi uffici non vi era alcuna documentazione in merito;

successivamente alla messa in cassa integrazione guadagni, alcuni dipendenti si rivolgevano al pretore di Chieti, in base all'articolo 700 del codice di procedura civile, provvedendo a ritirare il fascicolo relativo (il procedimento è ancora pendente) e all'interno di questo trovavano un documento (la sola pagina 3, ma evidentemente ne esistono altre due) con il quale l'amministratore straordinario del Ciapi si rivolge al segretario regionale Cgil, affermando: «gradirei a questo proposito conoscere il vostro orientamento circa l'approvazione della richiesta di cassa integrazione guadagni nell'apposita commissione provinciale dell'Inps, dal momento che il sottoscritto intende onorare gli impegni che riteneva contenuti nell'accordo inesistente del 21 dicembre 1995 ... dal momento che sono proprio considerazioni di liquidità a porre l'esigenza della sospen-

sione e messa in cassa integrazione guadagni dei dipendenti»;

quanto affermato al punto precedente è la risposta al fax del segretario della Cgil del 17 gennaio 1996, con il quale quest'ultimo comunicava all'amministratore straordinario del Ciapi di non aver sottoscritto alcun accordo in merito alla cassa integrazione guadagni;

nel fascicolo relativo alla cassa integrazione guadagni richiesto all'Inps dai dipendenti, che erano stati informati della inesistenza dell'accordo del 21 dicembre 1995, non è, infatti, inserito questo accordo, ma un verbale di riunione del 17 novembre 1995 che tracciava un percorso per la soluzione dei problemi del Ciapi;

in prima istanza (ben nove mesi dopo la richiesta e non entro i novanta giorni previsti), l'Inps ha rigettato la richiesta di cassa integrazione guadagni, ma su ricorso dell'amministratore straordinario l'ha successivamente approvata;

nel 1997 non erano ancora stati approvati i bilanci consuntivi dal 1990 in poi -;

quali giudizi intenda esprimere in relazione all'intera vicenda;

se non ritenga, considerata la gravità dei fatti descritti, di adottare le idonee iniziative affinché si giunga all'emersione della verità e di tutte le responsabilità connesse al caso. (4-23290)

RISPOSTA. - *Con riferimento all'interrogazione indicata, si fa presente quanto segue.*

La Ditta CIAPI, impegnata in corsi di formazione professionale con commesse prevalentemente regionali, ha inoltrato alla sede INPS di Chieti, domanda di Cassa Integrazione Guadagni, per il periodo 15.01.96/06.04.96 per mancanza di commesse.

La Commissione Provinciale l'11.11.96, ritenendo la documentazione presentata non valida ai fini della determinazione dei requisiti per la concessione della prestazione

in parola, ha deliberato di respingere la domanda inoltrata dalla Ditta.

Avverso tale decisione il CIAPI, in data 13.12.96, presentava ricorso al Comitato Speciale della Direzione Generale INPS per il tramite della Sede di Chieti.

La Direzione Generale dell'Istituto, l'11.11.97, inviava una nota al Direttore della Sede INPS di Chieti con la quale, nel far presente che il ricorso in questione non poteva essere discusso in quanto il Comitato Amministratore della Gestione delle Prestazioni Temporanee non era stato ancora ricostituito dai Ministeri competenti, lo invitava a voler sottoporre nuovamente alla Commissione Provinciale la domanda presentata dalla Ditta.

Gli uffici della Direzione motivavano la loro richiesta in base all'esame della documentazione a loro pervenuta ed, in particolare, all'esistenza di un verbale di consultazione sindacale del 25 novembre 1995 firmato da sei Organizzazioni Sindacali aziendali, comprese quelle più rappresentative, ritenendolo elemento sufficiente per la valutazione della richiesta.

Infine, la Commissione Provinciale, in data 15.12.97, seguendo le suddette indicazioni, riprendeva in esame la domanda di CIGO del CIAPI, decidendo per l'accoglimento con relativa notifica all'Ente e alla Direzione Generale.

Si fa presente, infine, che il Pretore Giudice del Lavoro di Chieti, in data 29.2.96 si è pronunciato negativamente sul ricorso prodotto in data 20.1.96 da 9 dipendenti della Società CIAPI ex articolo 700 c.p.c..

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

STORACE. - *Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:*

in materia di avanzamento degli ufficiali è previsto, dalla legge n. 662/1996 (legge delega), un periodo transitorio, necessario per la progressiva evoluzione degli organici e delle promozioni - per giungere ai livelli previsti al 1° gennaio 2006 - a salvaguardia delle legittime aspettative del personale;

nel 1999 la direzione generale del personale militare non ha attribuito la promozione ad un brigadiere generale proveniente dall'ex ruolo del corpo di amministrazione, come invece disposto, nel rispetto della cadenza quadriennale prevista, in quel ruolo, dalla pregressa normativa, dal decreto ministeriale 7 dicembre 1998;

la stessa direzione generale, ha, invece, attribuito la promozione ad un ufficiale generale proveniente dall'ex corpo di commissariato, applicando illegittimamente l'articolo 49 della legge n. 1137/1995 - che non prevede il caso in specie (ricorso giurisdizionale) - anziché l'articolo 40 decreto legislativo n. 490/1997 - che invece lo prevede specificatamente, senza, peraltro, sottoporre il provvedimento alla valutazione degli organi di controllo;

ai sensi ed agli effetti dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 490/1997, il direttore generale del personale militare ha anche omesso di formare i quadri di avanzamento per il 1999 sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa (un quadro per ogni elenco anziché un unico quadro ricomprensivo di vari elenchi di persone valutate separatamente) -:

quali provvedimenti intenda adottare per ricondurre la situazione nei binari della legittimità, eliminando, nel contempo, possibili ricadute di carattere giudiziario nonché, erariale, alla luce del comportamento tenuto degli agenti responsabili, che, al di là del caso specifico, fanno ipotizzare possibili ulteriori azioni e/o inazioni non certo a tutela degli interessi del personale e, quindi, della istituzione. (4-27241)

RISPOSTA. - Il 1° gennaio 1998 è entrata in vigore la nuova legge di avanzamento degli Ufficiali (decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490) che ha sensibilmente modificato la previgente normativa in materia. Fra le altre cose, la citata normativa ha contemplato l'unificazione del Corpo di Amministrazione e del Corpo di Commissariato dell'Esercito e previsto (articolo 60) che con

decreto ministeriale siano annualmente definite le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza Armata in modo da ricondurle, gradualmente ed entro il 31 dicembre 2005, ai livelli previsti dalle tabelle annesse al citato decreto legislativo 490/97.

Sulla base della richiamata disposizione, il decreto ministeriale relativo alle promozioni per il 1999 nel Corpo di Amministrazione e di Commissariato ha autorizzato la promozione di un solo Brigadier Generale, precisando che tale promozione dovesse essere attribuita ad un Ufficiale proveniente dall'ex-Corpo di Amministrazione.

Successivamente all'emanazione del decreto ministeriale, però si è dovuto procedere, con riferimento all'anno 1995, alla valutazione, a turno normale, di un Brigadier Generale appartenente all'ex-Corpo di Commissariato, in quanto vincitore di un ricorso al Tar per la mancata iscrizione in quadro nello scrutinio di avanzamento dal grado di Colonnello a quello di Brigadier Generale per l'anno 1991.

Infatti a seguito della ricostruzione della carriera conseguente alla sentenza amministrativa, si è reso necessario valutare a turno normale, ai sensi dell'articolo 49 della legge 1137/55, detto Brigadier Generale, perché pretermesso nell'anno 1995.

L'articolo 49, in particolare, è stato applicato in via analogica, atteso che il medesimo disciplina situazioni nelle quali si precede alla valutazione di un Ufficiale al venir meno delle condizioni che, a suo tempo, ne avevano impedito lo scrutinio.

La conseguente promozione a turno normale del citato Ufficiale ha comportato, di fatto, il riassorbimento di quella prevista per l'anno 1999, in quanto eccedente il numero consentito dalle leggi.

Da quanto suesposto, appare evidente che la promozione dell'Ufficiale in argomento non è stata l'effetto dell'esecuzione del giudicato (come disposto dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 490/97), ma solo la naturale conseguenza della ricostruzione della carriera che ha comportato l'acquisizione, per l'interessato, del diritto alla valutazione per l'avanzamento a far data dal 1995.

Per quanto attiene, infine, alla formazione dei quadri di avanzamento per il 1999, si osserva che non si è proceduto a formare alcun quadro, perché non vi erano promozioni da disporre, tenuto conto che la meccanica di avanzamento dell'articolo 49 legge 1137/55, come detto, ha assorbito la promozione prevista per l'anno in corso.

Sulla base di quanto evidenziato non sembra, pertanto, che sussistano elementi di illegittimità connessi con l'operato dell'Amministrazione militare.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

TATARELLA, AMORUSO, MARENGO e POLIZZI. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

i traffici, il ruolo e le funzioni del porto di Bari e dei suoi uffici doganali sono cresciuti, a causa prima della guerra e poi della ricostruzione dei Balcani;

la dogana di Bari registra una carenza di personale, pari al 30 per cento dei posti in organico;

non è più possibile fare ricorso al lavoro straordinario dei dipendenti in servizio, essendo stato esaurito, a causa dell'emergenza Kosovo, il monte ore disponibile;

la forte carenza di personale causa forti disagi alla funzionalità del porto frenandone le grandi potenzialità;

in particolare, sono vacanti nove posti di funzionari tributari di VIII livello, undici posti di collaboratore tributario di VII livello, undici posti di assistente tributario di VI livello, il solo posto di interprete previsto in organico, dieci posti di operatore tributario di V livello, tre posti di operatore di V livello, quattro posti di coadiutore di IV livello e un posto di autista di terzo livello;

in compenso risultano in servizio e in esubero rispetto alla dotazione organica ben diciotto ausiliari di terzo livello, as-

sunti negli anni passati per rispondere ad evidenti esigenze clientelari di qualche politico locale —:

quali iniziative urgenti intenda adottare per fronteggiare la grave situazione della dogana di Bari e, in particolare, se non intenda:

a) coprire con regolari concorsi tutti i posti vacanti in organico, così accogliendo un'istanza più volte reiterata e mai soddisfatta;

b) attuare la mobilità interna, trasferendo a Bari il personale rimasto eventualmente inutilizzato negli uffici doganali del Brennero, Chiasso e Ventimiglia.

(4-25145)

RISPOSTA. — Con l'atto ispettivo cui si risponde gli interroganti, nel premettere che presso la dogana di Bari, nonostante gli aumentati traffici presso il locale porto, si registra una carenza di personale, in particolare dal IV all'VIII livello, mentre risultano in esubero dipendenti di III livello, chiedono di conoscere quali iniziative si intendano adottare per fronteggiare tale situazione.

Al riguardo, il Dipartimento delle Dogane e delle Imposte indirette ha comunicato che, a seguito della conclusione della procedura di mobilità volontaria per l'anno 1998, sono risultati vincitori undici impiegati di varie qualifiche da destinare alla regione Puglia, di cui tre unità hanno rinunciato al trasferimento, mentre due unità hanno chiesto di differirne la decorrenza.

Per tali motivi e considerate le gravi esigenze di servizio di tale regione, sono state assegnate altre nove unità (di cui cinque destinate alla Circoscrizione di Brindisi e quattro a quella di Bari), attingendo i nominativi tra gli idonei della graduatoria relativa alla stessa procedura di mobilità volontaria per l'anno 1998. Inoltre, è previsto l'invio di ulteriori unità di personale successivamente all'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi regionali per il Centro-Nord.

Ciò posto, per quanto concerne la problematica relativa all'esubero di impiegati di

terza qualifica funzionale e la loro possibile movimentazione presso altri uffici, il medesimo Dipartimento ha evidenziato di aver proposto specifico quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica in quanto, per la quasi totalità, i suddetti impiegati appartengono alle categorie di invalidi civili di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private).

In merito, poi, a quanto rilevato nel testo dell'interrogazione circa il limite alle ore di lavoro straordinario, il Dipartimento delle Dogane ha precisato che la critica situazione inerente all'operatività del porto di Bari è analoga a quella di tutti gli uffici doganali situati sul territorio nazionale ed i motivi che hanno determinato tale situazione sono i seguenti:

a) la riduzione del 10 per cento della somma stanziata nel bilancio, per l'anno 1999, sul capitolo di spesa per il lavoro straordinario (articolo 23, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, collegata alla legge finanziaria per il 1999);

b) la riduzione del 5 per cento delle somme destinate ai compensi per lavoro straordinario, operata dall'articolo 30, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 1998/2001, che ha ridotto l'importo dello stanziamento iniziale da lire 72 miliardi a lire 68,4 miliardi;

c) l'ulteriore riduzione del 30 per cento, sulla restante somma, in attuazione dell'articolo 30, comma 2, del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro, al fine di alimentare il fondo unico di amministrazione.

A fronte di tali riduzioni, pertanto, il Dipartimento delle Dogane ha dovuto procedere, necessariamente, ad una decurtazione delle prestazioni di lavoro straordinario, facendo ricorso, là dove possibile, alle turnazioni o al riposo compensativo.

Tuttavia, è stato recentemente raggiunto un accordo tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali in base al quale la

somma confluita nel fondo unico di amministrazione verrà utilizzata per incentivare particolari ed impellenti attività di servizio, in modo da compensare le ridotte prestazioni di lavoro straordinario. A tal scopo, il Dipartimento delle Dogane ha provveduto ad accreditare i relativi fondi integrativi agli uffici dipendenti.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

TRINGALI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

se sia a conoscenza del modo del tutto generico con il quale viene comunicata, ai richiedenti le prestazioni INPS, la reiezione della loro richiesta:

se sia giustificabile, in omaggio alla tanto declamata trasparenza e semplificazione degli atti della P.A., che, ad esempio, la comunicazione della reiezione della domanda di pensione sia del seguente tenore: « la domanda viene respinta ai sensi dell'articolo 59 della legge n. 449 del 1997 (l'articolo 59 della legge n. 449 del 1997 consta di 59 commi che, trascritti sugli Atti Ufficiali dell'Inps, volume XII del 1997, occupano ben 23 pagine) ». (4-25263)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione indicata, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente che, in via generale, le reiezioni delle domande di pensione sono opportunamente motivate.

Nel caso di motivazioni di reiezione più ricorrenti le risposte sono tipizzate e predisposte in via automatica.

Peraltro è consentito alle sedi, in relazione a specifiche situazioni, motivare liberamente il provvedimento.

L'Istituto, infine, rappresenta che, al fine di poter fornire una risposta più esaustiva in merito a quanto segnalato dall'interrogante e di poter intervenire direttamente per evitare il ripetersi di situazioni analoghe, è

necessario conoscere ulteriori elementi quali la Sede interessata e gli estremi del caso in questione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

ARMANDO VENETO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 9 dicembre 1998, è stato indetto il concorso a 350 posti di uditore giudiziario e all'esito della preselezione si sono collocati in posizione utile ai fini dell'ammissione alle prove scritte soltanto i candidati che non hanno commesso alcun errore nel rispondere alle domande del questionario;

il Consiglio di Stato, pronunciandosi in sede di appello sulle domande di sospensiva proposta da alcuni candidati esclusi, con l'ordinanza N. Reg. Ord. 1915/99 pronunciata all'esito dell'udienza del 28 settembre 1999, ha ammesso con riserva alla prova scritta i ricorrenti che avevano commesso un solo errore nella prova preliminare, affermando che l'interpretazione della commissione e del ministero eccedeva i limiti fissati dalla legge;

sulla scorta di tale ordinanza un notevole numero di candidati esclusi sulla base dell'identico presupposto si sta apprestando a proporre ricorso al tribunale amministrativo, decadendo i termini il giorno 3 del mese di novembre 1999;

giunge altresì fondata notizia che i candidati che hanno superato la preselezione senza alcun errore, stiano approntando a loro volta ricorso giurisdizionale per tutelare la propria posizione nei confronti degli altri candidati di cui sopra;

tale grave situazione porterebbe incredibilmente ad uno scontro tra i candidati per una interpretazione ritenuta illegittima tanto dall'uno quanto dall'altro gruppo, a seconda di quella adottata dal ministero, o da adottare sulla base della decisione del giudice amministrativo —

se intenda adottare provvedimenti urgenti, attesa la piega presa dagli avvenimenti per evitare conflitti fra le parti più deboli (i candidati) rispetto a chi detiene le reali responsabilità del caso;

se non ritenga di impartire disposizioni perché non abbiano a verificarsi nel futuro episodi di tale portata che appaiono disonorevoli rispetto alla tradizione giuridica e giudiziaria del nostro Paese atteso anche che trattasi di concorso per uditore giudiziario. (4-26384)

RISPOSTA. — *In merito alle problematiche poste con l'atto ispettivo il Governo ha recentemente riferito rispondendo alla Camera alle interpellanze urgenti presentate dagli onorevoli Misuraca e Mantovani e alla Commissione Giustizia della Camera alle interrogazioni degli onorevoli Berselli e Garra.*

In quelle occasioni è stato comunicato e precisato quanto segue.

La prova preliminare del concorso per uditore giudiziario è stata disciplinata ed espletata con scrupolosa e puntuale osservanza delle norme di legge che regolano la materia e, in particolare, dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 398/97, il quale introduce una disciplina transitoria e stabilisce che la Commissione ministeriale per l'archivio del concorso « provvede alla creazione di un archivio provvisorio delle domande utilizzando archivi di domande già predisposti per l'accesso ad altri concorsi, anche se aventi ad oggetto una sola delle materie delle prove scritte ».

È, dunque, la stessa norma di legge che ha previsto tale possibilità, la quale non poteva che essere riferita all'archivio predisposto per il concorso notarile, risultando all'epoca l'unico archivio disponibile per concorso di natura e livello analoghi a quello di ingresso in magistratura.

Secondo quanto previsto dal medesimo articolo 17, comma 4, con decreto ministeriale 10 novembre 1998, espressamente richiamato nel bando di concorso, è perciò stato stabilito che la prova preliminare del concorso in questione fosse espletata utilizzando l'archivio provvisorio dalla Commis-

sione permanente per la creazione e l'aggiornamento dell'archivio dei quesiti, avente ad oggetto il diritto civile, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 228, concernente il regolamento per l'espletamento della prova preliminare.

Va anche ricordato che tale disciplina transitoria ha trovato la piena adesione dello stesso Consiglio di Stato, nel parere espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 4 maggio 1998, sullo schema del predetto regolamento.

In tale parere si legge, tra l'altro che « il Consiglio di Stato condivide la scelta, operata dall'Amministrazione, di disciplinare con lo schema in oggetto anche la prova di selezione effettuata, in attesa del completamento dell'archivio informatico delle domande, mediante l'utilizzazione dell'archivio provvisorio di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 398/97 ».

Dal quadro normativo esposto emerge dunque che la procedura in esame risulta posta in essere nel pieno rispetto della normativa di settore, essendo del tutto aderenti alla norma e coerenti con le finalità di legge gli atti e i provvedimenti adottati dall'Amministrazione.

La previsione normativa di un archivio provvisorio limitato anche ad una sola delle materie delle prove scritte risponde, infatti, alla necessità di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione garantendo, in attesa della piena attuazione della normativa di modifica del concorso, la copertura in tempi brevi dei posti vacanti nell'organico della magistratura.

Con riferimento al rilievo che l'unica prova preliminare in materia di diritto civile avrebbe avvantaggiato i concorrenti che si erano preparati anche per il concorso per notaio, giova osservare che l'archivio predisposto dall'apposita commissione all'esito di diversi mesi di attività, pur avendo come base di lavoro l'archivio precedentemente predisposto per il concorso notarile, è stato oggetto di numerose modificazioni in stretta aderenza ai criteri previsti dall'articolo 123-bis, comma 2, dell'Ordinamento Giudiziario.

Circa poi la mancata previsione di una soglia di sufficienza per il superamento della prova preliminare occorre tenere presente che tale previsione sarebbe stata necessaria nel solo caso in cui la suddetta prova preliminare avesse costituito una delle prove del concorso per uditore giudiziario con la conseguente necessità di un sistema di valutazione analogo a quello delle prove scritte e orali. Senonché l'articolo 123-ter dell'Ordinamento giudiziario introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 398/1997, non ricomprende detta prova preliminare fra le prove concorsuali, che sono costituite dalle sole prove scritte e orali. Né tale prova preselettiva concorre in alcun modo a determinare il punteggio ai fini della graduatoria finale del concorso.

In ogni caso la finalità primaria che ha ispirato la normativa di riforma in attuazione della delega contenuta nell'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è quella della semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso.

Il rilevante numero di domande presentate negli ultimi anni per il concorso in questione e il costante incremento delle stesse, hanno reso necessario prevedere, in attesa dell'istituzione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, una prova preselettiva, volta a limitare il numero dei candidati da ammettere alle prove scritte, non potendosi altrimenti gestire lo svolgimento e assicurare, al tempo stesso, un sostanziale snellimento dei successivi adempimenti da parte della Commissione esaminatrice.

In questa ottica è stato stabilito che alle prove scritte fosse ammesso un numero di candidati predefinito, indipendentemente da valutazioni in ordine al numero degli errori eventualmente commessi. Tale numero è stato stabilito nel quintuplo dei posti messi a concorso, cui vanno eventualmente aggiunti — per parità di trattamento —, coloro che hanno conseguito lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso.

Con riferimento al concorso in argomento, sono stati ammessi coloro che hanno risposto esattamente a tutti i quesiti giacché in tale condizione era il candidato

classificatosi al numero 1750 (quintuplo dei 350 posti mossi a concorso).

I rilievi critici mossi dagli onorevoli interroganti al sopra delineato sistema atengono quindi alle stesse previsioni legislative, ma non possono essere rivolti né alle disposizioni regolamentari, né alle conseguenti procedure attuate dall'Amministrazione, pienamente conformi alle previsioni normative di cui si è detto.

Quanto poi al mancato raggiungimento dell'obiettivo di accelerare la procedura, per il fatto stesso che « la sola prova preliminare è durata 3 mesi », si osserva.

L'articolo 24, secondo comma, del decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 228, dispone che « la prova preliminare è effettuata per gruppi di candidati in numero non superiore a 600 per ciascuna sessione, divisi secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, in base al calendario contenuto nel decreto che indice il concorso ».

Su tale presupposto normativo è stato emanato il decreto ministeriale 1° aprile 1999 che ha stabilito il diario della prova preliminare. Giova osservare al riguardo che per esigenze connesse alla capienza dell'aula informatica sede di svolgimento della prova, sono stati convocati 160 candidati per ogni sessione di prova.

A ciascun candidato è stato assegnato, su videoterminale dedicato, un questionario composto da 60 quesiti a cui rispondere nel tempo massimo di 80 minuti (più eventuali tempi aggiuntivi per i portatori di handicap).

In considerazione della durata della prova e dei relativi adempimenti connessi è stato pertanto possibile procedere con lo svolgimento di tre sessioni al giorno a cui hanno partecipato complessivamente 12.964 candidati.

La suddivisione degli oltre 25.000 candidati che hanno presentato domanda di partecipazione in gruppi distribuiti in oltre due mesi di prove (dal 3 maggio al 19 luglio 1999) è pertanto la diretta conseguenza dell'applicazione della richiamata normativa.

Peraltro il Ministero aveva già predisposto le necessarie misure di carattere orga-

nizzativo per lo svolgimento delle prove scritte del concorso alla metà di novembre 1999.

Il numero contenuto di candidati ammessi alle prove scritte 3.024+8 ammessi di diritto ai sensi del quinto comma dell'articolo 123/bis del regio decreto n. 12/1941 (di cui 2 procuratori dello Stato, 3 idonei in uno degli ultimi concorsi espletati, 2 magistrati militari e un magistrato amministrativo) rispetto ai 25.537 candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, e l'articolazione dei lavori della Commissione in dieci sedute settimanali, secondo quanto previsto dall'articolo 125-quarter dell'Ordinamento giudiziario, introdotto dall'articolo 10 del decreto legislativo 398/1997, avrebbero assicurato una sollecita definizione delle procedure di valutazione degli elaborati.

Le ulteriori previsioni di cui agli articoli 125-ter e 125-quater del citato regio decreto n. 12/194, introdotti rispettivamente dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 398/1997, avrebbero poi consentito l'espletamento delle prove orali in tempi brevi, diversamente da quanto avvenuto nei precedenti concorsi.

I provvedimenti cautelari del giudice amministrativo, intervenuti il 28 e 30 settembre scorso, che evocano anche dubbi di costituzionalità della legge, hanno ovviamente indotto l'Amministrazione a rinviare la pubblicazione del diario delle prove scritte, cosicché è rimasto vanificato ogni sforzo compiuto per la sollecita definizione della procedura concorsuale.

Quanto sopra rappresentato dimostra dunque la piena aderenza della procedura adottata alle previsioni normative.

È peraltro opportuno rilevare che fino al 28 settembre scorso, data in cui il Consiglio di Stato ha accolto le istanze cautelari di alcuni candidati, erano stati presentati soltanto 66 ricorsi, a fronte di circa 2000 candidati che hanno commesso uno o due errori nel corso della prova, e di altre migliaia con tre, quattro o più errori.

Inoltre la più gran parte dei ricorsi finora pervenuti all'Amministrazione è stata proposta dopo la notizia dell'accoglimento da parte del Consiglio di Stato delle impu-

gnazioni di decisioni del TAR, che avevano rigettato le richieste di sospensiva del provvedimento di esclusione dal concorso.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, al quale è stata sottoposta la delicata situazione conseguente alle decisioni cautelari, con delibera del 10 novembre u.s., nel respingere le istanze di alcuni candidati, che avevano commesso un solo errore, intese all'ammissione con riserva alle prove scritte del concorso, pure in mancanza di un provvedimento in tale senso dell'Autorità Giudiziaria, sottolineava che la pronuncia del Consiglio di Stato sopra citata « non è estensibile erga omnes, non avendo il giudice amministrativo proceduto all'annullamento di atti aventi contenuto precettivo unitario bensì, esclusivamente, all'assunzione di un provvedimento di natura cautelare nei confronti di soggetti determinati ».

Atteso quanto sopra, potevano quindi essere ammessi con riserva a partecipare alle predette prove secondo il Consiglio Superiore unicamente i destinatari di decisioni cautelari adottate dal giudice amministrativo, in conformità a quanto già deliberato dallo stesso Consiglio il 14 ottobre 1999 circa la necessità, per prudenziali ragioni di salvaguardia della regolarità della procedura concorsuale, di tenere conto dei provvedimenti giurisdizionali di ammissione con riserva dei candidati originariamente esclusi dalla graduatoria, restando impregiudicati nel merito gli esiti dei procedimenti contenziosi.

Per quanto riguarda poi le iniziative assunte da questo Ministero che si atterrà, ovviamente, alla indicazione del Consiglio Superiore della Magistratura sopra indicate ed alle decisioni che saranno assunte dalla competente Autorità Giudiziaria, si fa presente che con DM dell'11/11/99 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/11/99, le prove scritte del concorso in questione sono state fissate per i giorni 23, 24 e 25 febbraio 2000.

Alla luce di quanto esposto non si ravvisano le condizioni e i presupposti per far luogo ad iniziative sul piano ispettivo, do-

vendo essere esclusa ogni ipotesi di responsabilità o grave negligenza sia nella ideazione, sia nella realizzazione delle prove preliminari del concorso in questione, che ha avuto svolgimento nel pieno rispetto delle norme vigenti e con applicazione coerente e scrupolosa dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa e di salvaguardia del pubblico interesse.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

ZACCHERA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

nella mattinata del 6 aprile 1999 verso le ore 8.15 il Ministro dell'ambiente senatore Edo Ronchi si recava con la famiglia all'aeroporto di Milano Malpensa per intraprendere da qui un viaggio aereo;

il nucleo familiare era accompagnato da un maresciallo maggiore dei Carabinieri che, in divisa, al seguito del Ministero — e con un certo imbarazzo — attraversava la sala d'aspetto dell'aeroporto spingendo la carrozzina (vuota) di uno dei figli del Ministro —:

se non ritenga il Ministro della difesa dare disposizioni affinché i militari dell'arma — se in divisa — si astengano, anche se a ciò fossero richiesti da un'importante autorità politica, da compiti poco consoni alla divisa da essi indossata. (4-23388)

RISPOSTA. — Il 6 aprile 1999, il Ministro dell'Ambiente è stato accompagnato all'aeroporto di Milano Malpensa dal cognato, Maresciallo Capo dei Carabinieri effettivo alla Stazione Carabinieri di Milano-Malpensa.

Il Maresciallo, che si è limitato ad aiutare i congiunti a scaricare i bagagli dall'autovettura, indossava l'uniforme in quanto, poco dopo, avrebbe dovuto intraprendere servizio.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.